

propriamente detta (ossia il periodo intercorrente tra il completamento del periodo di induzione e la manifestazione clinica del tumore).

Il potere cancerogeno connesso alla maggior dose cumulativa complessiva determinerebbe quindi un'azione cancerogena di maggiore intensità idonea non solo ad aumentare il rischio di insorgenza della malattia ma anche a ridurre la durata della fase di induzione (iniziazione e promozione), cosicché il processo neoplastico irreversibile (fase della latenza propriamente detta) si attiverebbe in momento anteriore rispetto a quando si sarebbe esplicato in assenza della dose di fibre aggiuntiva, risultando in tal modo ridotto anche il periodo di latenza in senso lato o convenzionale, con conseguente anticipazione del manifestarsi della malattia e delle sue conseguenze anche mortali. I due aspetti – aumento di incidenza e accelerazione della comparsa del tumore – devono, quindi, considerarsi *"due fenomeni coesistenti e tra loro inestricabili"* (cfr. pag. 119 relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI /CALISTI, Parte Prima, cit.).

Per converso, una riduzione del livello di esposizione determinerebbe una riduzione del rischio di mesotelioma, evitando l'insorgenza di nuove malattie o allontanando nel tempo la conclusione dell'induzione. Ciò sarebbe comprovato da numerosi studi di coorte, richiamati dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che avrebbero evidenziato come una volta interrotta l'esposizione all'amianto non si sia potuto osservare un incremento della frequenza del mesotelioma pleurico in via continua e progressiva al trascorrere della latenza ma, al contrario, un marcato rallentamento dell'incidenza nei soggetti con più lunga sopravvivenza, spiegabile con un decadimento del rischio connesso alla riduzione del carico polmonare di fibre di amianto (*clearance*) consentito dall'interruzione dell'esposizione ad amianto e dalla capacità dell'organismo di ridurre nel tempo il carico polmonare di fibre.

Secondo questa impostazione, quindi, soltanto le dosi inalate dopo l'innescio del processo neoplastico irreversibile (ovvero nel periodo della latenza propriamente detta) non avrebbero rilevanza causale rispetto alla malattia, mentre tutte le dosi inalate nel periodo antecedente (ossia durante la fase dell'induzione, a sua volta distinta nelle due sotto fasi della iniziazione e della promozione) assumerebbero chiara efficacia causale rispetto all'insorgenza stessa della malattia o comunque rispetto alla riduzione del tempo di latenza convenzionale.

In termini di durata hanno osservato i consulenti tecnici del Pubblico Ministero che se la durata della latenza convenzionale ha limiti registrati sino a sessanta o settant'anni, quanto alla durata della latenza propriamente detta (ovvero della fase in cui, come si è più volte sottolineato, terminata l'induzione, viene meno l'incidenza dell'agente cancerogeno sino alla

manifestazione clinica della malattia), la stessa è stimabile in in una decina d'anni, osservandosi come possa essere superiore nelle forme epiteliomorfe ed inferiore nelle (più aggressive) forme sarcomatoidi (cfr. su quest'ultimo punto pagg. 87 e 88 relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI/CALISTI).

Posto quanto sopra, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno fatto riferimento nella propria esposizione – sia nella relazione scritta che nel corso dell'esame dibattimentale – a pubblicazioni - principalmente di autori italiani (CHIAPPINO, LA VECCHIA, BOFFETTA, PIRA) - proponenti una diversa interpretazione del meccanismo causale del mesotelioma, per cui soltanto le esposizioni iniziali assumerebbero rilevanza causale nell'induzione di detta neoplasia, laddove quelle successive sarebbero prive di effetto. Secondo tale impostazione in termini eziologici nel processo patogeno del mesotelioma rilevarebbe solo la dose inizialmente assunta ai fini dell'innescare del processo patogeno stesso, una volta inalata la quale l'insorgenza stessa del mesotelioma o, comunque, la durata più o meno lunga del periodo di latenza dipenderebbe sostanzialmente dalla capacità del sistema immunitario dell'individuo di resistere all'insulto dell'agente cancerogeno e, quindi, dalla diversa predisposizione personale dei singoli individui. In altri termini, tutti i periodi di esposizione all'asbesto successivi a quella iniziale, anche se comportanti l'inalazione di un notevole carico di fibre di asbesto, sarebbero del tutto irrilevanti. Conseguentemente il mesotelioma, diversamente dalle altre patologie neoplastiche, sarebbe un tumore dose indipendente.

Si tratta della ipotesi conosciuta come della cd. "*trigger dose*" o dose grilletto, sostenuta dai consulenti tecnici delle Difese degli imputati in diversi processi celebrati sul territorio nazionale per delitti di lesioni e omicidi colposi connessi a patologie asbesto correlate. È evidente, infatti, la conseguenza sotto il profilo anche della causalità giuridica di tale impostazione, in quanto accedendo alla stessa dovrebbe concludersi per l'irrilevanza causale, rispetto alla insorgenza della malattia e delle relative conseguenze anche mortali, dell'esposizione all'asbesto del lavoratore conseguente alla condotta colposa del datore di lavoro successiva alla assunzione della dose iniziale, con conseguente doverosa pronuncia assolutoria.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno osservato come il termine "*trigger dose*" sia stato originariamente utilizzato dall'insigne studioso statunitense Irving Selikoff (cui si deve l'accertamento della correlazione della esposizione ad amianto e l'insorgenza di patologie anche tumorali) alle cui osservazioni i sostenitori della ipotesi di cui trattasi hanno fatto riferimento a sostegno della propria posizione. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero

hanno, tuttavia, osservato come le osservazioni di Irving Selikoff sulla *"trigger dose"* (esposte in un lavoro del 1978) richiamate dai sostenitori della ipotesi di cui trattasi siano state da costoro sostanzialmente distorte, in primo luogo in quanto le osservazioni di Selikoff erano riferite a fenomeni generali della cancerogenesi – al fine di significare il fatto, ritenuto *"innegabile"* dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che, riguardo allo sviluppo dei tumori, *"si richiede una certa dose scatenante per l'iniziazione della cancerogenesi ("adeguata risposta cancerogena"), ma una volta che questa è stata fornita, ulteriori dosi non influenzeranno la comparsa finale del tumore"* - e perciò di per sé non riconducibili a quella che si vorrebbe assumere essere una caratteristica specifica del mesotelioma e dall'altro in quanto non corredate da un esame coordinato dell'intero contributo fornito in materia dall'insigne studioso, che in altri contesti (i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno richiamato in particolare il discorso di apertura del 23° congresso ICOH tenutosi a Montreal nel 1990) ha invece osservato come nel valutare la corrispondenza tra quantità di fibre di amianto e quantità di malattie riscontrate, *"il principio generale per la comprensione della relazione dose risposta è: maggiore è la quantità di amianto, maggiore è il numero di malattie"* (cfr. pag. 122 relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI/CALISTI, cit.).

Aldilà delle osservazioni testé citate in ordine alla effettiva posizione di Irving Selikoff, hanno rilevato i consulenti tecnici del Pubblico Ministero come a favore di un esclusivo ruolo causale delle esposizioni ad amianto precoci (le *"prime"* ovvero le uniche che siano nella storia di un individuo) vengono portate argomentazioni connesse essenzialmente ai seguenti fattori: sono descritti in letteratura casi di mesotelioma comparsi a distanza di anni da una esposizione a fibre di amianto durata mesi o pochi anni, le fibre di amianto inalate durante le prime esposizioni persistono a lungo nei tessuti polmonari e quindi esercitano per molto tempo la loro azione lesiva, tutte le equazioni finora proposte per la relazione dose-risposta pongono l'incidenza del mesotelioma in relazione lineare con la dose e con una potenza del tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione in modo tale che quest'ultima ha maggior peso, ad ammalarsi sono i soggetti predisposti per i quali quindi il rischio di mesotelioma non dipenderebbe comunque dalla dose. Orbene, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno contestato la ipotesi della *"trigger dose"*, qualificandola *"molto debole"* e *"contraddittoria"*, prendendo in considerazione ciascuna delle predette argomentazioni, contestandole dettagliatamente sulla base essenzialmente dei seguenti rilievi: imprecisione su alcuni aspetti fondamentali (quali, ad esempio, quello della durata di quelle che dovrebbero considerarsi *"fasi iniziali"* della esposizione), scarsa compatibilità con la concezione della

cancerogenesi come processo multifasico caratterizzato da una sequenza di eventi tra loro differenti e anche "abortivi" che si possono verificare anche in tempi lunghi (la teoria di cui trattasi non terrebbe, infatti, conto dell'efficienza dei meccanismi di eliminazione da parte dell'organismo dell'agente cancerogeno, per cui nel caso dell'asbesto solo una piccola parte delle fibre inalate riesce ad arrivare alla pleura e al peritoneo, discendendone che la riduzione della esposizione comporta necessariamente la riduzione della probabilità che anche una piccola dose di fibre raggiunga i tessuti interessati; analogamente, la enfattizzazione della persistenza delle fibre di asbesto nel parenchima polmonare valorizzata dai sostenitori della teoria in esame come elemento giustificatore della sufficienza delle prime esposizioni a indurre il tumore con asserita irrilevanza della entità e durata della esposizione successiva non è correlata ad idonea spiegazione dei motivi e dei meccanismi per cui solo le fibre inalate precedentemente avrebbero modo di partecipare all'intero processo di cancerogenesi e non anche quelle inalate successivamente e man mano aggiungentesi alle prime), limitata rilevanza pratica di una qualche particolare suscettibilità individuale alla cancerogenesi pleurica da amianto; incompatibilità con gli studi epidemiologici anche più recenti che evidenziano la differenza di incidenza della patologia di cui trattasi in soggetti esposti e altri residenti in aree inquinate o meno da amianto (differenza che non dovrebbe essere rilevabile accedendo alla tesi di cui trattasi), incompatibilità con le osservazioni epidemiologiche più recenti (in particolare con la revisione della letteratura inclusa nel rapporto delle due Consensus Conference italiane del 2011 e del 2015).

Posto che per la trattazione specifica delle questioni sopra riportate si rimanda alla relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI/CALISTI nel capitolo specificamente dedicato, si osserva qui che i riferimenti di letteratura richiamati dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno consentito di evidenziare come, allo stato, nella comunità scientifica regni un preponderante e condiviso consenso in ordine alla validità della tesi della dose dipendenza. Sul punto è stato documentato che numerosi organismi nazionali e internazionali danno ormai per assodata una relazione tra dose/durata dell'esposizione e latenza, che viene indicata in numerosi documenti ufficiali di consenso, linee guida, articoli scientifici, tra i quali assumono un rilievo particolare, per il numero e la autorevolezza degli esperti coinvolti e per la metodologia di lavoro, le già citate Consensus Conference italiane del 2011 e del 2015.

Deve altresì rilevarsi che le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici del Pubblico Ministero in merito alle teorie scientifiche richiamate e ritenute applicabili al mesotelioma pleurico oltre che in ordine alla condivisione nella comunità scientifica del giudizio di validità

della teoria della dose dipendenza del mesotelioma e di abbandono della ipotesi della "trigger dose", sono state integralmente confermate in dibattimento anche dalle deposizioni dei due periti nominati dal Tribunale nei due precedenti e sopra citati processi "Casaralta", dott. Pietro COMBA (cfr. pagg. 206 e ss. trascrizioni udienza del 09.12.2015; testualmente sulla cd. "trigger dose": *"una simile teoria ... quella della non dose dipendenza non viene più proposta in nessuna sede, perché non è sostenuta dalle evidenze. È un accostamento, una compilation, diciamo così, di frammenti, di frasi, di dati stralciati da vari lavori, che a persone esterne alla conoscenza tecnico scientifica della materia potevano risuonare come indicative di una assoluzione del ruolo delle fibre ... è stata una cosa, anche questa, che non è durata a lungo, perché non era sorretta da evidenze scientifiche"*) e dott. Stefano ROSSO (cfr. pagg. 161 e ss. trascrizioni udienza del 09.12.2015; si riporta testualmente un passaggio sulla cd. "trigger dose": *"io ho fatto un ragionamento per far comprendere la debolezza e la fallacia della trigger dose ma anche per esposizioni più elevate si innescano altri meccanismi. Cioè un polmone carico di fibre fa più difficoltà a depurare, a combattere il carico e quindi si indebolisce, è anche un polmone indebolito. Magari c'è anche concomitante una polmonite interstiziale, dovuta alla presenza elevata di queste fibre, quindi i veicolari, i macrofagi sul luogo per depurare e inglobare queste fibre, diminuisce. Sono tutte ipotesi che si fanno ma è chiaro che, appunto, in letteratura la trigger dose è stata abbandonata per questa fallacia di ragionamento"*). Questi ultimi nel ripercorrere sinteticamente le attività svolte nel contesto degli incarichi ricevuti nei rispettivi processi, hanno confermato le tesi scientifiche propugnate dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero in merito non solo alla multistadialità del processo di cancerogenesi ma anche in ordine al carattere dose dipendente del mesotelioma (come in parte evidenziato dai passaggi sopra letteralmente citati),

Che l'attuale stato delle conoscenze scientifiche corrisponda a quanto sopra evidenziato è, peraltro, dimostrato altresì dal fatto che la tesi della dose dipendenza risulta ormai accolta in maniera pressoché definitiva anche dalla giurisprudenza di legittimità che, intervenuta più volte e anche di recente in sede di impugnazione di sentenze di merito relative a questioni sostanzialmente identiche a quelle del presente processo, ne ha affermato la correttezza motivazionale nella parte in cui, con riferimento al meccanismo di causalità generale tra esposizione ad amianto e insorgenza del mesotelioma, le stesse hanno osservato che nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico debba considerarsi dose-dipendente (cfr. , sul punto, tra le altre, Cass. , Sez. 4, 27.08.2012 n. 33311, del 24 maggio 2012, ove si legge in motivazione che la Corte, nel giudicare adeguatamente



motivata la sentenza di merito impugnata nella parte in cui, ritenuta inattendibile la teoria della cd. *"trigger dose"*, aveva assunto che il mesotelioma è patologia dose dipendente, ha sottolineato altresì la correttezza della motivazione dei giudici di merito nella parte in cui aveva definito inaccettabile detta teoria anche in quanto derivante da una *"vera e propria distorsione"* del pensiero di Selikoff, volto non già ad evidenziare una mai riscontrata anomalia del mesotelioma rispetto alle altre affezioni oncologiche ma soltanto a mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di dispersioni nell'aria modeste – pag. 17 motivazione sentenza cit.).

Così ricostruita la posizione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero – di cui è stata sottolineata, altresì, la corrispondenza agli orientamenti assunti in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito confermata dalla Corte di Cassazione sopra richiamata - deve osservarsi che la posizione assunta dal consulente tecnico della Difesa sul punto in questione è, invero, francamente ambigua e di difficile interpretazione. Si è visto, infatti, come il prof. VIOLANTE non abbia contestato le osservazioni operate in via generale dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero in ordine al processo generale di carcinogenesi in adesione alla teoria cd. multistadio della carcinogenesi stessa (osservazioni peraltro ampiamente richiamate e valorizzate dalla stessa Difesa degli imputati a sostegno di argomentazioni tecnico giuridiche che saranno affrontate in seguito). Con riferimento, in particolare, al mesotelioma il prof. VIOLANTE ha espressamente dichiarato di non aderire alla tesi della *"trigger dose"* così come sopra enucleata - per cui dovrebbe attribuirsi rilevanza solo alla pur minima quantità di asbesto inalata dal soggetto durante la primissima esposizione o nel periodo immediatamente successivo (che non vi sia adesione del prof. VIOLANTE a detta tesi è stato sottolineato, altresì, dalla stessa Difesa degli imputati – cfr. pag. 64 memoria difensiva conclusiva – parte seconda) - precisando che il concetto di *"trigger dose"* richiamato da Selikoff è infatti *"un concetto ordinario di oncologia riferibile a qualsiasi processo di cancerogenesi"* (così come sottolineato, in effetti, dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero), salvo poi sostanzialmente richiamare ed interpretare le osservazioni di Selikoff in senso coerente con la teoria *"rinnegata"*, sia di quest'ultima richiamando nella relazione scritta i punti salienti (ad esempio richiamando studi – la cui significatività è stata ampiamente contestata, come si è visto, dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero – volti a valorizzare la presenza di mesotelioma anche in lavoratori esposti all'amianto per periodi relativamente brevi, ovvero valorizzando la permanenza delle fibre di asbesto nel parenchima polmonare enfatizzata dai

sostenitori della teoria di cui trattasi come elemento giustificatore della sufficienza delle prime esposizioni a indurre il tumore e della irrilevanza della entità e durata della esposizione successiva (elemento anch'esso posto in discussione dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero con le argomentazioni già richiamate), sia giungendo a sostenere nel corso dell'esame dibattimentale la sussistenza di una vera e propria peculiarità del mesotelioma rispetto alle altre forme tumorali nel rapporto tra esposizione e aumento del rischio tumorale (testualmente VIOLANTE: *" il rischio di ammalarsi di mesotelioma nei soggetti che hanno lavorato per un breve periodo non cresce all'aumentare della durata della esposizione. Il concetto è: è stata raggiunta la trigger dose. Nel caso specifico, ripeto, con riferimento alla peculiarità del mesotelioma, che è peculiarità solo del mesotelioma, dell'asbesto nei confronti del mesotelioma, non è un aspetto generale che riguarda tutti gli altri cancerogeni, quindi non si può applicare alla relazione esposizione ad asbesto mesotelioma la relazione che si applica all'esposizione al fumo di sigaretta e al cancro del polmone "* - cfr. pagg. 11 – 113 trascrizioni udienza del 14.09.2016; tali passaggi sono richiamati, altresì, nella memoria difensiva conclusiva degli imputati – parte seconda, pagg. 64 e 65), peculiarità che, come già ampiamente sottolineato, costituisce la fondamentale asserzione dei sostenitori della teoria della *"trigger dose"* come sopra enucleata.

La contraddittorietà della posizione del consulente tecnico della Difesa degli imputati non consente di poter ritenere il suo contributo come effettivamente idoneo ad inficiare e contestare la validità e la affidabilità del lavoro dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, a maggior ragione in relazione alla circostanza che ancora una volta, peraltro, il prof. VIOLANTE nell'illustrare le proprie posizioni ha citato solo la letteratura scientifica con le stesse coerente (peraltro sottoposta ad articolato e specifico vaglio critico da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero nelle osservazioni tecniche allegate alla memoria istruttoria del 17.10.2016), senza sostanzialmente richiamare quella (che come si è visto, deve ritenersi prevalente nella comunità scientifica) in senso contrario né tantomeno argomentare i motivi per cui la stessa dovrebbe ritenersi inaffidabile e priva di validità, come diversamente ed ampiamente compiuto, come si è visto, dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Si impone, infine, una considerazione. La Difesa degli imputati in sede di conclusioni finali sia oralmente che con la memoria scritta conclusiva già più volte citata ha più volte sostenuto la coerenza tra le osservazioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero in ordine alla irrilevanza delle esposizioni all'agente cancerogeno (nel caso di specie l'asbesto) successive alla fase di induzione e quelle del prof. VIOLANTE in ordine alla irrilevanza della dose



successiva rispetto a quella innescante; in realtà tale asserita conformità sembra frutto di quello stesso equivoco in cui sarebbero incorsi i sostenitori della teoria della cd. *"trigger dose"* secondo quanto spiegato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero (oltre che dalla citata giurisprudenza di legittimità), per cui se è vera la circostanza che l'alterazione patologica può essere stimolata anche solo da brevi contatti con l'asbesto e in presenza di dispersioni nell'aria modeste ciò non significa che l'agente cancerogeno non continui ad esplicare la propria azione sino al termine della induzione; in altre parole, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno ribadito, in adesione alla teoria multistadio della cancerogenesi e alla teoria della dose dipendenza del mesotelioma, che l'agente cancerogeno cessa i propri effetti solo nel periodo di latenza propriamente detta (ovvero quando il processo di induzione è terminato) e non già dopo le prime e anche lievi esposizioni.

Il tumore polmonare

Posto che, come osservato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, una correlazione tra esposizione ad amianto e sviluppo del carcinoma polmonare è stata osservata e segnalata già a far data dagli anni trenta del novecento, è emerso dal contributo fornito in dibattimento da tutti i consulenti tecnici di parte che l'esistenza di un rapporto eziologico tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo del carcinoma polmonare è comunemente accettata dalla comunità scientifica.

Ciò in relazione a tutti i tipi istologici di detta patologia (carcinoma a cellule squamose, carcinoma anaplastico a piccole cellule, carcinoma anaplastico a grandi cellule, adenocarcinoma).

Altro principio pacifico e non contraddetto è quello secondo il quale clinicamente non è possibile distinguere i tumori polmonari cagionati dalla esposizione all'amianto da quelli riconducibili ad altra eziologia.

Indiscutibile ed indiscusso nella comunità scientifica è, infatti, il dato per cui, a differenza dei mesoteliomi pleurici, i carcinomi polmonari hanno un'eziologia multifattoriale, il che significa che l'amianto non rappresenta la sola causa di tale patologia e certamente non la più diffusa.

Ciò comporta che una delle maggiori problematiche che si pongono nell'accertamento del nesso causale tra esposizione ad amianto e insorgenza del tumore polmonare è quella relativa alla interazione con altri agenti cancerogeni, primo fra tutti il fumo di sigaretta.

Prima di procedere alla trattazione di tale questione occorre svolgere alcune considerazioni in ordine a quanto emerso del dibattimento in ordine ai criteri per l'attribuzione all'esposizione ad amianto del tumore polmonare.

I consulenti sia del Pubblico Ministero che della Difesa degli imputati hanno rilevato come la comunità scientifica, riunendo nel 1997 a Helsinki un comitato internazionale di esperti abbia predisposto, sulla base di tutti i dati epidemiologici disponibili, una serie di criteri in base ai quali si possa definire se il singolo caso di carcinoma polmonare sia o meno da attribuire all'amianto, noti, appunto, come "criteri di Helsinki". Tali criteri prendono in considerazione sia la storia professionale del paziente che la concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro o nel tessuto polmonare. I criteri di Helsinki sono stati aggiornati e riconfermati nel 2014.

In base ai "criteri di Helsinki" il carcinoma del polmone può essere attribuito all'amianto quando il soggetto abbia subito un'esposizione di spiccata intensità (come esempi di un tale tipo di esposizione il Comitato cita la lavorazione di prodotti di asbesto, la spruzzatura di asbesto, i lavori di coibentazione con materiali di asbesto, la demolizione di vecchie costruzioni) per almeno un anno ovvero un'esposizione di intensità media (vengono fatti gli esempi dell'edilizia e della cantieristica navale) per la durata di cinque o dieci anni. Per quanto riguarda la concentrazione di amianto nel polmone, rappresenta un criterio per l'attribuzione all'amianto del carcinoma la presenza di 5.000/15.000 corpi di asbesto per grammo di tessuto secco. Il carcinoma del polmone è attribuibile all'amianto anche se uno solo dei due criteri (storia di un'esposizione professionale di una certa intensità/durata, concentrazione di fibre/corpi polmonari al di sopra della soglia citata) sia soddisfatto. Poiché le fibre di crisotilo non tendono ad accumularsi nel polmone quanto le fibre di anfiboli, in caso di esposizione a crisotilo, la storia professionale è probabilmente un indicatore di rischio più attendibile di quanto sia il conteggio dei corpi o delle fibre nel polmone. Per quanto riguarda la latenza intercorrente tra prima esposizione all'amianto e insorgenza del tumore, questa viene indicata in un tempo superiore a dieci anni.

Il prof. VIOLANTE nella sua relazione ha sottolineato come sia il documento di Helsinki che studi successivi avrebbero evidenziato la sussistenza di un "valore soglia" di esposizione cumulativa ad asbesto al di sotto del quale un ruolo anche concausale dell'asbesto nello sviluppo di un tumore del polmone non è documentato (cfr. pag. 7 relazione scritta di consulenza tecnica del prof. VIOLANTE, in atti). Sennonché, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno sottolineato come se è vero che i criteri di Helsinki hanno individuato il

valore della dose cumulativa di esposizione all'amianto (Intesa come intensità dell'esposizione moltiplicata per gli anni di esposizione) in presenza del quale è rilevabile un aumento del rischio di cancro polmonare in termini di raddoppio (esposizione cumulativa di 25 fibre/anni) gli stessi non hanno affermato che al di sotto di tale soglia detto rischio non sussiste, né ciò emergerebbe dalla letteratura scientifica successiva. Invero, in caso di livelli molto bassi di esposizione il rischio non è rilevabile con gli strumenti epidemiologici oggi disponibili. Il prof. VIOLANTE, quindi, avrebbe fornito una lettura distorta delle fonti citate che confonde il non sovrapponibile piano della rilevabilità con quello della effettiva rilevanza (cfr. in particolare pag. 19 supplemento di consulenza tecnica 17.10.2016). In ordine alla effettiva rilevanza di tale questione nel presente processo deve, tuttavia, osservarsi come secondo quanto già ricostruito nella prima parte della motivazione e come si rileverà anche nella trattazione dei singoli episodi delittuosi l'esposizione ad amianto dei lavoratori nelle Officine Casaralta è stata tutt'altro che minimale, sia per durata che per livello di esposizione.

Quanto al rapporto tra tumore polmonare ed l'asbestosi, se nei criteri di Helsinki la presenza di asbestosi, considerata certamente indicativa di pregresse esposizioni ad amianto, è stata indicata come fattore di rischio aggiuntivo nello sviluppo del tumore polmonare avendo comunque le due patologie sviluppi del tutto indipendenti, studi successivi (per la cui citazione si rimanda alla relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI /CALISTI, pagg. 97 – 99, non avendo il prof. VIOLANTE trattato specificamente tale argomento) hanno evidenziato l'insussistenza tuttavia di una correlazione necessaria tra asbestosi e tumore polmonare asbesto correlato.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno evidenziato come sia opinione condivisa nella comunità scientifica che il tumore polmonare, anche nella ipotesi in cui sia asbesto correlato, sia una patologia dose correlata e che il rischio di carcinoma del polmone sia direttamente proporzionale alla dose cumulativa, cioè all'intensità dell'esposizione moltiplicata per gli anni di esposizione; in caso di idonee esposizioni successive, tutte sono da considerare eziologicamente rilevanti. In tal senso sono stati richiamati i criteri di Helsinki nella già citata parte in cui rilevano come sia configurabile un aumento del rischio di cancro polmonare in correlazione all'aumento dell'esposizione cumulativa oltre che altri studi su diverse coorti in diversi Paesi evidenzianti, per converso, la riduzione del rischio di tumore polmonare a seguito della cessazione della esposizione. Si rileva che detti studi sono stati in parte citati dallo stesso prof. VIOLANTE nella propria relazione scritta (in particolare, gli studi Jarvholm/Astrom del 2014 e Markowitz del 2013 e 2015), ove tuttavia egli si pronuncia

nel senso della negazione della accelerazione del processo tumorale con l'incremento della dose di esposizione all'asbesto in base a quella che i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno osservato essere una interpretazione forzata e non condivisa di tali studi ed altri citati secondo le valutazioni espresse dalla comunità scientifica internazionale (cfr. in particolare pagg. 18 – 22 supplemento di consulenza tecnica 17.10.2016).

Quanto al problema del rapporto tra esposizione ad amianto e a fumo di sigaretta, come si è visto è dato pacificamente condiviso a livello scientifico e da tutti i consulenti di parte che i carcinomi polmonari hanno un'eziologia multifattoriale, non rappresentando l'amianto la sola causa di tale patologia e certamente non la più diffusa, quest'ultima dovendosi individuare nella esposizione al fumo di tabacco.

Ciò posto, in ordine alla interazione della esposizione ad amianto con quella al fumo nel processo eziologico del tumore polmonare i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno evidenziato come l'evoluzione della letteratura scientifica – di cui hanno operato una ampia e articolata citazione ed illustrazione, per la quale si rimanda alla relazione scritta in atti - abbia evidenziato la sussistenza di una interazione sinergica tra le due esposizioni, secondo un modello moltiplicativo, per cui l'effetto della doppia esposizione è maggiore della somma dei singoli effetti. Tale assunto è stato contestato dal consulente tecnico della Difesa degli imputati, il quale ha osservato come in realtà la interazione di tipo moltiplicativo tra le due esposizioni non abbia trovato conferma negli studi più recenti, che documenterebbero al contrario un effetto di tipo additivo, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di interazione; l'iniziale interpretazione degli studi di coorte effettuati nel senso dell'effetto moltiplicativo del rischio tumorale della esposizione all'asbesto in soggetti fumatori sarebbe, quindi, dovuta alla circostanza della elevata presenza nelle prime coorti esaminate (diminuita invece nelle coorti oggetto di studi più recenti) di numerosi soggetti affetti da asbestosi, essendo una interazione *"più che additiva"* tra asbesto e fumo rilevabile solo tra i fumatori affetti da asbestosi; tra gli studi su quest'ultimo punto citati dal prof. VIOLANTE vi è quello, già sopra richiamato, di Markowitz del 2013 con aggiornamento al 2015. Sennonché i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, ancora una volta, hanno sottolineato (cfr. pagg. 20 – 22 supplemento di consulenza del 17.10.2016) come il prof. VIOLANTE abbia sotto quest'ultimo punto effettuato una interpretazione forzata e fondata su citazioni parziali dello studio Markowitz (richiamando peraltro sul rapporto tra carcinoma polmonare da amianto ed asbestosi le osservazioni specificatamente effettuate sul punto e sopra già richiamate), rilevando altresì – con osservazioni ritenute pienamente fondate e condivisibili da questo Giudice - come il

consulente tecnico della Difesa degli imputati nel negare la sussistenza di una qualsiasi forma di interazione tra esposizione ad amianto ed esposizione a fumo di tabacco sia entrato in contraddizione con le risultanze degli studi che egli stesso aveva precedentemente richiamato al fine di sostenere (come sopra già evidenziato) che detta interazione doveva ritenersi insussistente al di sotto di un determinato "valore soglia" di esposizione cumulativa (cfr. pag. 7 relazione scritta di consulenza tecnica prof. VIOLANTE), il che evidentemente comporta la sussistenza invece di detta interazione in caso di superamento del valore soglia medesimo (come, appunto, lo stesso prof. VIOLANTE ha sostenuto essere stato documentato dagli studi citati).

Alle osservazioni testé sviluppate in ordine alla contraddittorietà delle posizioni assunte dal prof. VIOLANTE deve anche in questo caso rilevarsi che le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici del Pubblico Ministero in merito alla correlazione tra esposizione ad amianto e tumore polmonare in termini di dose dipendente oltre che alla sussistenza e alla natura della interazione tra esposizione ad amianto e al fumo di tabacco, sono state confermate in dibattimento – anche in relazione alla loro corrispondenza con l'orientamento adottato della comunità scientifica – anche dalle deposizioni dei due periti nominati dal Tribunale nei due precedenti e sopra citati processi "Casaralta", dott. Pietro COMBA (cfr. pagg. 202 e ss. trascrizioni udienza del 09.12.2015; testualmente: *"l'amianto è certamente un cancerogeno per l'uomo ed è in grado, da solo, di generare sia il mesotelioma nelle varie sedi che il tumore polmonare ... alcuni casi sono dovuti a una sinergia fra l'esposizione all'amianto e l'esposizione al fumo di sigaretta. Quindi si può vedere il fenomeno come un meccanismo causale o concausale ma non si può sostenere che il cancro polmonare del lavoratore all'amianto anche fumatore è ascrivibile al solo fumo di tabacco ... c'è un effetto sinergico, perché il numero complessivo di casi che emergono fra i soggetti esposti all'amianto e fumatori è superiore alla somma del numero di casi ottenuti da ognuno degli agenti"*); ancora, riferendosi al lavoro svolto nel procedimento in cui era stato nominato perito: *"alcuni sostenevano che il carcinoma polmonare da amianto richiedesse la presenza di asbestosi ... e che l'abitudine al fumo del malato di cancro polmonare esposto all'amianto fosse una spiegazione alternativa. Non è una spiegazione alternativa, ma una quota dei casi in eccesso statistico, in eccesso numerico, fra i lavoratori esposti all'amianto e fumatori dipende da una sinergia tra le due esposizioni...teorie che in quegli anni occupavano spazio nelle discussioni e poi sono cadute perché la comunità scientifica ha preso, chiaramente, altre strade"*) e dott. Stefano ROSSO (cfr. pagg. 171 e ss. trascrizioni udienza del 09.12.2015;

testualmente sul rapporto tra esposizione ad amianto e a fumo di tabacco nella insorgenza del carcinoma polmonare: *"esiste un rapporto moltiplicativo. Vale a dire, si moltiplica il rischio singolo di sviluppare un carcinoma polmonare se esposti ad asbesto con il rischio singolo di sviluppare un carcinoma polmonare se si è esposti solamente al fumo di tabacco ... ormai non lo si mette più in discussione"*).

Altre patologie neoplastiche associate all'amianto.

Il cancro della laringe.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno osservato come in relazione a questa forma di neoplasia lo IARC, già nel 2009, ha avuto modo di riconoscere una "sufficiente" evidenza scientifica delle proprietà cancerogene dell'amianto, desunta da ventinove studi di coorte lavorativa condotti su trentacinque popolazioni e quindici studi caso-controllo, gli uni e gli altri oggetto di una meta-analisi da parte dell'Istituto di Medicina della National Academy of Sciences degli US, i cui risultati sono congruenti in termini di proprietà dell'amianto di innescare tale tipologia di tumore.

Successivamente alla valutazione da parte dello IARC sono stati pubblicati alcuni lavori che hanno confermato l'associazione (in particolare uno studio di coorte su lavoratori svedesi nel settore dell'edilizia e altro studio di coorte effettuato su lavoratori cinesi in una azienda tessile che ha usato crisotilo), illustrati nella relazione di consulenza scritta dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Questi ultimi hanno altresì osservato come gli effetti congiunti del fumo di tabacco e dell'esposizione ad amianto nell'ambiente di lavoro siano invece stati studiati in misura assai minore di quanto è stato fatto in merito al cancro polmonare, occorre evidenziare come gli stessi siano stati studiati in misura assai minore di quanto è stato fatto in merito al cancro polmonare, operando i consulenti tecnici del Pubblico Ministero riferimenti di letteratura cui si rinvia.

In definitiva, hanno osservato i consulenti tecnici TERRACINI/CALISTI come gli studi successivi alla monografia IARC sopra citata confermino l'evidenza della potenzialità dell'amianto di causare cancro alla laringe, precisando che *"nei paesi tradizionalmente industrializzati, rispetto al fumo di tabacco probabilmente il contributo dato dalle esposizioni professionali ad amianto è modesto, ma è probabile che tra le due esposizioni si verifichino meccanismi di reciproco potenziamento"*.

Le osservazioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero in ordine alla incidenza della esposizione all'asbesto nello sviluppo del cancro della laringe non sono state sostanzialmente contestate dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, che ha a sua volta richiamato nella propria relazione scritta lo studio dell'Istituto di Medicina della National Academy of Sciences USA, osservando comunque che il più importante fattore di rischio per l'insorgenza del tumore alla laringe è costituito dal fumo di tabacco, associato o meno al consumo di bevande alcoliche, citando sul punto bibliografia specifica.

Anche con riferimento alla patologia in esame si osserva come le osservazioni sopra indicate sulla correlazione tra esposizione all'amianto e sviluppo del tumore alla laringe siano prive di effettiva rilevanza sotto l'aspetto individuale nel presente processo, atteso che agli imputati è contestato un unico omicidio colposo asseritamente conseguente a tale tipo di neoplasia – quello di CONTI Renato (n. 82 imputazione) – in relazione al quale, tuttavia, come di seguito meglio si vedrà, la predetta diagnosi quale causa del decesso è stata valutata non sufficientemente attendibile dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Il tumore al colon

In ordine alla correlazione tra esposizione all'asbesto ed insorgenza di tumori all'intestino crasso (colon e retto) i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno osservato come già nel 1964 uno studio di Irving Selikoff in ordine ad una coorte di lavoratori addetti alla coibentazione avesse evidenziato un eccesso di tumori all'intestino crasso con un rapporto tra durata dell'esposizione e rischio.

Ciò premesso, sempre i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno rilevato come uno studio IARC del 2010 sulla base della letteratura scientifica disponibile abbia valutato "limitata" l'evidenza della cancerogenicità dell'amianto per l'intestino crasso; seppure detto studio ponga, quindi, detta evidenza in posizione superiore ad un livello di non valutabilità, la stessa non raggiunge un livello di "sufficienza".

Studi successivi – espressamente citati e sinteticamente illustrati dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero – non avrebbero apportato sostanziale elementi di novità al giudizio espresso con lo studio IARC del 2010, per cui se da un lato sussiste un corpo di indizi scientifici indicativi che l'esposizione ad amianto in ambiente lavorativo abbia la potenzialità di indurre cancro all'intestino crasso, pur tuttavia gli stessi si presentano "non completamente convincenti" (cfr. pagg. 140 e 141 relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI/CALISTI).

Nessuna osservazione in merito al rapporto tra esposizione all'asbesto ed insorgenza di tumori all'intestino crasso (colon e retto) è stata svolta dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, che non ha trattato detto argomento nella propria relazione scritta.

Considerazioni conclusive

In definitiva, con riferimento alle patologie neoplastiche asbesto correlate (in particolare mesotelioma e tumore del polmone) è emerso dal dibattito che le stesse devono ritenersi dose dipendenti, nel senso sopra indicato.

Sotto il profilo causale ciò comporta che tutte le esposizioni ad amianto avvenute nella fase della induzione avrebbero concorso alla formazione della c.d. dose cumulativa che ha comportato l'insorgenza oltre che la durata della latenza cd. convenzionale della malattia che ha portato al decesso del soggetto.

Nel caso di tumore del polmone, inoltre, nonostante la natura multifattoriale di detta patologia, per la cui insorgenza certamente possono rilevare altri fattori, primo fra tutti la esposizione al fumo di tabacco - circostanza quest'ultima rilevante nel presente processo atteso che, come si vedrà, alcuni lavoratori colpiti da tumore del polmone sono risultati essere fumatori - l'accertata interazione in senso moltiplicativo tra l'esposizione ad asbesto e quella al fumo di sigaretta comporta che la presenza di quest'ultima non esclude di per sé la rilevanza causale della prima, laddove vi sia stata una durata della esposizione ad amianto corrispondente o superiore a quella minima richiesta per l'espletamento di efficacia di tale agente cancerogeno, come sopra evidenziato. Ciò in conformità, peraltro, ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. , tra le altre, Cass. Sez. 4, 21.06.2013 n. 37762, per cui *"in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale"*, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra l'esposizione dei lavoratori al cromo esavalente ed il loro decesso, pur se alcune delle vittime avevano l'abitudine al fumo di sigaretta, di per sé fattore causale alternativo di potenziale innesco del tumore polmonare).

La natura dose dipendente delle patologie si cui trattasi comporta, altresì, che nella valutazione del nesso causale con riferimento ai singoli delitti di omicidio colposo contestati, una volta accertata la correttezza della diagnosi di mesotelioma o tumore polmonare e la correlazione di dette patologie con l'intervenuto decesso nonché l'intervenuta pregressa esposizione del lavoratore all'asbesto, deve riconoscersi rilevanza alle condotte colpose dei titolari della posizione di garanzia intervenute nel periodo intercorso tra la data della prima esposizione e quella della diagnosi (ovvero nel periodo cd. di latenza convenzionale), con la sola esclusione nel caso del mesotelioma delle esposizioni eventualmente maturate nel periodo di durata media della latenza propriamente detta, come sopra rilevato.

Ciò in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità – in particolare in materia di delitti colposi connessi all'esercizio della attività medica ovvero alla insorgenza di malattie professionali - per cui in materia di accertamento del nesso causale lo stesso deve essere riferito non solo al verificarsi dell'evento ma anche alla natura e ai tempi dell'offesa al bene giuridico tutelato, assumendo quindi rilevanza anche quelle condotte che risultino avere contribuito alla accelerazione dei tempi di latenza di una malattia o una significativa anticipazione dell'evento mortale (cfr. , tra le altre, Cass. Sez. 4, 02.10.2008 n. 40924).

Ciò è stato posto in discussione dalla Difesa degli imputati, che – come sopra rilevato – ha ricollegato alla impossibilità sotto il profilo scientifico, sopra ampiamente richiamata, di determinare il periodo di completamento dell'induzione della patologia tumorale (oltre al quale si apre la latenza propriamente detta, fase in cui, anche qui come già ampiamente sottolineato, ulteriori esposizioni all'agente cancerogeno non assumono più rilevanza) la impossibilità di attribuire rilevanza causale alle condotte ancorché colpose dei titolari della posizione di garanzia nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi sia stato un avvicendamento nella titolarità stessa. A sostegno della proprio assunto la Difesa ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di merito, in parte integralmente versate in atti.

Detta impostazione, tuttavia, non può essere accolta. Ciò proprio in ragione dei principi generali in materia di accertamento del nesso di causalità sopra richiamati e specificati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. Una volta individuata – con le modalità e tutte le cautele indicate dalla citata giurisprudenza di legittimità – una legge scientifica di copertura che si ritiene idonea ed applicabile al caso di specie, il successivo passaggio applicativo induttivo non può inerire l'accertamento della sussistenza in concreto di elementi che la legge scientifica stessa ritiene non verificabili (quali, nel caso di specie, il momento di completamento dell'induzione tumorale) bensì al contrario quegli elementi che la legge

scientifica di copertura richiamata ritiene significativi (nel caso di specie la correttezza della diagnosi della patologia tumorale che viene in rilievo, la intervenuta esposizione all'agente cancerogeno costituito dall'asbesto e relativa durata, la assenza di fattori interagenti in via alternativa). Diversamente ragionando si giungerebbe a conclusioni inaccettabili sotto il profilo logico prima ancora che giuridico.

In questo senso, peraltro, sembra essersi espressa anche la giurisprudenza di legittimità nel momento in cui ha confermato sentenze di merito relative a casi simili ove si era verificato un avvicendamento nelle posizioni di garanzia e che, adottata la tesi della dose dipendenza della patologia tumorale dose correlata, avevano riconosciuto la irrilevanza di detto avvicendamento ad escludere il valore di concausa alle condotte colpose del singoli titolari (Cass. Sez. 4, 24.04.2012 n. 33311, Ramacciotti ed altri, per cui *"in tema di omicidio colposo in danno di lavoratori o loro familiari esposti ad amianto e deceduti per tumore polmonare, il nesso causale tra l'esposizione e l'evento infausto può ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia"*). La Corte - che si è pronunciata su fattispecie nella quale è stata ritenuta la penale responsabilità degli imputati per la prolungata esposizione dei dipendenti alle sostanze tossiche, per la promiscuità lavorativa in ambienti angusti, per l'assenza di strumenti di protezione individuali e per l'omessa adozione di misure di riduzione delle polveri - ha in motivazione espressamente qualificato privo di pregio *"l'asserto secondo il quale il giudice di merito non avrebbe considerato che nel corso del tempo si erano alternate le varie posizioni di garanzia. Trattasi, invero, di questione irrilevante, stante che le singole condotte degli imputati devono considerarsi concausa dell'evento morte e, pertanto, sul piano penalistico l'osservazione è influente"*. Sulla irrilevanza delle individuazione del momento dell'induzione ai fini dell'accertamento causale delle patologie tumorali asbesto correlate si veda altresì - seppure riferita ad ipotesi in cui non vi era stato un avvicendamento delle posizioni di garanzia - Cass. Sez. 4, 22.03.2012 n. 24997, Pittarello, per cui *"sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche*

quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita"; in applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, confermando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo degli imputati, legali rappresentanti di una ditta, per avere adibito il dipendente ai lavori di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dalla legge, determinando la morte dello stesso lavoratore per mesotelioma pleurico).

In definitiva, nella disamina dei singoli casi oggetto del presente procedimento dovrà di seguito procedersi a verificare l'esistenza della singola neoplasia in base a criteri di certezza diagnostica e nei casi di omicidio del suo effetto causale sul decesso nonché la esistenza di una pregressa esposizione ad asbesto nell'ambito della attività lavorativa prestata presso le Officine di Casaralta (in riferimento alla tipologia di attività produttiva e alle mansioni svolte) che, sulla base delle leggi scientifiche di copertura individuate, possa assumere rilievo sotto il profilo causale nella insorgenza della patologia riscontrata (e, quindi, nei casi di omicidio, del decesso) oltre che la assenza di fattori causali alternativi.

PARTE TERZA

LE POSIZIONI DI GARANZIA E LA COLPA

Le posizioni di garanzia.

Si è già visto trattando del problema causale, come il concetto di posizione di garanzia nei reati commissivi impropri è strettamente connesso alla titolarità dell'obbligo giuridico di impedire l'evento di cui all'art. 40 co. 2 c.p., laddove nei reati commissivi assume un significato più ampio, attinente alla sfera di responsabilità di un determinato soggetto, potendo comunque articolarsi sia come "obbligo di protezione" di uno specifico bene da qualsiasi possibile pericolo che ne attenti la integrità che come "obbligo di controllo" in relazione a determinate fonti di pericolo per la tutela di tutti i beni che potrebbero essere offesi.

In ogni modo la posizione di garanzia – per la cui attribuzione la giurisprudenza ha chiarito la possibilità di ricorrere a criteri sia formali (ancorati ad una fonte giuridica, anche negoziale – cfr. Cass. Sez. 4, 10.06.2010 n. 38991, Quaglierini) che sostanziali (cfr., su quest'ultimo punto, Cass. Sez. 4, 05.04.2013 n. 50606, per cui *"la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento può consistere anche in un'assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela fondata su un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene*

protetto"; cfr. , altresì, Cass. Sez. 4, 12.01.2017 n. 18090) - secondo quanto insegnato dalla più recente giurisprudenza di legittimità può delinearsi in capo ad un soggetto - in presenza degli altri presupposti, costituiti dalla presenza di un bene giuridico necessitante di protezione in quanto il titolare non è in grado di procedervi da sé e la presenza di una fonte giuridica anche negoziale che abbia la finalità di tutelarlo - qualora costui abbia *"mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato"*; un soggetto, quindi, può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito (cfr. Cass. Sez. 4, 10.06.2010 n. 38991 cit.).

Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali la posizione di garanzia fondamentale individuata dalla normativa in materia di prevenzione e protezione è quella del datore di lavoro.

La giurisprudenza di legittimità, anche la più recente, in ordine alla distinzione tra la sfera di responsabilità del datore di lavoro e quella delle altre figure individuate dalla legge quali titolari dei doveri di prevenzione (dirigente e preposto), ha chiarito che *"ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo"* (Cass. Sez. 4, 04.04.2017 n. 22606; in motivazione la Corte ha precisato che l'impiego di un macchinario di elevata pericolosità privo dei requisiti generali di sicurezza, per la natura della norma prevenzionale violata, rientra nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario. Tale giurisprudenza si pone in coerenza con altra precedente della medesima Sezione Quarta - cfr. , in particolare, Cass. Sez. 4, 06.05.2016 n. 24136 - oltre che delle Sezioni Unite - cfr. Sezioni Unite 24.04.2014 n. 38343, cd. ThyssenKrupp, cit.).

Nelle società di capitali - quali le Officine di Casaralta, per la cui evoluzione societaria si rimanda a quanto sopra già evidenziato in base alle risultanze delle note informative della Guardia di Finanza acquisite agli atti sull'accordo delle parti e dalla consulenza tecnica collegiale effettuata su incarico del Pubblico Ministero dal dott. Simone CALCAGNO e dal dott. Pasquale RIVELLA - il potere amministrativo gestionale proprio del datore di lavoro è conferito al Consiglio di Amministrazione.

La giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione a fattispecie relativa a patologie conseguenti alla esposizione ad amianto, ha da tempo chiarito che *"nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega"* (Cass., Sez. 4, 11.07.2002 n. 988, Macola. Come si è detto, la fattispecie esaminata dalla Corte era relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri; la Corte ha ritenuto, pur a fronte dell'esistenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria amministrazione, e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, il cui radicale mutamento - per l'onerosità e la portata degli interventi necessari - sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. Nello stesso senso Cass., Sez. 4, 11.12.2007 n. 6280, oltre che Cass., Sez. 4, 10.06.2010 n. 38991 cit. che, nel richiamare i sopra citati precedenti e ancora una volta in materia di patologie connesse alla esposizione professionale ad amianto, ha ribadito che *"anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega...* Ciò è in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 2392 c.c. , in tema di s.p.a. e vigente all'epoca dei fatti. Tale disposizione, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, stabilisce che anche se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti *"sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione..."*). Deve, inoltre, essere richiamata la giurisprudenza di legittimità che, proprio in materia di infortuni sul lavoro, ha chiarito come *"in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità*

dell'amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente" (Cass., Sez. 4, 11.11.2014 n. 49732. In motivazione la Corte ha chiarito che *"ove si ritenesse esonerato da responsabilità colui che formalmente assume uno dei ruoli, in ragione della sua apparenza, si consentirebbe attraverso l'interposizione fittizia di vanificare la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall'ordinamento deboli e bisognevoli di protezione. L'esigenza imprescindibile connessa alle norme di salvaguardia nei confronti di terzi, nella specie finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro, impone, infatti, salva restando la possibilità di cumulo con le responsabilità di altri soggetti, l'attribuzione a colui che si interpone, in prima persona, dei doveri di garanzia che derivano dal ruolo rivestito. Va considerato, d'altra parte, che sulle garanzie connesse alle attribuzioni di ruolo fanno affidamento i garantiti, i quali devono essere esonerati dall'onere di accertare compiutamente il fondamento del potere di colui che formalmente si presenta come titolare di una posizione di garanzia nei loro confronti. La funzione di garanzia, pertanto, non può che derivare direttamente dall'assunzione formale del ruolo, senza possibilità per colui che si presenta come garante di invocare la mera apparenza quale ragione di esonero da colpa (Cass. Sez. 4, n. 35120 del 2013). La responsabilità del titolare apparente della posizione di garanzia si evidenzia ancor più in situazioni in cui, come nella specie, la condizione di pericolo cui il lavoratore si trovi esposto sia connessa a carenze dell'impianto di produzione gravi e molteplici, come tali immediatamente percepibili da chiunque senza particolari indagini"*.

La Corte di Cassazione ha, altresì, affrontato il problema della delega di funzioni in ordine alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o malattie professionali eventualmente conferita dal datore di lavoro, attualmente disciplinata dall'art. 16 D.leg.vo 81 del 2008 (il quale prevede che la stessa, se non espressamente esclusa, è ammessa a condizione che risulti da atto scritto recante data certa, che sia conferita a soggetto dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza connessi dalla natura specifica delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione e gestione oltre che controllo connessi alle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e, infine, che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Il medesimo articolo di legge prevede altresì che *"la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite"*). Sul punto viene in considerazione primariamente la pronuncia delle Sezioni Unite



24.04.2014 n. 38343 (cd. ThyssenKrupp, già ampiamente citata in punto di causalità), la quale ha chiarito che *"in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.leg.vo n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa"*.

In linea con la citata sentenza delle Sezioni Unite si pone la pur precedente giurisprudenza della quarta sezione, per cui *"in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. Nel caso di specie, come si evince dalla contestazione e dalle emergenze della istruttoria dibattimentale esposte nelle sentenze di merito, la violazione della disposizioni sull'igiene del lavoro erano talmente gravi, reiterate e "strutturali", da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, che non sottraevano i suoi componenti da obblighi di sorveglianza e denuncia"* (Cass. Sez. 4, 10.06.2010 n. 38991, Quaglierini, cit. . Nello stesso senso Cass. Sez. 4, 06.12.2013 n. 4968, per cui *"in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali"*. In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società, pur in presenza di una

delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull'igiene del lavoro conferita ad altro componente del consiglio di amministrazione, in quanto le lesioni occorse al lavoratore erano dipese dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche afferenti un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo, mai sottoposto ad adeguata considerazione e neanche considerato nel documento di valutazione dei rischi). Sempre in materia di delega di funzioni va poi richiamata quella giurisprudenza di legittimità per cui *"in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge"* (Cass. Sez. 4, 04.04.2017 n. 22606, inerente una fattispecie relativa al rilascio di una delega priva di elementi che consentissero di verificarne con certezza l'epoca del conferimento e caducata in seguito al mutamento dell'organo di governo dell'ente).

Così richiamati i principali orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di posizione di garanzia, con particolare riferimento alla materia inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali che qui viene in considerazione, deve procedersi all'esame della posizione degli odierni imputati.

È dato pacifico ed incontestato in quanto emerge dalla stessa documentazione societaria in atti che REGAZZONI Anna Maria, ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Carlo hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione nei periodi indicati in imputazione nelle società Officine di Casaralta s.p.a. e Casaralta s.p.a., che (come evidenziato nella prima parte della trattazione, che qui sul punto si richiama) si sono succedute nella gestione della attività produttiva nello stabilimento di Bologna, via Ferrarese, nei periodi in cui nell'ambito della stessa vi fu la presenza di amianto (anche su questo punto si richiama la ricostruzione operata nella prima parte della trattazione).

In particolare, REGAZZONI Anna Maria (sorella minore di REGAZZONI Giorgio e REGAZZONI Piero) ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione nella società Officine di Casaralta s.p.a. dal 30.04.1955 al 22.10.1979 e nella società Casaralta s.p.a. dal 22.10.1984 al 19.04.1993. Dal 22.10.1984 al 09.12.1993 REGAZZONI Anna Maria è stata componente del consiglio di amministrazione anche nella "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." (nuova denominazione, a far data dal 24.07.1984, delle Officine di Casaralta s.p.a.), che dal 19.04.1993 ha incorporato la "Casaralta s.p.a." assumendone la denominazione.

Si rileva, inoltre, che nelle Officine di Casaralta s.p.a. REGAZZONI Anna Maria in data 18.05.1977 ha ricevuto incarico dal Consiglio di Amministrazione per il controllo della

attività amministrativa e commerciale della società, con particolare riferimento al movimento finanziario ed ai rapporti che determinano la assunzione di impegni e di debiti o l'insorgenza di crediti e di diritti di qualunque natura; detto incarico è stato mantenuto sino alla cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione.

ZUCCHINI Carlo Filippo (figlio di REGAZZONI Anna Maria) ha rivestito la carica di consigliere del consiglio di amministrazione nella società Officine di Casaralta s.p.a. dal 22.10.1979 (succedendo alla madre) al 22.10.1984 (data in cui vi è stata la dimissione collettiva del consiglio di amministrazione a seguito della incorporazione, avvenuta in data 24.07.1984, della controllante "VIRCA s.p.a." con mutamento del nome sociale in "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a.") e dal 22.10.1984 al 15.04.1985; a partire da tale ultima data egli ha rivestito la carica di amministratore delegato sino al 09.12.1993, data di incorporazione della società di cui trattasi nella "FIREMA Trasporti s.p.a.", precisandosi che dal 19.04.1993 la "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." ha incorporato la "Casaralta s.p.a." assumendone la denominazione. Nella "Casaralta s.p.a." - costituita in data 28.04.1980 e ricevente con decorrenza dall'01.10.1980 il conferimento dalla "Officine di Casaralta s.p.a." del complesso aziendale di via Ferrarese - ZUCCHINI Carlo Filippo ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 27.10.1980 al 26.05.1986 e di amministratore delegato da quest'ultima data sino al 19.04.1993 (data di incorporazione della società nella "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a.").

Quanto, infine, a REGAZZONI Carlo, egli nella società "Officine di Casaralta s.p.a." ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 18.05.1977 al al 22.10.1984 (data in cui vi è stata la dimissione collettiva del consiglio di amministrazione a seguito della incorporazione, avvenuta in data 24.07.1984, della controllante VIRCA s.p.a." con mutamento del nome sociale in "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a.") e dal 22.10.1984 al 15.04.1985; a partire da tale ultima data egli ha rivestito la carica di amministratore delegato sino al 09.12.1993, data di incorporazione della società di cui trattasi nella "FIREMA Trasporti s.p.a." - precisandosi che dal 19.04.1993 la "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." ha incorporato la "Casaralta s.p.a." assumendone la denominazione.

Nella "Casaralta s.p.a." - costituita in data 28.04.1980 e ricevente con decorrenza dall'01.10.1980 il conferimento dalla "Officine di Casaralta s.p.a." del complesso aziendale di via Ferrarese - REGAZZONI Carlo ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 27.10.1980 al 26.05.1986 e di amministratore delegato da quest'ultima

W

data sino al 19.04.1993 (data di incorporazione della società nella "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a.").

Si rileva, inoltre, che nelle Officine di Casaralta s.p.a. REGAZZONI Carlo in data 18.05.1977 - contestualmente, quindi, con l'entrata nel Consiglio di Amministrazione - ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione stesso incarico di sorveglianza e di assistenza all'attività di studio e di progettazione anche con riferimento ai problemi di organizzazione e di gestione della produzione.

Si rileva, inoltre, dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." (denominazione assunta dalla società "Officine di Casaralta s.p.a." dal 24.07.1984 a seguito della incorporazione della controllante VIRCA s.p.a.) del 22.10.1984, il riconoscimento sia a ZUCCHINI Carlo Filippo che a REGAZZONI Carlo di compensi aggiuntivi connessi ad incarichi di controllo ed assistenza a società controllate, specificamente indicate nel verbale stesso.

Premesso quanto sopra in relazione alla posizione degli imputati, devono richiamarsi altri dati emergenti dalla documentazione aziendale acquisita in atti oltre che dal testimoniale dibattimentale che rilevano in relazione all'argomento in esame.

In particolare, emerge dai relativi verbali del Consiglio di Amministrazione, in atti, che nell'ambito della società "Officine di Casaralta s.p.a." in data 31.07.1970 ai due amministratori delegati REGAZZONI Giorgio e REGAZZONI Piero e in data 27.04.1972 al consigliere FARINA Carlo (a seguito del decesso di REGAZZONI Piero e in sostanziale sostituzione di quest'ultimo, con contestuale conferma degli incarichi già conferiti a REGAZZONI Giorgio), costui contestualmente nominato direttore generale (carica precedentemente non esistente nella società), venivano conferiti incarichi gestionali con conferimento di ampi poteri sia di tipo amministrativo che produttivo oltre che inerenti il personale. Detti incarichi, come emerge dai verbali citati, avevano natura gestionale e non inerivano direttamente e specificatamente i poteri e le responsabilità in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Dal già citato verbale del 22.10.1984 del Consiglio di Amministrazione della società "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." (denominazione assunta dalla società "Officine di Casaralta s.p.a." dal 24.07.1984 a seguito della incorporazione della controllante VIRCA s.p.a.) emerge che REGAZZONI Giorgio in qualità di Presidente avrebbe esercitato con firma libera tutti i poteri ordinari e straordinari *"con esclusione di quanto per legge o per statuto sia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione"*, laddove al consigliere

FARINA Carlo venivano ratificati i poteri di amministratore delegato e gli incarichi già conferiti con la citata delibera del 27.04.1972. Deve, in ogni modo, richiamarsi quanto sopra già evidenziato in ordine alla circostanza che la "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a." nel 1984 non gestiva il complesso aziendale di via Ferrarese, conferito con decorrenza dall'01.10.1980 dalla società "Officine di Casaralta s.p.a." (che dal 24.07.1984 aveva mutato denominazione in "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a.") alla "Casaralta s.p.a.", solo in data 19.04.1993 incorporata nella società nella "Finanziaria Casaralta VIRCA s.p.a."

Per quanto attiene a deleghe funzionali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si rileva che è stata acquisita in atti una lettera del direttore di produzione ANSALONI Giuliano datata 13.06.1977 (riprodotta in copia all'allegato A-325 della relazione scritta dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero dott. Simone CALCAGNO e dott. Paolo RIVELLA), di accettazione di un incarico di *"responsabile dell'attuazione e osservanza delle norme antinfortunistiche"* conferitogli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.05.1977. Si rileva che la data riportata nella lettera citata, per il resto interamente dattiloscritta, è cancellata a mano con un doppio tratto di penna. Si rileva, altresì, che in data 18.05.1977 risulta essersi effettivamente tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione, ma il relativo verbale, in atti (riprodotto in copia all'allegato A-322 della relazione scritta dei consulenti tecnici CALCAGNO/RIVELLA), non risulta menzionare alcun incarico da affidare ad ANSALONI Giuliano né viene trattato l'argomento della prevenzione infortuni. Deve, inoltre, rilevarsi che detta lettera di accettazione non è sottoscritta.

È, inoltre, in atti una lettera a firma di ANSALONI Giuliano (in questo caso debitamente sottoscritta) datata 20.06.1977 (allegata anch'essa in copia alla consulenza tecnica CALCAGNO/RIVELLA sub A-326), nella quale il predetto comunica le proprie osservazioni e perplessità rispetto all'incarico propostogli con *"delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 18.05.1977"*. In detta lettera si legge infatti, tra l'altro: *"Prendo atto con soddisfazione e preoccupazione nello stesso tempo della delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 18.05.1977, con la quale viene conferito allo scrivente un nuovo incarico nell'ambito della società stessa a soli tre mesi dal giorno in cui ho assunto l'incarico di Direttore di Produzione" (...)* *"Come responsabile, nello stesso tempo della infortunistica, dovrei impostare la mia attività con quel dosaggio di prudenza che potrebbe avere anche un effetto frenante sul dinamismo produttivo. Questo soprattutto per il fatto che il Consiglio mi conferisce anche il dovere di studiare le soluzioni più idonee per ogni evenienza, mettendomi quindi in una condizione di dover pensare, prima dell'aspetto tecnico, all'aspetto*

infortunistico, dal momento che gli effetti sulla mia responsabilità in questo campo hanno conseguenze maggiori...".

Si rileva che è, altresì, in atti (riprodotto in copia all'allegato A-57 della relazione scritta dei consulenti tecnici CALCAGNO/RIVELLA) un successivo verbale del Consiglio di Amministrazione delle "Officine di Casaralta s.p.a." del 15.12.1977 da cui emerge che in quella data venne affrontata la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della *"designazione del dirigente incaricato dell'attuazione degli incombenti di legge e della sorveglianza sulla corretta applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni"*. Su proposta di FARINA Carlo, che lo indicava quale dirigente più qualificato ad assumere l'incarico, il Consiglio di Amministrazione deliberava di conferire al direttore di produzione ANSALONI Giuliano, i seguenti compiti e poteri: *"adottare tutte le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza del lavoro in ogni reparto o ufficio ed a prevenire il verificarsi di sinistri negli stessi ricorrendo anche, in forma coordinata, all'opera di consulenti specializzati esterni"*; *"disporre ed esigere che i responsabili di reparto o servizio ed i lavoratori siano a conoscenza dei rischi specifici, delle norme antinfortunistiche, delle misure approntate, ed osservino le stesse"*; *"disporre la sospensione del lavoro ove si manifesti pericolosità dello stesso per carenza di dispositivi antinfortunistici, dandone avviso alla Direzione Generale"*; *"comunicare alla Direzione Generale i programmi di attuazione delle misure di sicurezza e, nell'ambito di questi, potrà dare direttamente disposizione per l'effettuazione delle relative spese, salvo l'obbligo di ratifica per le spese di rilevante entità"*. Il Consiglio di Amministrazione incaricava quindi FARINA Carlo di *"prendere i necessari accordi col sig. Ansaloni e di addivenire alla stesura di un apposito ordine di servizio"*. Nulla, tuttavia, emerge dagli atti relativamente ad una eventuale accettazione di ANSALONI Giuliano.

Ancora, è in atti un ordine di servizio non numerato e non firmato, datato 29.05.1978, (allegato in copia *sub* A-324 relazione scritta dei consulenti tecnici CALCAGNO/RIVELLA), che fa riferimento ad una decisione del Consiglio di amministrazione del 27.04.1978 (data ancora diversa da quelle indicate nei documenti precedenti), relativa a conferimento ad ANSALONI Giuliano di incarico per la supervisione dell'applicazione delle norme antinfortunistiche (nei medesimi termini e con gli stessi poteri di cui al verbale del 15.12.1977). Anche in questo caso non risulta una formale accettazione dell'incarico da parte di ANSALONI Giuliano.

Sul punto deve, infine, richiamarsi la testimonianza dibattimentale di ANSALONI Giuliano, da cui è emerso che egli, pur avendo effettivamente ricevuto proposte in tal senso, non ebbe

mai ad accettare alcun incarico in materia di prevenzione infortuni (cfr. pagg. 59 - 60 trascrizioni udienza del 23.11.2015).

La Difesa degli imputati al fine di confutare la sussistenza in capo agli stessi della contestata posizione di garanzia ha dedotto diversi argomenti. In primo luogo la posizione rivestita all'interno del Consiglio di Amministrazione, non caratterizzata (per quanto riguarda ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Carlo, quantomeno nel periodo di interesse) da deleghe gestionali; l'avvenuto conferimento di dette deleghe in favore di altri soggetti, in particolare REGAZZONI Giorgio e FARINA Carlo, in effetti attinti da altri procedimenti penali e comunque destinatari di tutti i verbali di prescrizione in materia di violazione della normativa antinfortunistica e di prevenzione delle malattie professionali nel corso del tempo elevati dalla competente Autorità sanitaria proprio in virtù di tale loro posizione; la presenza in materia antinfortunistica di delega funzionale sostanzialmente se non formalmente assunta da ANSALONI Giuliano (quantomeno dal 1977 e perciò rilevante per le posizioni di ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Carlo); il carattere meramente formale ed apparente della posizione rivestita da tutti gli imputati quantomeno nel periodo di interesse, essendo REGAZZONI Anna Maria una "casalinga" sostanzialmente dedita in azienda a meri ruoli di rappresentanza (quali le feste aziendali ed occasioni similari) e comunque da tempo gravata da precarie condizioni di salute tali da allontanarla sostanzialmente dalla gestione aziendale, laddove ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Carlo sarebbero anch'essi sostanzialmente rimasti estranei alla effettiva gestione aziendale nei primi anni del loro ingresso nel Consiglio di Amministrazione in ragione della giovane età e della inesperienza.

Detti argomenti, tuttavia, sono tutti o contraddetti dalle risultanze dibattimentali o in contrasto con gli orientamenti espressi nelle questioni di interesse dalla giurisprudenza di legittimità già sopra citata.

Del tutto inconsistente, infatti, deve ritenersi l'argomento inerente la presunta delega funzionale in favore di ANSALONI Giuliano. Aldilà delle dichiarazioni in senso negatorio dell'interessato non vi è, infatti, alcun elemento di prova certo, in primo luogo sul piano documentale, che porti ad affermare che la delibera in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 15.12.1977 ed emergente dal relativo verbale di riunione in atti sia stata seguita da accettazione dell'interessato, che già precedentemente, nel giugno dello stesso anno, aveva già presentato osservazioni critiche rispetto a precedente incarico conferitogli (forse) nel precedente mese di maggio; né, tantomeno, vi sono elementi precisi (né in relazione al contenuto né in ordine alla accettazione dell'interessato) con riferimento ad ulteriore

h

analogo incarico conferito in data 27.04.1978 (si osserva, peraltro, che sotto il profilo logico la necessità di un nuovo incarico sembrerebbe sottintendere la assenza o non operatività di incarichi precedenti). Non possono, infatti, certamente valere quale "confessione" di una avvenuta accettazione sotto il profilo sostanziale le dichiarazioni testimoniali dello stesso ANSALONI Giuliano che, dopo avere espressamente negato di avere mai accettato alcuna delega in materia antinfortunistica, ha dichiarato di essersi comunque sempre preoccupato nell'espletamento del proprio incarico di direttore di produzione di verificare il rispetto della normativa in materia da parte dei lavoratori a lui sottoposti (cfr. pagg. 59 – 60 trascrizioni udienza del 23.11.2015); aldilà di ogni considerazione sulla genericità di tali affermazioni, è del tutto evidente che esse ineriscono il diligente svolgimento in via generale delle proprie mansioni direttive che l'ANSALONI ha cercato di attribuire a sé stesso e non già l'avvenuta accettazione di un incarico specifico che lo stesso ANSALONI, come testé evidenziato, ha espressamente negato di avere mai accettato e svolto.

Mancano, quindi, con riferimento alla realtà aziendale di cui trattasi, i requisiti minimi non solo di validità ma prima ancora di certezza in ordine al conferimento di qualsivoglia delega funzionale da parte del datore di lavoro di compiti in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori in favore di chicchessia, tantomeno di ANSALONI Giuliano. È appena il caso di osservare, peraltro, che l'eventuale (e non provato) conferimento di deleghe siffatte da parte del datore di lavoro non esime lo stesso dall'esercitare i relativi poteri di vigilanza, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, in ordine al cui esercizio nell'ambito delle Officine di Casaralta s.p.a. e in Casaralta s.p.a. non vi è traccia, come peraltro sottolineato anche dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero dott. Simone CALCAGNO e dott. Paolo RIVELLA che hanno proceduto ad esaminare tutta la documentazione aziendale disponibile.

L'argomento relativo alla presunta delega in favore di ANSALONI Giuliano introduce, altresì, le osservazioni relative all'ulteriore argomento difensivo connesso alla concentrazione dell'esercizio effettivo dei poteri gestionali nelle mani di alcuni consiglieri, rivestenti la qualifica di presidente, amministratore delegato e direttore generale.

Sul punto deve in primo luogo osservarsi che, come si è visto, nessuna competenza specifica in materia antinfortunistica emerge dagli atti aziendali essere mai stata conferita a dette figure, cui sono stati invece conferiti poteri gestionali ordinari seppure certamente ampi. Ciò è comprovato altresì proprio dai citati documenti relativi al conferimento della presunta delega in favore di ANSALONI Giuliano, nella misura in cui le relative delibere risultano essere state



adottate proprio dal Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale (seppure, quantomeno l'unica documentata, quella del 15.12.1977, su proposta di FARINA Carlo), cui in effetti lo stesso ANSALONI Giuliano si rivolgeva nell'esporre le proprie osservazioni critiche (nota del 20.06.1977, cit.).

Aldilà delle osservazioni che precedono si deve, inoltre, richiamare la già citata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, come si è visto, che in caso di società di capitali gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, potendo una eventuale delega di gestione conferita ad alcuni componenti ridurre ma non escludere completamente la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione stesso, che rimane titolare dei generali doveri di controllo sul generale andamento della gestione, anche al fine di procedere al necessario intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. Orbene, nel caso di specie ciò che viene contestato agli imputati – come già chiarito nella parte di trattazione relativa al nesso di causalità - è in primo luogo il fatto di avere contribuito ad adottare scelte produttive implicanti l'utilizzo dell'amianto con modalità operative comportanti per i lavoratori un'ampia e nociva esposizione, in ordine alla quale non vi è stata una adeguata valutazione dei rischi. Orbene, come già chiarito nella prima parte della trattazione, ove si è ripercorsa la storia produttiva di Casaralta, l'impiego di amianto nelle lavorazioni si è presentato come strettamente connesso alle più fondamentali scelte produttive dell'azienda, quali quella di acquisire le commesse delle Ferrovie dello Stato (e, in misura minoritaria, di altre aziende ferroviarie o tranviarie) per la produzione di nuovi rotabili che, quantomeno sino alla metà degli anni settanta, prevedevano la coibentazione degli stessi con amianto a spruzzo nonché quella, maturata successivamente, di sviluppare e privilegiare la attività di ristrutturazione ed ammodernamento di vecchi rotabili anche contenenti amianto. Si è già evidenziato come quest'ultima scelta sia stata coltivata in particolare a partire dalla seconda metà degli anni settanta e fino alla prima metà degli anni ottanta del novecento proprio al fine di compensare la minore redditività della attività di produzione di nuovi rotabili, risultando più economico e vantaggioso in termini di incremento del fatturato ammodernare rotabili già circolanti ma ancora ritenuti strutturalmente validi sostituendone non solo gli arredi ma anche i pavimenti e le pareti, buona parte dei quali coibentati con amianto, con il quale venivano inevitabilmente a contatto i lavoratori addetti. Anche la scelta, quindi, di sviluppare la attività di ristrutturazione benché la stessa potesse comportare l'esposizione ad amianto per i lavoratori (come precedentemente fatto per quella di produzione di nuovi rotabili coibentati con amianto) è stata direttamente correlata a logiche di

profitto che, difatti, come sopra già ampiamente evidenziato, si sono rivelate soddisfatte con importante aumento del fatturato aziendale. Con ciò non si vuole affatto censurare dette logiche, naturalmente connesse alla attività di impresa, ma sottolineare che proprio tale diretta correlazione con l'attività imprenditoriale evidenzia che le scelte fondamentali alle stesse connesse – come l'indirizzo da assumersi nell'attività produttiva aziendale – costituisce il campo di attività essenziale dell'organo amministrativo fondamentale delle società per azioni quale le "Officine di Casaralta s.p.a." e la "Casaralta s.p.a." , identificantesi con il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. In effetti si è già visto nella prima parte della trattazione, proprio con riferimento allo sviluppo della attività di ristrutturazione ed ammodernamento, come l'andamento di tale attività abbia costituito oggetto di regolari relazioni dell'amministratore delegato e del direttore generale al Consiglio di Amministrazione, al quale solo nel suo complesso spettava l'avallo di dette fondamentali scelte gestionali e la vigilanza sulla loro attuazione. Nel caso di specie emerge che detto avallo sia stato garantito ai consiglieri con deleghe gestionali da parte degli ulteriori componenti del consiglio di amministrazione, tra cui gli odierni imputati, che non risultano avere mai svolto in merito osservazioni critiche, né tantomeno avere formulato proposte alternative.

Ancora, come meglio si vedrà nel prosieguo, si osserva che la violazione delle norme di prevenzione verificatasi in Casaralta con cui si è realizzato il comportamento colposo contestato è dipesa e si è concretizzata anche con scelte organizzative inerenti il complesso della attività aziendale, per la cui eliminazione ed emendamento sarebbero stati necessari interventi anche strutturali di cospicuo rilievo anche sotto il profilo finanziario. A titolo esemplificativo si sottolinea che una delle più gravi violazioni della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro verificatasi in Casaralta è quella correlata ad una mancata ed effettiva separazione delle lavorazioni pericolose, per garantire la quale – essendo, come si è già visto, lo stabilimento di via Ferrarese costituito da un "corpo unico" (ovvero un unico e grande capannone all'interno del quale erano presenti vari binari su cui venivano collocati i rotabili per le varie lavorazioni) – sarebbe stato necessario addivenire a modifiche strutturali significative e oltremodo costose, come tali necessariamente da approvarsi dall'organo gestionale di vertice all'interno della società.

Si osserva, inoltre, che la responsabilità dei "semplici" consiglieri certamente non esclude, ma semplicemente affianca – con ruolo certamente più contenuto, di cui si terrà conto, come si vedrà, in sede di determinazione della pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. - quella dei consiglieri muniti di deleghe gestionali – come, nel caso di specie, REGAZZONI

V

Giorgio e FARINA Carlo —, motivo per cui a costoro sono state contestate in separata sede le relative responsabilità penali, essendo inoltre correlata la contestazione nei verbali della competente Autorità Sanitaria delle violazioni in materia antinfortunistica accertate a seguito dei controlli alla titolarità della rappresentanza legale dell'azienda oltre che ai già rilevati poteri gestionali, non escludendo tuttavia tali circostanze, per tutti i motivi testé esposti, la concorrente posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di Amministrazione.

Del tutto priva di pregio, infine, l'ulteriore e residua argomentazione difensiva volta ad escludere la sussistenza in capo agli imputati della contestata posizione di garanzia in ragione del ruolo meramente formale ed apparente della posizione rivestita da tutti gli imputati all'interno del Consiglio di Amministrazione, con sostanziale estraneità alla effettiva gestione aziendale, quantomeno nel periodo di interesse nel presente procedimento, in ragione di condizioni personali connesse allo stato di salute (REGAZZONI Anna Maria) o alla giovane età (ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Carlo). In merito non può che richiamarsi la già citata e pienamente condivisibile giurisprudenza di legittimità che, come si è visto, in materia di infortuni sul lavoro esclude il venire meno dell'obbligo di garanzia in conseguenza del carattere apparente del ruolo aziendale rivestito (Cass., Sez. 4, 11.11.2014 n. 49732), in ragione dell'affidamento creato dalla assunzione formale del ruolo nei soggetti garantiti, che non possono essere onerati dell'accertamento del fondamento sostanziale della posizione formale, pena la violazione e la vanificazione delle imprescindibili esigenze di salvaguardia, connesse alla previsione della posizione di garanzia, di soggetti ritenuti dall'ordinamento deboli e bisognevoli di protezione.

Alla luce degli elementi e degli argomenti sopra esposti deve, quindi, ritenersi che gli odierni imputati abbiano rivestito in Casaralta le posizioni di garanzia che vengono loro contestate in ordine all'impiego di amianto nel processo produttivo aziendale e alla relativa esposizione dei lavoratori, in conseguenza della carica da loro assunta quali consiglieri di amministrazione nelle società che si sono succedute nella gestione di detta attività produttiva nello stabilimento di Bologna, via Ferrarese, nei periodi per ciascuno sopra indicati e specificati.

La colpa

La colpa quale elemento soggettivo del reato — caratterizzato, nei reati di evento, dalla assenza di volontà dell'evento stesso — presenta, com'è noto, un aspetto "oggettivo", caratterizzato dalla violazione delle regole cautelari generali o specifiche, oltre che un aspetto "soggettivo", costituito dalla rimproverabilità al soggetto della violazione cautelare correlata alla



prevedibilità ed evitabilità dell'evento (ovvero dell'evento correlato al superamento del rischio consentito nelle attività intrinsecamente rischiose, quale ad esempio l'attività medica). In altre parole, la violazione delle regole cautelari è rimproverabile al soggetto che la ha commessa nella misura in cui da un lato era prevedibile che la stessa avrebbe determinato l'evento di reato e dall'altro il comportamento diligente avrebbe evitato la lesione al bene giuridico protetto. Posto che il giudizio di prevedibilità deve essere compiuto – per pacifico orientamento dottrinale e giurisprudenziale – con valutazione *ex ante* secondo il criterio dell'*homo ejusdem professionis et condicionis*, in ordine al giudizio di evitabilità dell'evento si rileva sin d'ora – salvo migliore approfondimento nel prosieguo – che lo stesso, seppure presenti profili di analogia con il giudizio causale, presuppone il positivo e pregresso accertamento del nesso di causalità, dovendosi interpretare l'evitabilità dell'evento in termini meramente probabilistici, quale significativa diminuzione del rischio di verificazione dell'evento in caso di condotta diligente, valutando quindi se quest'ultima avrebbe avuto significative e non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.

Premesso quanto sopra, con riferimento al profilo “oggettivo” della valutazione della colpa in primo luogo devono essere prese in considerazione le norme antinfortunistiche vigenti all'epoca dei fatti per cui è processo, costituite – oltre che dalla norma generale di cui all'art. 2087 c.c. in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per cui “*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*” - dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 547 del 1955 (“Norme per la prevenzione degli infortuni”) e dal D.P.R. 303 del 1956 (“Norme generali per l'igiene del lavoro”), entrambi attualmente abrogati dal vigente D.leg.vo 81 del 2008.

In particolare, nell'ambito dei predetti testi normativi devono richiamarsi – in quanto rilevanti nel caso di specie – le disposizioni di seguito indicate.

Viene in primo luogo in considerazione l'art. 4 del D.P.R. 547/55 relativo agli “*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*”, per cui “*i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'articolo 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme*

di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione". Analoga la norma di cui all'art. 4 D.P.R. 303/56, per cui "I datori di lavoro, dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art.1. devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione"

Per quanto riguarda nello specifico i lavori che espongono gli addetti a polveri, vengono in considerazione l'art. 387 del D.P.R. 547/55, relativo alle "Maschere respiratorie", per cui "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale", nonché l'art. 21 del D.P.R. 303/56 in materia di "Difesa contro le polveri", che prevedeva quanto segue: "1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. 3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati al comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i



predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri". Va sottolineato come la giurisprudenza di legittimità abbia recentemente chiarito, proprio in relazione a fattispecie relativa alla inalazione di polveri di amianto, che la regola cautelare di cui all'art. 21 D.P.R. n. 303 del 1956 *"non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione"* (Cass. Sez. 4, 10.06.2010 n. 38991, cit.). Per quanto attiene alla pulizia dei locali di lavoro e la necessità anche in tale fase di proteggere i lavoratori dalla inalazione di polveri viene in considerazione l'art. 15 del medesimo D.P.R. 303 del 1956, per cui *"il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"*.

Altra importante disposizione contenuta nel D.P.R. 303 del 1956 è quella relativa alla separazione delle lavorazioni pericolose ed insalubri di cui all'art. 19, per cui *"ogni qualvolta è possibile, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"*.

Nel medesimo D.P.R. 303 del 1956 vi è, infine, una norma specifica inerente gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario, contenuta nell'art. 40, laddove, oltre ad alcune prescrizioni di tipo generale, al comma 5 si disciplina l'ipotesi in cui i lavoratori svolgano attività comportanti lo sviluppo di polveri, stabilendo che *"qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati"*.

Premesso quanto sopra, per quanto attiene alla situazione in Casaralta nei periodi di interesse in primo luogo si deve richiamare quanto già diffusamente evidenziato nella prima parte della motivazione in ordine a quanto emerso dal dibattimento circa le condizioni di lavoro. Ciò posto, si ritiene di dover compiere in questa sede qualche cenno ulteriore agli obblighi di informazione in ordine ai rischi connessi all'amianto. È emerso infatti dal testimoniale come in azienda non vi fosse alcun tipo di informazione in proposito fornita dal datore di lavoro, avendo gli operai appreso notizie in materia solo tardivamente (nel corso degli anni ottanta, nella seconda metà) e da fonti diverse (correlate alle prime diagnosi di malattia a carico di colleghi o ex colleghi di lavoro ovvero da fonti informative di carattere generale, quali i

giornali o i notiziari televisivi). Sul punto il testimoniale è concorde, dovendosi qui richiamare, oltre alle testimonianze già sopra citate, anche quella di BONTADINI Roberto, figlio di Dante, che lavorò in Casaralta quale carrellista dal 1960 al 1987 ed egli stesso dipendente della società dal 1982 al 1985, dedito alla creazione dei prototipi. Il teste ha precisato che nel periodo in cui il padre lavorava in Casaralta nulla si sapeva da fonte aziendale circa i rischi connessi all'utilizzo di amianto né venivano utilizzati dispositivi di protezione particolari (testualmente BONTADINI Roberto: *"della presenza dell'amianto allora ... si sapeva poco, ci raccontava che quando andavano a scaricare ... venivano a casa che erano bianchi dalla polvere e basta ... allora non si sapeva molto, si è imparato quando ha incominciato a morire la gente e basta perché prima nessuno ne parlava, nessuno. L'abbiamo imparato dal telegiornale, diciamo"* - cfr. pag. 14 trascrizioni udienza del 27.10.2015). Il teste ha altresì precisato che anche nel successivo periodo in cui egli stesso entrò in Casaralta (dal 1982 al 1985, come si è visto) – pur procedendosi ancora in quegli anni alla ristrutturazione di rotabili contenenti amianto, come da egli stesso riscontrato (il teste ha fatto riferimento in particolare alla commessa Benevento Cancellò) – in azienda non si parlava dei rischi connessi a dette lavorazioni, avendo egli appreso notizia in materia solo quando, a partire dal 1985, si trasferì a lavorare all'Enel: ha precisato il teste che anche in quella sede si utilizzava amianto per alcune lavorazioni, venendo tuttavia i lavoratori addetti informati dei relativi rischi e forniti dei dispositivi di protezione individuale adeguati, quali tute monouso e maschere, a differenza di quanto accadeva in Casaralta (cfr. pagg. 6 – 14 trascrizioni udienza del 27.10.2015).

Per tutti gli altri aspetti si rimanda, come già osservato, a quanto più dettagliatamente illustrato nella prima parte della trattazione in relazione a quanto emerso dal dibattimento in ordine alle condizioni di lavoro, riepilogandosi qui che dal testimoniale è unanimemente emerso quanto segue: assenza di dispositivi di protezione individuali ad eccezione di mascherine di carta monouso, fornite comunque solo dalla seconda metà degli anni settanta e di cui nessuno controllava l'utilizzo, pressoché disatteso, quindi, da tutti i lavoratori (non informati, come testé rilevato, dei rischi connessi all'utilizzo di amianto); pulizie effettuate con "scopa e paletta" ovvero utilizzando spruzzi di aria compressa; locali di lavoro con ampia diffusione di polveri di lavorazione, anche in conseguenza della assenza di aspiratori (cfr. , tra gli altri, SERVADEI Fosco, pag. 184 trascrizioni udienza del 10.09.2015) e del mancato ricorso a procedure di umidificazione delle polveri volte a limitarne la diffusione (in verità è emerso dagli atti che un sistema di aspirazione fu installato per i coibentatori nel momento in cui, a partire dal 1967, il lavoro di coibentazione dei rotabili con amianto a spruzzo eseguito dai

dipendenti della DAVIDSON & RHODE fu effettuato in un binario separato, essendo tuttavia emerso, come sopra già ampiamente sottolineato, che non si trattava di un locale effettivamente chiuso ma separato solo da paratie e da porte che non si chiudevano in ragione delle dimensioni delle carrozze, cosicché le polveri si diffondevano comunque all'esterno); presenza di un unico e vasto capannone entro il quale sussistevano vari binari su cui venivano collocati i rotabili per la esecuzione delle varie lavorazioni, le cui polveri si spargevano attorno raggiungendo anche i lavoratori addetti ad altre attività; mancata separazione delle lavorazioni comportanti la esposizione a polveri di amianto in conseguenza della esecuzione spesso contemporanea di lavorazioni diverse su uno stesso rotabile, laddove solo la coibentazione dei rotabili con amianto a spruzzo a partire dalla seconda metà degli anni sessanta del novecento veniva effettuata separatamente ma con modalità di separazione inidonee ad evitare la diffusione delle relative polveri (si veda quanto sopra illustrato e testé richiamato circa l'attività dei dipendenti della DAVIDSON & RHODE). Quanto, infine, agli indumenti di lavoro e agli spogliatoi, si è già visto che i primi vennero forniti solo a partire dal 1978 e solo a coloro che ne facevano richiesta, che gli indumenti utilizzati per le lavorazioni anche comportanti esposizioni a polveri di amianto venivano utilizzati anche in mensa (previa "pulitura" con aria compressa) e che gli armadietti presenti negli spogliatoi non avevano scomparti separati per gli abiti da lavoro sporchi e quelli puliti.

Su tutti i predetti aspetti si rimanda, quindi, a quanto sopra più dettagliatamente illustrato nella parte della trattazione relativa alla esposizione ad amianto e alle condizioni di lavoro, dovendosi qui rimarcare che quanto emerso dal dibattimento evidenzia una sistematica e grave violazione in Casaralta dei più elementari obblighi in materia di igiene del lavoro, discendenti da norme specifiche di legge vigenti nei periodi di interesse e della già citata norma generale di cui all'art. 2087 c.c. .

Tale ultima disposizione, infatti, oltre a rappresentare una vera e propria norma "di chiusura" in materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro – avendo la giurisprudenza di legittimità anche recentemente rimarcato che *"in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore"* (Cass. Sez. 4, 10.11.2015 n. 46979) – impone al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di aggiornamento nella acquisizione delle informazioni rilevanti oltre che di

adeguamento della organizzazione e delle dotazioni aziendali (sancito già con la sentenza Cass. , Sez. 4, 29.04.1994, n. 10164 per cui *"il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche"*; nello stesso senso cfr. , altresì, Cass. Sez. 4, 26.04.2000 n. 7402, ove si specifica altresì che *"La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall'errore non determinato da colpa, ai sensi dell'art. 47 cod. pen."*), che trova un proprio limite, quanto all'obbligo degli aggiornamenti tecnologici, solo laddove i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (Cass. Sez. 4, 19.10.2006 n. 41944) e la cui attuazione è del tutto indipendente dagli accertamenti della Autorità preposte al controllo, costituendo *"la manifestazione più significativa del dovere di solidarietà, previsto dall'art. 2 della Costituzione"* (Cass. Sez. 4, 29.04.2003 n. 41985).

Quanto sopra evidenziato introduce l'argomento della rimproverabilità della condotta posta in essere in violazione delle norme cautelari, ovvero della addebitabilità soggettiva agli imputati delle predette inosservanze, collegato in primo luogo alla prevedibilità dell'evento quale conseguenza delle stesse.

Si è già visto come detta valutazione debba essere compiuta secondo un criterio *ex ante* e adottando quale modello di riferimento il criterio dell'*homo ejusdem professionis et conditionis*. Orbene, con riferimento alla posizione del datore di lavoro e alla materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si è appena visto come la giurisprudenza di legittimità sopra citata abbia evidenziato la sussistenza in capo al datore di lavoro di un obbligo di aggiornamento in ordine alle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche. D'altro canto la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito altresì come la prevedibilità dell'evento *"non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte*

le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo" (Cass. Sez. U, 24.04.2014 n. 38343).

Viene, quindi, in considerazione il problema della conoscenza della pericolosità dell'amianto nel periodo in cui si sono verificate le esposizioni dei lavoratori in relazione ai quali vengono contestati i delitti di lesioni personali e omicidio colposi di cui alla imputazione, ovvero, come si vedrà nello specifico trattando dei singoli delitti, nel ventennio intercorrente tra la metà degli anni sessanta e la metà degli anni ottanta del novecento.

In proposito viene in considerazione in primo luogo quanto emerso dalla consulenza tecnica effettuata su incarico del Pubblico Ministero dal dott. Francesco CARNEVALE, medico del lavoro e storico della salute dei lavoratori, con ampia esperienza quale perito o consulente in processi in tema di patologie asbesto correlate, esaminato in dibattimento e la cui relazione scritta è stata acquisita agli atti (la relazione del dott. CARNEVALE è, peraltro, già stata sopra citata sotto il profilo della ricostruzione dell'affermarsi dell'impiego dell'amianto nell'industria ferroviaria).

Il dott. CARNEVALE ha, infatti, evidenziato che già sul finire dell'ottocento e all'inizio del novecento in Gran Bretagna e in Francia si effettuarono le prime indagini che evidenziarono la pericolosità delle polveri di amianto per la salute dei lavoratori in relazione alla riscontrata insorgenza di patologie polmonari nei lavoratori addetti ad attività comportanti l'impiego di amianto; già negli anni trenta del novecento venne scoperta l'asbestosi, di cui nel medesimo periodo si iniziò a discutere anche nella comunità scientifica italiana; la associazione tra esposizione ad amianto e tumore del polmone, il cui studio iniziò negli anni trenta del novecento, venne evidenziata e portata "alla ribalta" in seno alla comunità scientifica internazionale con uno studio del 1955 del famoso epidemiologo inglese Richard DOLL, laddove la cancerogenicità dell'amianto (con particolare riferimento alla crocidolite o, come si è visto "*amianto blu*") e la correlazione con il mesotelioma viene acclarata nel 1965 con la pubblicazione degli atti della conferenza tenutasi nel 1964 presso l'Accademia della Scienza di New York sotto la presidenza di Irving Selikoff, cui portarono il proprio contributo anche scienziati italiani. In Italia, in effetti, nel 1968 si tenne in Torino un importante "Convegno sulla patologia da asbesto" i cui atti vennero pubblicati nello stesso anno a cura della Provincia di Torino, che portò ad una traduzione in sede nazionale delle risultanze del convegno statunitense; a detto convegno parteciparono non solo medici ma anche sindacalisti ed industriali oltre che dirigenti di aziende ove veniva utilizzato l'amianto, venendo distribuito ai

partecipanti un documento intitolato *"Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo"* edito dal Comitato delle Norme di Igiene della British Occupational Hygien Society e curato per la traduzione italiana dall'Istituto di Medicina della Università di Torino. Ha osservato il dott. CARNEVALE come l'eco delle risultanze del convegno del 1964 oltrepassò, infatti, i confini della comunità scientifica (in realtà già superati in Europa negli anni trenta e quaranta nel novecento, in particolare in Gran Bretagna e nella Germania nazista, ove rispettivamente nel 1931 venne emanata una legge che individuava dei valori soglia di esposizione al di sopra dei quali per le lavorazioni in amianto devono essere utilizzate particolari precauzioni e nel 1943 venne normativamente riconosciuta la qualità di malattie professionali non solo all'asbestosi ma anche al mesotelioma; in Italia deve segnalarsi lo studio clinico igienistico di Enrico Carlo VIGLIANI del 1940 pubblicato dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, relativo alla lavorazione dell'amianto in quattro aziende italiane di grandi dimensioni dislocate nella cintura torinese, con il quale venivano impartite prescrizioni di misure preventive da adottarsi da parte degli industriali del settore), tant'è che nel 1969 in Gran Bretagna si giunse ad una revisione della normativa del 1931 con la introduzione di valori limite distinti per tipologia di amianto, venendo altresì adottate sul finire degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta diverse iniziative di autoregolamentazione da parte di enti e aziende utilizzanti l'amianto nelle proprie lavorazioni. Anche in questo caso la Gran Bretagna assunse il ruolo di "pilota", in quanto dopo che la British Navy aveva già messo al bando la coibentazione in amianto dei natanti sin dal 1963, nel 1968 le Ferrovie inglesi fecero altrettanto nel settore della coibentazione dei rotabili. Nel 1971 in Italia a Saint Vincent si tenne un altro importante convegno, il congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, primo nel nostro Paese ad essere dedicato completamente al tema dell'amianto e frequentato anch'esso non soltanto da medici del lavoro ma anche da esponenti del mondo sindacale e industriale. Ciò nonostante, in Italia iniziative di autoregolamentazione quali quelle citate della industria navale e ferroviaria britanniche giunsero con un certo ritardo, atteso che sino al 1976 le Ferrovie dello Stato presentavano nei loro capitolati l'utilizzo di amianto spruzzato per la coibentazione dei rotabili (elemento già evidenziato con la già citata consulenza tecnica effettuata dal Pubblico Ministero dal dott. Stefano SILVESTRI e dal dott. Pierpaolo MANZI) e solo nel 1992 – seppure per prima tra i Paesi della Unione Europea – l'Italia ebbe a bandire per legge l'utilizzo di ogni tipo di amianto.

Quest'ultima circostanza, unitamente alla considerazione – peraltro svolta anche dal dott. CARNEVALE – operata dal consulente tecnico prof. Andrea LOLLI in ordine al fatto che sino

alla sua definitiva messa al bando l'amianto era "imposto" per legge in numerose attività (specificamente indicate in un prospetto analitico contenuto nella relazione scritta del citato consulente), è elemento ampiamente valorizzato dalla Difesa degli imputati al fine di escludere la rimproverabilità della condotta degli imputati stessi in ordine all'utilizzo dell'amianto.

Tale argomentazione, tuttavia, non convince sotto diversi aspetti.

In primo luogo la mancata messa al bando dal punto di vista normativo dell'utilizzo dell'amianto non esclude la conoscibilità della pericolosità della esposizione a detta sostanza in capo agli imputati nel periodo di interesse atteso che, come si è visto, già dalla metà degli anni sessanta anche in Italia detta pericolosità era stata divulgata anche al di fuori dei confini della comunità scientifica con le modalità sopra indicate (tra cui convegni aperti e indirizzati non solo ai medici del lavoro ma anche, appunto, agli industriali dei settori produttivi ove l'amianto veniva più ampiamente utilizzato) ed era nota, quindi, agli industriali che operavano in settori in cui l'amianto era utilizzato o quantomeno poteva e doveva esserlo in adempimento a quei doveri di informazione ed aggiornamento in materia di antinfortunistica e igiene del lavoro che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito sussistere in capo al datore di lavoro. Si osserva, altresì, che le Officine di Casaralta nel loro periodo di attività hanno rappresentato una delle principali aziende impegnate per conto delle Ferrovie dello Stato nel settore della produzione e ristrutturazione di rotabili ferroviari; si è visto, inoltre, come i vertici aziendali abbiano sempre rivestito ruoli di presidenza e di dirigenza nell'ambito di importanti consorzi sia italiani che europei (l'adesione a consorzi europei risale agli anni sessanta del novecento) di aziende operanti nel medesimo settore, circostanza idonea da un lato a rafforzare il predetto obbligo informativo e di aggiornamento ma altresì a rendere evidente la sussistenza in capo ai vertici societari, proprio nei periodi di massimo utilizzo dell'amianto nelle lavorazioni aziendali, di tutti gli strumenti idonei ad acquisire quelle informazioni e quegli aggiornamenti imposti in relazione al proprio ruolo da quel principio costituzionale di solidarietà richiamato dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità come fondante i relativi obblighi. Deve, inoltre, richiamarsi quanto sopra chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al principio per cui la prevedibilità dell'evento rilevante sotto il profilo della colpa non riveste la specificità dell'evento stesso ma la categoria di rischio evitabile, nel caso di specie la correlazione dell'esposizione ad amianto con la insorgenza di patologie polmonari, risultando quindi irrilevanti ai fini della valutazione di responsabilità sotto il profilo in esame le considerazioni svolte dal prof. VIOLANTE nella propria consulenza tecnica – anch'esse valorizzate dai difensori degli imputati – in ordine alla

evoluzione del dibattito scientifico relativo alla correlazione specifica tra esposizione ad amianto ed insorgenza e sviluppo delle singole patologie; in definitiva, sotto il profilo della valutazione della colpa non rileva la presenza di discussioni in ambito scientifico (peraltro, come si è visto, in parte tuttora permanenti) in ordine ai meccanismi tramite i quali l'asbesto incide sulla insorgenza e lo sviluppo delle patologie di interesse bensì, più semplicemente, la circostanza della conoscibilità della sussistenza di una correlazione tra esposizione e patologia. Si osserva, infine, che ciò che viene contestato agli imputati non è l'utilizzo in sé dell'amianto nelle lavorazioni aziendali bensì le modalità, sopra delineate, dell'utilizzo medesimo – conseguenti alla mancata valutazione dei rischi allo stesso connessi – caratterizzate, come si è visto, da ampie e sistematiche violazioni della normativa in materia di igiene del lavoro con particolare riferimento alle norme in materia di difesa contro le polveri e da una complessiva organizzazione delle attività aziendali del tutto indipendente ed indifferente al rispetto delle predette norme oltre che alle più elementari precauzioni per la tutela della salute dei lavoratori. Si rileva, infine, che la giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione all'art. 21 del D.P.R. 303 del 1956 e alla esposizione a polveri tossiche, ha chiarito la natura "aperta" della predetta norma, osservando in motivazione che *"è infatti ovvio che il legislatore non poteva che prevedere una fattispecie di tipo aperto che tenesse conto dell'evoluzione delle conoscenze e soprattutto dell'evoluzione tecnologica. Se una sostanza è tossica - e purtuttavia ne è consentita la manipolazione - l'agente dovrà fare riferimento, nel momento in cui opera, ai mezzi di prevenzione esistenti e se ne esistono di idonei ad eliminare l'esposizione dovrà eliminarla; diversamente dovrà ridurla nei limiti in cui la consentono i mezzi conosciuti che siano disponibili in quel momento. L'obbligo di eliminare l'esposizione sorgerà, eventualmente, quando, successivamente, l'evoluzione tecnologica avrà consentito di creare mezzi idonei ad eliminarla"* Cass. Sez. 4, 17.05.2006, n. 4675, pag. 279).

Tali osservazioni introducono altresì la questione della evitabilità dell'evento con la condotta diligente, già di per sé evidenziando la infondatezza delle argomentazioni sul punto svolte dalla Difesa degli imputati in ordine alla asserita inutilità delle misure precauzionali e preventive concretamente omesse per l'azzeramento del rischio. Deve, sul punto, altresì osservarsi che in realtà i consulenti tecnici del Pubblico Ministero dott. Stefano SILVESTRI e dott. Pierpaolo MANZI nella loro relazione scritta illustrata e confermata nel corso dell'esame orale reso in dibattimento hanno evidenziato come in realtà l'adozione delle condotte cautelari prescritte avrebbero, se non escluso, quanto meno ridotto la concretizzazione del rischio verificatosi. La separazione effettiva delle lavorazioni implicanti la dispersione delle polveri di

amianto, l'utilizzo di sistemi di aspirazione e/o quantomeno l'adozione di precauzioni volte a limitare la diffusione delle polveri stesse quali la umidificazione, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (le stesse mascherine di carta monouso, seppure comportanti un fattore di protezione molto basso, hanno osservato i consulenti tecnici che se utilizzate sistematicamente avrebbero potuto limitare il numero dei casi di asbestosi ed incidere altresì con elevata probabilità anche sulla manifestazione dei tumori polmonari e dei mesoteliomi) sono tutti elementi che, qualora adottati, avrebbero significativamente ridotto l'esposizione dei lavoratori, alla cui intensità e durata, come si è ampiamente illustrato, devono ritenersi dipendenti non solo l'asbestosi ma anche le patologie neoplastiche che qui vengono in esame. Deve, quindi, richiamarsi ancora una volta la giurisprudenza di legittimità – in particolare la già più volte citata sentenza della Sezione Quarta, 19.09.2010 n. 43786, Cozzini – la quale nel rimarcare, come già sopra sottolineato, la natura in primo luogo causale della questione della evitabilità dell'evento, ha tuttavia osservato che, una volta definito il problema causale (secondo i principi e i criteri enunciati nella sentenza medesima e sopra già ampiamente richiamati), il problema dell'evitabilità dell'evento afferente alla valutazione della colpa costituisce un apprezzamento *"intrinsecamente aperto a valutazioni probabilistiche"*, cosicché *"si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele esistenti all'epoca dei fatti avrebbero significativamente abbattuto la probabilità di contrarre la malattia"*; nella medesima sentenza la Corte ha, quindi, rilevato la correttezza delle pronunce di merito esaminate, nelle quali *"da un canto si mette in luce l'intensità dell'esposizione all'agente patogeno e dall'altro si rimarca la totale assenza di misure di prevenzione, alcune molto semplici e di rilievo anche intuitivo, che avrebbero potuto diminuire drasticamente l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e quindi fortemente ridurre la probabilità di contrarre la malattia: si parla di apparati di aspirazione, di maschere individuali, ma anche di maggiore cautela nella movimentazione delle polveri magari semplicemente bagnandole. Si è dunque in presenza di un compiuto apprezzamento del fatto conforme ai principi sopra lumeggiati e quindi immune da censure"*.

Alla luce di tutti i principi esposti in capo agli imputati deve, quindi, ritenersi sussistente l'elemento soggettivo colposo dei delitti di cui alla imputazione, così come contestato.

PARTE QUARTA

I SINGOLI DELITTI. CONCLUSIONI.

I singoli delitti

Esaminato quanto emerso in via generale dal dibattimento in merito alla esposizione dei lavoratori di Casaralta alle polveri di amianto (con riferimento alla intensità anche correlata alla tipologia di mansioni svolte e al periodo complessivo di durata della presenza di asbesto nelle lavorazioni aziendali) nonché illustrati i principi e criteri generali di riferimento per la valutazione sia del nesso di causalità tra l'esposizione subita e le patologie sviluppate, anche con successivo decesso, dai singoli lavoratori che del profilo di colpa contestato agli imputati, deve ora procedersi – in applicazione di quanto sopra illustrato – a valutare i singoli delitti colposi contestati agli imputati in riferimento alla posizione di ciascuna delle persone offese.

In primo luogo, sul punto, deve tuttavia operarsi una distinzione tra i delitti di omicidio colposo e quelli di **lesioni personali colpose aggravate**. Questi ultimi - contestati in danno di CAPPI Gianni, LO GRANDE Michele, MARSIGLI Raffaele, ROSSI Cipriano, SERVADEI Fosco e TEDESCHI Nello – in base a quanto emerso dal dibattimento devono, infatti, ritenersi ad oggi estinti per intervenuta prescrizione.

L'evento di tali reati è, invero, costituito dalla insorgenza della malattia così come contestata. Orbene, facendo riferimento alla data della diagnosi (in cui detta insorgenza è stata clinicamente acclarata) per tutti i casi sopra indicati il termine prescrizionale applicabile (che deve individuarsi in quello più favorevole all'imputato, *ex art. 2 co. 4 c.p.* , essendo intervenuta tra la data dei fatti e quella della decisione modifica normativa con la legge 05.12.2005 n. 251; si rileva, in ogni modo, come nel caso di specie la valutazione non muti applicando la normativa vigente all'epoca del fatto e quella vigente alla data della decisione) è decorso per tutti anteriormente all'evento interruttivo costituito dal decreto del G.I.P. del 23.01.2014 di fissazione della udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dal Pubblico Ministero (essendo comunque per tutti decorso anche il termine massimo conseguente ad eventi interruttivi).

Dalla consulenza tecnica del prof. Benedetto TERRACINI e del prof. Roberto CALISTI emerge, infatti, quanto segue. La diagnosi di asbestosi e placche pleuriche a carico di CAPPI Gianni è avvenuta a seguito di una TAC eseguita il 05.12.2005, laddove quella analoga nei confronti di LO GRANDE Michele è stata effettuata a seguito di una TAC eseguita il 06.04.1999 (cfr. pagg. 209 e 224 relazione di consulenza tecnica cit.). La diagnosi di asbestosi e placche pleuriche in danno di MARSIGLI Raffaele avvenne a seguito di una TAC eseguita il

03.09.2003 (cfr. pag. 233 relazione di consulenza tecnica cit.). La diagnosi di placche pleuriche a carico di ROSSI Cipriano fu effettuata a seguito di una TAC eseguita nel maggio del 2006 (cfr. pag. 239 relazione di consulenza tecnica cit.). La diagnosi di placche pleuriche a carico di SERVADEI Fosco fu effettuata a seguito di una radiografia del torace eseguita nel 1992, confermata da una TAC del 06.09.2001 (cfr. pag. 244 relazione di consulenza tecnica cit.). Per quanto attiene a TEDESCHI Nello, allo stesso furono diagnosticate placche pleuriche nel 2002, laddove secondo i consulenti tecnici del Pubblico Ministero emergerebbero dalla documentazione medica disponibile elementi per una diagnosi di asbestosi, già tuttavia da una TAC del 1997; in ogni modo, successivamente al 2002 non vi sono documenti clinici esaminati dai consulenti tecnici (cfr. pagg. 247 e ss. relazione di consulenza tecnica cit.).

Alla luce dei dati sopra indicati deve, quindi, pronunciarsi nei confronti degli imputati e in riferimento ai delitti sopra indicati per come rispettivamente contestati - in relazione ai periodi in cui rivestirono le posizioni di garanzia loro ascritte, rapportate ai periodi in cui i lavoratori prestarono la propria attività in Casaralta (si rileva che il delitto commesso in danno di CAPPI Gianni è contestato alla sola REGAZZONI Anna Maria, atteso che la persona offesa cessò la propria attività in Casaralta nel 1962, in data ampiamente anteriore a quella in cui vi fu l'ingresso degli altri due imputati nel consiglio di amministrazione della società, con la assunzione della posizione di garanzia) - sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto non emergono con evidenza nei confronti degli imputati - alla luce di tutte le emergenze dibattimentali sopra illustrate - elementi per addivenire ad una pronuncia di assoluzione.

Quanto ai delitti di **omicidio colposo aggravato**, in riferimento agli stessi vi è una serie di casi in relazione ai quali dal dibattimento si ritiene non siano emersi elementi sufficienti a fondare la prova della sussistenza sotto il profilo oggettivo del fatto delittuoso contestato, con riferimento alla effettiva esposizione ad amianto subita dalla persona offesa nel periodo lavorativo in Casaralta, alla patologia effettivamente contratta e/o alla correlazione della stessa con il decesso, al nesso causale tra l'esposizione subita dalla persona offesa in Casaralta e la patologia che portò al decesso della stessa. Consegue a quanto testé evidenziato che nei confronti degli imputati in relazione a dette ipotesi delittuose si impone - anche in tal caso in riferimento, ovviamente, a quelle a ciascuno rispettivamente contestate in imputazione in ragione dei periodi in cui i singoli imputati rivestirono la posizione di garanzia rapportati ai periodi di esposizione di ciascuna persona offesa - pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

Con riferimento a detti casi gli elementi in base ai quali deve escludersi la sussistenza degli aspetti sopra indicati sono ricavabili dalle emergenze delle consulenze tecniche svolte su incarico dello stesso Pubblico Ministero – dai dottori Stefano SILVESTRI e Pierpaolo MANZI (in ordine agli aspetti correlati alla esposizione) oltre che dal prof. Benedetto TERRACINI e Roberto CALISTI (in ordine alle patologie effettivamente sofferte dalle persone offese e ai profili inerenti la correlazione causale con l'esposizione ad amianto) – alle quali si farà, quindi, principalmente riferimento nella trattazione specifica.

La prima posizione che viene in considerazione è quella di PATUELLI Augusto (caso n. 28 in imputazione), essendo il relativo delitto ascritto alla sola REGAZZONI Anna Maria, in ragione del periodo in cui la persona offesa prestò attività lavorativa in Casaralta. A quest'ultimo proposito si rileva che in imputazione è contestato che PATUELLI Augusto avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 03.06.1958 al 29.12.1962. In realtà questo stesso dato non è confermato dalle emergenze dibattimentali. Gli stessi consulenti tecnici SILVESTRI e MANZI hanno rilevato come l'unico dato inerente la attività lavorativa del PATUELLI in Casaralta è costituito da un questionario della Regione Emilia Romagna di rilevazione della esposizione ad amianto somministrato alla persona offesa il 17.04.2003, da cui emerge che egli avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 1958 al 1960 con le mansioni di saldatore, avendo successivamente svolto il servizio di leva ed essendo stato poi dipendente presso altre aziende, prima fra tutte il petrolchimico di Ravenna ove lavorò dal 1971. È di tutta evidenza che l'incertezza sulla stessa datazione della attività lavorativa della persona offesa in Casaralta – che l'unico dato disponibile (costituito dal citato questionario, nulla essendo emerso sul punto neppure dal testimoniale) evidenzerebbe peraltro essere terminata ancor prima della assunzione da parte di REGAZZONI Anna Maria della posizione di garanzia contestatale - non consente in alcun modo di poter svolgere una valutazione circa un'eventuale esposizione ad amianto del lavoratore né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza del mesotelioma pleurico indicato in imputazione come causa del decesso del lavoratore, avvenuto il 24.06.2004. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di PATUELLI Augusto, così come contestato, si impone, quindi, la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria per insussistenza del fatto.

Ancora più insufficienti in ordine all'effettiva esposizione ad amianto sono gli elementi acquisiti in dibattimento in relazione alla posizione di GIULIANI Eliseo (caso n. 36), il cui delitto di omicidio colposo aggravato è contestato a REGAZZONI Anna Maria. Secondo quanto contestato in imputazione egli avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta per un

brevissimo periodo, dal 14.05.1962 al 31.08.1962. Invero, nulla emerge dagli atti, né in termini documentali né testimoniali, in ordine all'effettivo periodo di lavoro in Casaralta né in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore (in effetti non indicate neppure in imputazione). Tale dato rende, quindi, impossibile ogni valutazione in ordine ad un'eventuale esposizione ad amianto del lavoratore stesso né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza del mesotelioma peritoneale indicato in imputazione come causa del decesso del lavoratore, avvenuto il 02.05.2004, dovendosi peraltro osservare che la diagnosi stessa relativa alla predetta patologia – di natura citologica, non essendo disponibile materiale biptico – è stata ritenuta non verificabile sulla base della documentazione medica disponibile dai consulenti tecnici dello stesso Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI (cfr. pag. 171 relazione scritta cit. , parte seconda). Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di GIULIANI Eliseo, così come contestatole, si impone, quindi, la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria per insussistenza del fatto.

Per quanto attiene alla posizione di **ARBIZZANI Giuseppe (caso n. 38)**, che secondo quanto contestato in imputazione avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 13.05.1946 al 16.11.1978, si osserva che ne hanno riferito in dibattimento i testi BETTI Bruno e SERVADEI Fosco, dichiarando tuttavia il primo che egli svolgeva la attività di carpentiere e il secondo di falegname (cfr. pagg. 88 e 207 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Seppure la testimonianza di BETTI Bruno sul punto deve ritenersi più attendibile, per essere la carpenteria il reparto ove egli prestava la propria attività, in assenza di altri elementi - non emersi dal dibattimento - non può tuttavia dirsi raggiunta una piena certezza in ordine alla effettiva esposizione di ARBIZZANI Giuseppe nel periodo, seppure significativo in termini di durata, in cui egli prestò la propria attività lavorativa in Casaralta. La esposizione del lavoratore di cui trattasi non è stata peraltro valutata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Si osserva, inoltre, che in assenza di dati precisi in ordine alla esposizione la posizione di ARBIZZANI Giuseppe, deceduto il 12.11.2004, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con riferimento a ARBIZZANI Giuseppe compiere alcuna positiva valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia di cui sopra, indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di ARBIZZANI Giuseppe, così come loro

contestato, si impone, quindi, la assoluzione di REGAZZONI Anna Maria e REGAZZONI Carlo per insussistenza del fatto.

Analoghe carenze probatorie in ordine al dato della esposizione ad amianto si registrano anche in relazione alla posizione di **GRANATA Carmine (caso n. 52)**, che secondo quanto contestato in imputazione avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 17.11.1975 al 14.11.1985. Il teste MARSIGLI Raffaele ha dichiarato di ricordarsi di detto lavoratore come esercente le mansioni di addetto alla pulizia dei reparti (cfr. pagg. 149 e 150 trascrizioni udienza del 10.09.2015), non essendo emersi tuttavia in proposito altri elementi né documentali né testimoniali, tant'è che la sua esposizione ad amianto non è stata valutata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. In assenza di dati precisi in ordine alla esposizione, si rileva inoltre che la posizione di GRANATA Carmine, deceduto il 15.04.2005, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con riferimento a GRANATA Carmine compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia di cui sopra, indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di GRANATA Carmine, così come loro contestato, si impone, quindi, la assoluzione di tutti e tre gli imputati per insussistenza del fatto.

Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla caso di **GUIDI Gastone (caso n. 54)**, che risulterebbe avere prestato attività lavorativa in Casaralta dal 17.11.1975 al 14.11.1985. Il teste MARSIGLI Raffaele ha dichiarato di ricordarsi di detto lavoratore come esercente le mansioni di tracciatore (cfr. pag. 150 trascrizioni udienza del 10.09.2015), non essendo emersi tuttavia in proposito altri elementi né documentali né testimoniali, tant'è che la sua esposizione ad amianto non è stata valutata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. In assenza di dati precisi in ordine alla esposizione, si rileva inoltre che la posizione di GUIDI Gastone, deceduto il 01.05.2004, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con riferimento a GUIDI Gastone compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia di cui sopra, indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di

omicidio colposo aggravato di GUIDI Gastone, così come loro contestato, si impone, quindi, la assoluzione di tutti e tre gli imputati per insussistenza del fatto.

Ancora, con riferimento a NAFFI Giordano (caso n. 58), che avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 24.03.1969 al 14.07.1969, si osserva che anche in questo caso il dibattimento non ha consentito di acquisire dati utili in relazione ad una sua effettiva esposizione ad amianto nel (peraltro brevissimo) periodo sopra indicato. L'unico teste che ha riferito di lui è stato BETTI Bruno, il quale, tuttavia ha dichiarato di non ricordare quali mansioni svolgesse (cfr. pag. 89 trascrizioni udienza del 10.09.1985); in assenza di altri elementi, né testimoniali né documentali, non è possibile ritenere provata una effettiva esposizione ad amianto del predetto lavoratore nel brevissimi periodo in cui egli svolse attività lavorativa in Casaralta, non essendo stata detta esposizione valutata neppure dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI, proprio per ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti. In assenza di dati precisi in ordine alla esposizione, si rileva inoltre che la posizione di NAFFI Giordano, deceduto il 22.10.2005, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con riferimento a NAFFI Giordano compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia di cui sopra, indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di NAFFI Giordano, così come contestato, si impone, quindi, la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria per insussistenza del fatto.

Analoghe considerazioni si impongono con riferimento alla posizione di OCCHIALI Eole (caso n. 59), che secondo quanto contestato in imputazione avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta quale falegname ed arredatore dal 06.11.1962 al 23.09.1966. Quest'ultimo dato emerge dalla deposizione della dott.ssa MARINILLI Pasqualina in servizio presso la A.U.S.L. di Bologna che in riferimento a Casaralta nel corso degli anni ha raccolto denunce e segnalazioni di malattie correlabili all'esposizione ad asbesto manifestate dai lavoratori. In assenza, tuttavia, di ulteriori elementi documentali e testimoniali non è possibile compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto del predetto lavoratore (invero non effettuata neppure dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI) né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza del tumore al polmone indicato in imputazione come causa del decesso, avvenuto il 07.05.2004. Si osserva, comunque, che in assenza di dati relativi alla esposizione la posizione di OCCHIALI

Eole non risulta essere stata esaminata neppure dai consulenti del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di OCCHIALI Eole, così come contestatole, si impone, quindi, la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria per insussistenza del fatto.

Analoghe carenze probatorie in ordine al dato della esposizione ad amianto si registrano anche in relazione alla posizione di PALLADINO Francesco (caso n. 60), che secondo quanto contestato in imputazione avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 25.02.1964 al 14.10.1965. I testi BETTI Bruno e SERVADEI Fosco hanno dichiarato di ricordarsi di detto lavoratore come esercente le mansioni di carpentiere (cfr. pagg. 79 e 208 trascrizioni udienza del 10.09.2015), non essendo emersi tuttavia in proposito altri elementi né documentali né testimoniali, tant'è che la sua esposizione ad amianto non è stata valutata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. In assenza di dati precisi in ordine alla esposizione, si rileva inoltre che la posizione di PALLADINO Francesco, deceduto il 14.08.2004, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con riferimento a PALLADINO Francesco compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia sopra indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di PALLADINO Francesco, così come contestatole, si impone, quindi, la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria per insussistenza del fatto.

Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla posizione di RUGGERI Adriano (caso n. 64), in relazione alla quale è contestato a tutti gli imputati il delitto di omicidio colposo aggravato. Di detto lavoratore – che avrebbe prestato attività lavorativa in Casaralta dal 01.04.1975 al 31.03.1985 – ha riferito in dibattimento il teste BETTI Bruno, che ha dichiarato di ricordare che costui svolgeva le mansioni di tubista (cfr. pag. 90 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Anche in relazione a tale posizione non sono tuttavia emersi ulteriori elementi, né documentali né testimoniali, idonei a ricostruirne la effettiva esposizione ad amianto, tant'è che la stessa non è stata valutata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. In assenza di dati precisi in ordine alla esposizione, si rileva inoltre che la posizione di RUGGERI Adriano, deceduto il 27.05.2006, non è stata valutata, in relazione alla correttezza della diagnosi di tumore polmonare di cui alla imputazione, neppure dal prof. Benedetto TERRACINI e dal dott. Roberto CALISTI. Non è quindi possibile con

h -

riferimento al lavoratore di cui trattasi compiere alcuna valutazione in ordine ad una effettiva esposizione ad amianto né, tantomeno, circa una eventuale correlazione della stessa con l'insorgenza della patologia sopra indicata in imputazione come causa del decesso. Con riferimento al delitto di omicidio colposo aggravato di RUGGERI Adriano, così come loro contestato, si impone, quindi, la assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza del fatto.

Pronuncia di assoluzione con la medesima ampia formula si impone nei confronti di REGAZZONI Anna Maria anche in relazione all'omicidio colposo aggravato di **BEROZZI Fernando (caso n. 6)**. Costui risulta dagli atti avere prestato attività lavorativa in Casaralta con le mansioni di tornitore meccanico dal 09.03.1964 al 03.12.1966, come contestato in imputazione. Aldilà di ogni considerazione in ordine alla valutazione espressa dai consulenti tecnici SILVESTRI e MANZI circa la ritenuta esposizione ad amianto del BEROZZI in termini di probabilità in tale periodo (con successiva esposizione certa presso altra ditta a far data dal 1975), con riferimento alla posizione della predetta persona offesa vengono in considerazione le osservazioni svolte dai consulenti tecnici TERRACINI e CALISTI in ordine alla circostanza, emergente dalla documentazione medica disponibile, per cui il decesso di BEROZZI Fernando, verificatosi in data 13.12.2004, è avvenuto per peritonite conseguente a una lacerazione intestinale nel corso di un clistere evacuativo; orbene, gli stessi consulenti tecnici hanno evidenziato come, benché sette mesi prima rispetto al decesso (precisamente in data 28.06.2004) alla persona offesa fosse stato diagnosticato un mesotelioma maligno della pleura, *"la documentazione clinica è insufficiente per ipotizzare in quale modo i due eventi (mesotelioma pleurico e fragilità della parete intestinale) possono essere collegati tra di loro"* (cfr. pag. 153 relazione scritta di consulenza tecnica, cit. , parte seconda). Il mancato accertamento del nesso causale nei termini sopra indicati impone, quindi, la assoluzione dell'imputata per insussistenza del fatto.

Analoga pronuncia deve formularsi nei confronti di REGAZZONI Anna Maria e REGAZZONI Carlo (cui il delitto è contestato per avere assunto la relativa posizione di garanzia dal 1977, quando la persona offesa era ancora dipendente di Casaralta) in relazione all'omicidio colposo aggravato di **CONTI Renato (caso n. 82)**, deceduto in data 11.02.1999. La persona offesa ha lavorato in Casaralta dal 1947 al 1978 quale falegname addetto all'arredamento delle carrozze, con una esposizione ad amianto valutata come certa dai consulenti tecnici SILVESTRI e MANZI dal 1960 al 1978. Anche in questo caso, tuttavia, aldilà di ogni considerazione in ordine alla predetta valutazione circa la avvenuta esposizione viene in considerazione il dato clinico. Hanno rilevato, infatti, i consulenti tecnici

TERRACINI e CALISTI come la diagnosi di carcinoma alla laringe emergente dalla scheda ISTAT acquisita agli atti quale stato morboso che avrebbe contribuito al decesso del paziente non sia sufficientemente supportata dalla documentazione clinica disponibile in atti, anche sotto il profilo istologico, attestante con certezza secondo la valutazione dei consulenti tecnici unicamente *"uno stato infiammatorio cronico della laringe e una non ben caratterizzata displasia della mucosa laringea"* (cfr. pag. 215 relazione scritta cit. , in atti, parte seconda). Anche in questo caso la impossibilità, sulla base della documentazione medica disponibile in atti, di ricondurre il decesso del lavoratore alla patologia asbesto correlata di cui alla imputazione impone la assoluzione degli imputati REGAZZONI Anna Maria e REGAZZONI Carlo dal relativo delitto loro ascritto.

Quanto all'omicidio colposo aggravato di CARDINALI Gianni (caso n. 73), contestato a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue. CARDINALI Gianni è stato dipendente delle Officine di Casaralta s.p.a. nel periodo di interesse nell'ambito del presente procedimento dal 18.09.1961 al 30.06.1981 e, dopo un breve periodo di lavoro presso altra ditta, dal 01.04.1984 al 31.12.1991, svolgendo le mansioni di tracciatore e carpentiere oltre che successivamente di caporeparto del reparto "pezzi sciolti", ove eseguiva le lavorazioni di confezione dei pezzi che venivano montati sui rotabili in costruzione, recandosi quindi presso i binari e i reparti ove avveniva detta attività anche in ipotesi di problemi o malfunzionamenti. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI, in base essenzialmente al testimoniale in ordine alla attività effettivamente svolta dalla persona offesa, hanno quindi ricostruito una avvenuta esposizione di CARDINALI Gianni alle polveri di amianto, prevalentemente in modalità passiva, di tipo certo nel periodo dalla assunzione sino al 1980 e probabile sino al 30.06.1981 (data del passaggio ad altra ditta) oltre che dopo la riassunzione in Casaralta dal 01.04.1984 al 1997. Si rileva che emerge chiaramente dalla relazione di consulenza tecnica citata (cfr. pag. 146, parte seconda) come per la ricostruzione delle lavorazioni svolte dalla persona offesa i predetti consulenti tecnici abbiano fatto riferimento primariamente alle dichiarazioni rese in fase di indagine da BETTI Bruno che, si rileva, è stato poi esaminato quale testimone in dibattimento, confermando quanto precedentemente dichiarato sul punto, come emerge peraltro dalla assenza di contestazioni delle parti ex art. 500 c.p.p. nel corso dell'esame testimoniale (cfr. pag. 80 trascrizioni udienza del 10.09.2015). In dibattimento la attività svolta da CARDINALI Gianni ha costituito, peraltro, oggetto in senso conforme di altre due deposizioni testimoniali, quelle di MARSIGLI Raffaele e di SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 150 e 209 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Tali elementi folgono rilevanza alla

argomentazione difensiva per cui la valutazione relativa alla esposizione ad amianto del lavoratore effettuata dai consulenti tecnici SILVESTRI e MANZI si fonderebbe su elementi dichiarativi inutilizzabili (verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da persone informate sui fatti in fase di indagini preliminari e non acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento). Ciò premesso, in ordine alla causa del decesso, avvenuto in data 02.10.2009, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno rilevato come in base alla documentazione clinica disponibile – da cui emerge, altresì, l'avvenuto accertamento, a mezzo di diagnostica per immagini nel 2007 e 2008, della presenza a carico di CARDINALI Gianni di placche pleuriche - debba ritenersi precisa e pienamente affidabile la diagnosi - dalla stessa emergente e fondata su osservazioni endoscopiche ed esame istologico - di riconducibilità ad un tumore maligno del colon accertato già dal 2007. In ordine, tuttavia, alla riconducibilità sotto il profilo causale della insorgenza e dello sviluppo di detta patologia ad una pregressa esposizione ad amianto devono richiamarsi le osservazioni sopra già richiamate (nella parte inerente i principi e i criteri generali di riferimento per l'accertamento del nesso causale) dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero per cui se da un lato sussiste in base agli studi disponibili un corpo di indizi scientifici indicativi che l'esposizione ad amianto in ambiente lavorativo abbia la potenzialità di indurre cancro all'intestino crasso, pur tuttavia gli stessi si presentano "*non completamente convincenti*" (cfr. pagg. 140 e 141 relazione scritta di consulenza tecnica TERRACINI/CALISTI). Detto principio è stato ribadito dai citati consulenti tecnici con riferimento alla posizione specifica di CARDINALI Gianni (cfr. pag. 214 relazione scritta di consulenza tecnica cit., parte seconda). Non potendosi, quindi, in relazione al delitto in esame ritenere sufficientemente accertato il nesso di causalità nei termini sopra indicati si impone la assoluzione di tutti e tre gli imputati per insussistenza del fatto.

Vi sono poi altre ipotesi di omicidio colposo in relazione alle quali il dibattimento non ha consentito di addivenire, sulla base della documentazione medica in atti, ad una certezza diagnostica in ordine alla effettiva sussistenza delle patologie asbesto correlate cui si assume essere riconducibile il decesso. Sono i casi di BENFENATI Franco, CALANCA Roberto e ORTOLAN Franco, tutti ascritti a REGAZZONI Anna Maria, della quale si impone quindi la assoluzione in relazione ai relativi delitti contestatili per insussistenza del fatto.

Per quanto attiene a **BENFENATI Franco (caso n. 5)**, è emerso dal dibattimento che egli ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 31.08.1961 al 31.05.1963. I testi BETTI Bruno e SERVADEI Fosco hanno confermato la sua attività in Casaralta, che il secondo ha precisato

essere quella di tubista (cfr. pagg. 87 e 206 trascrizioni udienza del 10.09.2015). La teste MARINILLI Pasqualina ha riferito che successivamente egli ha lavorato per altre aziende metalmeccaniche, ove tuttavia non è stata accertata la presenza di amianto nelle lavorazioni. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza in termini di certezza di una esposizione attiva e passiva all'amianto di BENFENATI Franco in ragione delle mansioni svolte, che gli imponevano sotto il primo aspetto di intervenire dove il materiale coibente era ancora a vista e sotto il secondo aspetto di lavorare negli stessi locali ove avveniva la coibentazione a spruzzo dei rotabili. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla attendibilità di detta valutazione in relazione alle altre emergenze dibattimentali deve rilevarsi che gli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno tuttavia evidenziato quanto segue. BENFENATI Franco è deceduto in data 01.01.2011; dalla scheda ISTAT di decesso, in atti, il mesotelioma pleurico viene indicato quale causa del decesso. Detta indicazione è correlata all'esito di un prelievo citologico eseguito l'anno precedente, ritenuto dal medico della Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto ove il lavoratore era stato ricoverato nella lettera di dimissione indirizzata al medico curante suggestivo di mesotelioma. Sennonché, come evidenziato dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero, il patologo dott. Bruno MURER – che, come si è visto, ha svolto una autonoma valutazione del materiale istologico o cito istologico disponibile, in ausilio alla attività dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, al fine di consentire loro di procedere ad una revisione delle diagnosi di mesotelioma emergenti dalla documentazione clinica disponibile in atti in relazione a ciascuna delle persone offese il cui decesso è contestato essere avvenuto in conseguenza di detta patologia - ha rilevato con riferimento alla posizione di BENFENATI Franco come il materiale citologico disponibile ha natura scadente e perciò non valutabile in termini diagnostici (cfr. pag. 269 appendice alla relazione scritta TERRACINI/CALISTI cit. , in atti). Gli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero prof. Benedetto TERRACINI e dott. Roberto CALISTI hanno, quindi, sottolineato come la malattia sofferta da BENFENATI Franco così come emergente dalla documentazione clinica disponibile, pur presentando manifestazioni cliniche compatibili con la diagnosi di mesotelioma emergente dal certificato di morte, pur tuttavia non può dirsi qualificabile come tale in termini di certezza (cfr. pag. 150 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Alla luce degli elementi esposti non può, quindi, dirsi raggiunta la piena prova sotto il profilo oggettivo del fatto delittuoso

h

contestato, conseguendone la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria dal delitto di omicidio colposo aggravato in danno di BENFENATI Franco per insussistenza del fatto.

Per quanto attiene a **CALANCA Roberto (caso n. 10)**, è emerso dai documenti acquisiti in dibattimento (libretto di lavoro e accertamenti svolti dalla Azienda A.U.S.L. di Bologna) che egli ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 02.07.1956 al 25.07.1966, con una sospensione dal 1960 al 1962 per lo svolgimento del servizio di leva nella Marina Militare quale infermiere addetto alla camera iperbarica dell'Ospedale Militare di Napoli. Emerge dalle dichiarazioni rese da SIMONI Giacomino in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti penali, acquisite agli atti del fascicolo del presente dibattimento, che egli svolse l'attività di verniciatore, stuccatore e levigatore. Come già anticipato nella parte generale relativa alla esposizione dei lavoratori all'amianto in Casaralta, dette mansioni comportavano una esposizione attiva all'asbesto, in quanto relative a lavorazioni operate sui rotabili in una fase in cui lo stesso non era ancora stato segregato, oltre che una esposizione passiva, riconducibile alla mancata separazione rispetto alle altre lavorazioni delle attività di coibentazione dei rotabili con amianto a spruzzo. Per tali motivi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato che CALANCA Roberto subì una esposizione all'asbesto certa nel periodo di lavoro in Casaralta, sia sotto il profilo attivo che passivo, rilevando altresì come non vi siano informazioni relative ad eventuali esposizioni ad amianto nel corso della attività lavorativa successiva svolta presso altre ditte. Si rileva che detta valutazione si presenta coerente con le complessive emergenze dibattimentali già sopra illustrate. Pur tuttavia, anche nel caso di CALANCA Roberto deve tenersi conto di quanto evidenziato dai consulenti tecnici dello stesso Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI in relazione a quanto emerso dall'esame citologico eseguito dal dott. Bruno MURER sul materiale disponibile. CALANCA Roberto è deceduto in data 14.04.2004. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno evidenziato che vi è in atti un attestato dell'Area di Sanità Pubblica che indica quali cause di morte un iniziale mesotelioma pleurico, una intermedia paraplegia secondaria a lesioni ossee e una terminale embolia polmonare. Nel 2002 CALANCA Roberto era stato sottoposto a toracotomia e biopsia polmonare (dopo una TAC torace eseguita il mese precedente che aveva evidenziato un "*quadro fortemente sospetto per mesotelioma destro*") il cui esito aveva qualificato il reperto esaminato come sospetto per mesotelioma desmoplastico, consigliandosi una ripetizione della biopsia che, tuttavia, non risulta essere mai stata eseguita. L'esame citologico condotto dal dott. Bruno MURER sul materiale disponibile è risultato, tuttavia, negativo per cellule neoplastiche. In base ai predetti

elementi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno evidenziato come la malattia diagnosticata a CALANCA Roberto nel 2002, pur presentando manifestazioni cliniche compatibili con il mesotelioma pleurico indicato in imputazione quale causa del decesso, non può dirsi qualificabile come tale in termini di certezza (cfr. pag. 163 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Alla luce degli elementi esposti non può, quindi, dirsi raggiunta la piena prova sotto il profilo oggettivo del fatto delittuoso contestato, conseguendone la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria dal delitto di omicidio colposo aggravato in danno di CALANCA Roberto per insussistenza del fatto.

Per quanto attiene a **ORTOLAN Franco (caso n. 25)**, si osserva quanto segue. È emerso dai documenti acquisiti in dibattimento (accertamenti svolti dalla Azienda A.U.S.L. di Bologna e documentazione INAIL) che egli ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 1961 al 1971, con una sospensione dal 1963 al 1965 per lo svolgimento del servizio di leva nella Marina Militare. Emerge dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 87 e 207 trascrizioni udienza del 10.09.2015) che egli svolse l'attività di verniciatore e stuccatore. Come già anticipato nella parte generale relativa alla esposizione dei lavoratori all'amianto in Casaralta, dette mansioni comportavano una esposizione attiva all'asbesto, in quanto relative a lavorazioni operate sui rotabili in una fase in cui lo stesso non era ancora stato segregato, oltre che una esposizione passiva, riconducibile alla mancata separazione rispetto alle altre lavorazioni delle attività di coibentazione dei rotabili con amianto a spruzzo. Per tali motivi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato che ORTOLAN Franco subì una esposizione all'asbesto certa nel periodo di lavoro in Casaralta, sia sotto il profilo attivo che passivo, rilevando altresì come non vi siano informazioni relative ad eventuali esposizioni ad amianto nel corso della attività lavorativa successiva svolta presso altre ditte (Officine Ortopediche Rizzoli in Bologna quale addetto alla produzione di protesi dell'arto inferiore). Si rileva che detta valutazione si presenta coerente con le complessive emergenze dibattimentali già sopra illustrate. Pur tuttavia, anche nel caso di ORTOLAN Franco deve tenersi conto di quanto evidenziato dai consulenti tecnici dello stesso Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI in relazione a quanto emerso dall'esame citologico eseguito dal dott. Bruno MURER sul materiale disponibile. ORTOLAN Franco è deceduto in data 18.03.2010. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno evidenziato che nella scheda ISTAT di morte presente in atti è indicato quale causa iniziale di morte un mesotelioma pleurico destro. Emerge dalla documentazione clinica in atti che dopo una diagnosi di asbestosi effettuata nel 2004 a seguito di una radiografia al torace e una

successiva diagnosi di placche pleuriche, nel novembre del 2009 venne sottoposto a videotoracos con biopsie multiple, il cui referto evidenziava come il quadro istologico deponesse preferenzialmente per un mesotelioma sarcomatoide. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di frammenti di neoplasia maligna di alto grado composta prevalentemente da cellule epitelioidee, tuttavia negative alle citochertine, circostanza quest'ultima seppure non incompatibile con la diagnosi di mesotelioma tuttavia imponente "prudenza" in tal senso, dovendosi detta diagnosi per valutazione espressa dallo stesso patologo e ripresa dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI considerare esprimibile non in termini di certezza assoluta ma solo in termini di probabilità. Alla luce degli elementi esposti non può, quindi, dirsi raggiunta la piena prova sotto il profilo oggettivo del fatto delittuoso contestato, conseguendone la assoluzione dell'imputata REGAZZONI Anna Maria dal delitto di omicidio colposo aggravato in danno di ORTOLAN Franco per insussistenza del fatto.

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento agli ulteriori delitti di omicidio colposo aggravato ascritti agli imputati, che di seguito si andranno ad esaminare, secondo l'ordine di cui alla imputazione.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **BELLINI Mario (caso n. 4)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite in primo luogo dal libretto di lavoro, dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi) e dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, documentazione tutta esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti penali da SIMONI Giacomino ad acquisite agli atti del presente procedimento nonché, infine, le testimonianze di BETTI Bruno e MARSIGLI Raffaele.

Emerge dalle predette fonti che BELLINI Mario – dopo avere svolto in gioventù l'attività di agricoltore, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 17.03.1958 sino al 29.12.1987, quindi sino al termine della carriera lavorativa. L'INAIL a decorrere dall'11.11.2009 ha riconosciuto a BELLINI Mario una malattia professionale per mesotelioma pleurico con un grado di menomazione del 100%, avendo accertato (in base agli accertamenti effettuati dall'Istituto e tenuto conto delle

indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dalla ditta, una esposizione ad amianto dal 01.01.1961 al 31.12.1986, avendo il lavoratore svolto le mansioni di saldatore e carpentiere nei reparti dediti alla costruzione e riparazione dei rotabili. Dalle dichiarazioni rese da SIMONI Giacomino oltre che dalle testimonianze di BETTI Bruno e MARSIGLI Raffaele (cfr. pagg. 86 e 148 trascrizioni udienza del 10.09.2015) emerge come BELLINI Mario oltre a svolgere l'attività di saldatore e carpentiere ebbe a svolgere anche quelle di falegname ed arredatore, a seconda delle esigenze dell'azienda, ove erano state formate figure di operai polivalenti – quali, appunto, il BELLINI – che venivano utilizzate nelle varie mansioni e nei vari reparti a seconda delle esigenze produttive. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di BELLINI Mario nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di BELLINI Mario e al relativo decesso, avvenuto in data 09.04.2010, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso un mesotelioma pleurico destro, insufficienza respiratoria oltre che ipertensione e nefropatia ipertensiva. Nella documentazione clinica in atti vi è un referto istologico del 2009 relativo a due prelievi biotici nella pleura parietale posteriore e anteriore da cui emerge *"diagnosi sui due frammenti mesotelioma maligno tipo epitelioide"*. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia a cellule epiteliomorfe con aspetti di crescita di tipo solido e papillare"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della

pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 147 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (48 anni) compatibile con quella scientificamente accertata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 2000 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2009). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 63 e 66 -71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento – quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) – e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di BELLINI Mario all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di BIGNAMI Massimo (caso n. 8), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi) e dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, documentazione esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI.

Emerge dalle predette fonti che BIGNAMI Massimo ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 07.02.1972 sino al 10.05.1985, avendo successivamente svolto l'attività di tecnico informatico (analisi dati e programmazione) presso altre ditte, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto. L'INAIL a decorrere dal 30.03.2010 ha riconosciuto a BIGNAMI Massimo una malattia professionale con un grado di menomazione dell'80%, avendo accertato una avvenuta esposizione ad amianto del lavoratore. Le mansioni svolte da BIGNAMI Massimo in Casaralta risultano essere state quelle di lamieraio e falegname nel reparto arredamento sino al settembre del 1975 e successivamente quale impiegato presso il CED. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di BIGNAMI Massimo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni di falegname, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda, quale lamieraio e impiegato, in ragione dello svolgimento della attività di lamieraio in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate ovvero, nel periodo di svolgimento di attività impiegatizia, per avere fatto accesso frequente all'officina e fruito della mensa frequentata da operai che indossavano gli indumenti da lavoro. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori, con riferimento al periodo sino alla fine degli anni settanta del novecento; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Quanto al periodo successivo, si osserva invece che - come si è visto nella parte generale relativa alla ricostruzione della storia produttiva di Casaralta - la presenza di amianto nelle lavorazioni - particolarmente intensa nel periodo precedente, anche nella seconda metà degli anni settanta (per il contemporaneo svolgimento in tale ultimo periodo di attività di produzione di nuovi rotabili ancora coibentati

in amianto in esecuzione di commesse acquisite sino al 1975 e di attività di ristrutturazione e di ammodernamento, in quel periodo particolarmente sviluppata) – nella prima metà degli anni ottanta, pur essendo ancora presente per il perdurare dello svolgimento della attività di ristrutturazione e di ammodernamento, era comunque più limitata, in quanto non si procedeva più all'utilizzo dell'amianto nella coibentazione dei nuovi rotabili. Ciò comporta che – come esposto nella prima parte della trattazione – se in detto periodo l'esposizione poteva dirsi perdurante anche in termini di rilevante intensità per i lavoratori operanti nell'officina non solo sotto il profilo attivo ma anche sotto il profilo passivo, altrettanto non può dirsi in termini di certezza con riferimento alla esposizione – necessariamente passiva, come sottolineato dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero – degli impiegati che, come il BIGNAMI, facevano accesso all'officina anche frequentemente ma non in via stabile per l'esercizio delle proprie mansioni. Tali osservazioni rilevano, come di seguito si vedrà, con riferimento alla posizione di ZUCCHINI Carlo Filippo, che ha assunto la posizione di garanzia ascrivibile (componente del consiglio di amministrazione) proprio sul finire degli anni settanta del novecento, precisamente nel 1979.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di BIGNAMI Massimo e al relativo decesso, avvenuto in data 23.11.2011, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso un mesotelioma pleurico, un versamento pleurico massivo ed insufficienza respiratoria. Dalla documentazione clinica in atti emerge che nel novembre del 2009 BIGNAMI Massimo fu sottoposto a toracoscopia e biopsia con diagnosi di *"mesotelioma maligno tipo epitelioide"*; in atti vi è altresì un successivo referto istologico del 2010 da cui emerge che *"tutti i frammenti inviati mostrano noduli neoplastici riferibili a mesotelioma maligno di tipo epitelioide"*. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura parietale e viscerale infiltrata da neoplasia a cellule epiteliomorfe con aspetti di crescita di tipo solido"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 155 relazione scritta di consulenza tecnica cit., parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la

V=

causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (35 anni) compatibile con quella scientificamente acclarata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 2000 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2009). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 61 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento - quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) - e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria e REGAZZONI Carlo che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte in contemporanea, nel periodo sino alla fine degli anni settanta del novecento in cui deve ritenersi verificata con certezza la esposizione ad asbesto di BIGNAMI Massimo all'interno dell'azienda. Non altrettanto può dirsi per ZUCCHINI Carlo Filippo, che ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione a far data dal 1979, nel periodo, quindi, in cui sulla base degli elementi sopra indicati la esposizione all'asbesto di BIGNAMI Massimo non può dirsi provata in termini di certezza; a tali considerazioni consegue la assoluzione di ZUCCHINI Carlo Filippo dal reato di cui trattasi per non avere commesso il fatto.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di DALLE OLLE Gianfranco (caso n.13), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite in primo luogo dal libretto di lavoro, dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi) e dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, documentazione tutta esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti penali da SIMONI Giacomino ad acquisite agli atti del presente procedimento nonché, infine, la testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno.

Emerge dalle predette fonti che DALLE OLLE Gianfranco – dopo avere lavorato dal 1950 al 1954 presso una armeria in Bologna quale addetto alla riparazione di armi da caccia, attività in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto – ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 12.07.1954 sino al 31.10.1989, quindi sino al termine della carriera lavorativa. L'INAIL a decorrere dal 14.04.2008 ha riconosciuto a DALLE OLLE Gianfranco una malattia professionale con un grado di menomazione dell' 80%. Dalle dichiarazioni rese da SIMONI Giacomino oltre che dalla testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno (cfr. pag. 78 trascrizioni udienza del 10.09.2015) emerge come DALLE OLLE Gianfranco svolgeva la attività di manovale specializzato, saldatore e poi carpentiere, nel reparto costruzione e riparazione, avendo assunto l'incarico di vice capo reparto nel reparto riparazione. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di DALLE OLLE Gianfranco nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti metalliche dei rotabili coibentate in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento delle mansioni nell'ambito della attività di riparazione e ricostruzione, che comportava lo smantellamento di parti dei rotabili su cui si interveniva contenenti amianto. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva,

inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di DALLE OLLE Gianfranco e al relativo decesso, avvenuto in data 15.09.2009, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso un mesotelioma pleurico (causa primaria), perforazione diverticolare e colostomia (causa intermedia) e insufficienza respiratoria, stato anasarcatico (causa terminale). Dalla documentazione clinica in atti emerge un esame citologico dell'agosto 2007 evidenziante *"un quadro fortemente sospetto per neoplasia non ulteriormente tipizzabile con il solo esame citologico"*, laddove nel settembre del 2007 veniva eseguita una videotorascopia sinistra con biopsie pleuriche e talcaggio con esame istologico il cui referto evidenzia una diagnosi di mesotelioma maligno bifasico. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia mista con componente a cellule epiteliomorfe con aspetti di crescita di tipo solido e componente, prevalente, a cellule fusate"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno bifasico della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 165 relazione scritta di consulenza tecnica cit., parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1997 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2007). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza

convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 63 - 64 e 66 -71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento – quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) – e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di DALLE OLLE Gianfranco all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **GENTILINI Paolo (caso n. 15)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite in primo luogo dal libretto di lavoro, dalla attestazione di servizio rilasciata al lavoratore dalla Firema Trasporti s.p.a. in data 05.11.2001, dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi) e dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, documentazione tutta esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le testimonianze rese in dibattimento da BETTI Bruno, SERVADEI Fosco e ROSSI Cipriano.

Emerge dalle predette fonti che GENTILINI Paolo – dopo avere svolto in gioventù l'attività di fattorino ed apprendista elettricista per alcune imprese artigiane e commerciali, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 01.02.1961 sino al 30.06.1985, quindi sino al termine della carriera lavorativa. Con la citata nota del 05.11.2001 Firema Trasporti s.p.a. ha attestato che egli ha svolto le mansioni di elettricista del reparto arredamenti e che *“per il corretto svolgimento delle mansioni affidate era necessario l'accesso giornaliero nel reparto officina in cui si svolgevano tali lavorazioni”*, precisando che queste ultime erano attinenti sia alla attività di costruzione di nuovi rotabili che

a quella di riparazione. Si rileva che dette informazioni di fonte aziendale coincidono con quelle emergenti dal testimoniale, in particolare, come si è visto, dalle dichiarazioni di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 81 e 149 trascrizioni udienza del 10.09.2015) oltre che di ROSSI Cipriano (cfr. pag. 90 trascrizioni udienza del 27.10.2015). L'INAIL in data 03.06.2008 ha riconosciuto a GENTILINI Paolo una malattia professionale con un grado di menomazione del 100%. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di GENTILINI Paolo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione e la ristrutturazione ed ammodernamento) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di GENTILINI Paolo e al relativo decesso, avvenuto in data 22.05.2009, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso un mesotelioma pleurico destro quale causa iniziale e una insufficienza respiratoria come causa terminale. Dalla documentazione clinica in atti emerge che egli – dopo essere stato ricoverato nel 2008 presso l'ospedale Bellaria di Bologna con diagnosi di dimissione inerente ad un *"ispessimento pleurico con elementi cellulari suggestivi di versamento pleurico destro"* - nel febbraio del 2009 venne sottoposto in Bologna presso il medesimo ospedale Bellaria ad una videotorascopia destra con biopsie pleuriche; dal relativo referto istologico emerge un *"quadro compatibile con mesotelioma maligno di tipo epitelioide"*, diagnosi con cui GENTILINI Paolo fu dimesso dal predetto nosocomio. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia a cellule epiteliomorfe con aspetti di crescita di tipo solido e trabecolare"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata

dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 168 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (47 anni) compatibile con quella scientificamente accertata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1997 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le prime manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2008). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 62 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento – quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) – e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di

amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di GENTILINI Paolo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **GUERRA Bruno (caso n. 17)**, ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale e dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi), documentazione tutta esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti penali da SIMONI Giacomino ad acquisite agli atti del presente procedimento.

Emerge dalle predette fonti che GUERRA Bruno – dopo avere svolto in gioventù l'attività di apprendista idraulico per una impresa artigiana in Bologna, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 05.11.1959 sino al 04.12.1968, per poi svolgere l'attività di saldatore in una officina metalmeccanica e la attività di usciere e impiegato presso la Provincia di Bologna, attività anche queste ultime in relazione alle quali non sono emerse esposizioni ad asbesto. Emerge dai documenti sopra citati e dalle dichiarazioni di SIMONI Giacomino che in Casaralta GUERRA Bruno svolse le mansioni di manovale presso il reparto riparazione e poi di lamieraio e carpentiere saldatore, effettuando il montaggio e smontaggio delle carrozze coibentate in amianto non ancora segregato. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di GUERRA Bruno nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione e la ristrutturazione ed ammodernamento) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

f.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di GUERRA Bruno e al relativo decesso, avvenuto in data 16.09.2004, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, viene indicata quale causa del decesso un mesotelioma sarcomatoide della pleura sinistra. Dalla documentazione clinica in atti emerge che i primi sintomi della malattia iniziarono a manifestarsi nell'autunno del 2003, laddove nel febbraio del 2004 una radiografia del torace confermata da TAC torace evidenziò un ispessimento pleurico sinistro diffuso; egli, ricoverato nel 2004 presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, venne sottoposto ad una toracentesi teleguidata con prelievo biotico; dal relativo referto istologico emerge *"neoplasia monofasica costituita prevalentemente da elementi sarcomatoidi"*, sottolineandosi come *"il quadro morfologico e immunofenotipico sono suggestivi di mesotelioma sarcomatoide"*. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia mista con componente a cellule epiteliomorfe e componente prevalente cellule fusate"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno bifasico della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 174 relazione scritta di consulenza tecnica cit., parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (43 anni) compatibile con quella scientificamente acclarata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1993 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le prime manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2003). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi

idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 59 - 60 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria che, come sopra già ricostruito, rivestì la carica di consigliere di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di GUERRA Bruno all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **NOBILI Angelo (caso n. 23)**, ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dalla attestazione di servizio rilasciata dalla Firema Trasporti s.p.a. in data 11.03.2008 ed inviata all'INAIL, che in data 30.10.2009 ebbe a riconoscere a NOBILI Angelo malattia professionale con grado di invalidità del 100% in base a considerazioni mediche del 07.04.2008, in atti; detta documentazione è stata esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Viene, inoltre, in considerazione la testimonianza resa in dibattimento da BETTI Bruno (cfr. pag. 87 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che NOBILI Angelo – dopo avere svolto in gioventù attività di fattorino, facchino, magazziniere e tappezziere per varie ditte in Bologna, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 01.04.1964 sino al 01.03.1969, per poi svolgere l'attività di ristoratore in Casalecchio di Reno, in relazione alla quale parimenti non è emersa esposizione ad asbesto. Emerge dalle medesime fonti che in Casaralta NOBILI Angelo svolse le mansioni di tappezziere ed arredatore nell'ambito anche delle operazioni di decoibentazione delle carrozze ferroviarie. Nelle considerazioni mediche del 07.04.2008 effettuate dall'INAIL ai fini del riconoscimento della malattia professionale emerge, infatti, come la stessa Firema Trasporti s.p.a. nella citata nota in data 11.03.2008 avesse riconosciuto la avvenuta esposizione diretta ad amianto del lavoratore in quanto operaio qualificato addetto alle operazioni di decoibentazione delle carrozze ferroviarie (che, come si è visto nella prima parte della trattazione cui sul punto si rimanda, erano connesse alla attività di riparazione e

ristrutturazione dei rotabili, in cui intervenivano anche i tappezzieri ed arredatori). In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di NOBILI Angelo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali del lavoratore.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di NOBILI Angelo e al relativo decesso, avvenuto in data 30.05.2008, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, viene indicata quale causa primitiva del decesso un mesotelioma pleurico. Dalla documentazione clinica in atti emerge che i primi sintomi della malattia iniziarono a manifestarsi nell'estate del 2007, quando una radiografia al torace evidenziò un versamento pleurico destro. Presso l'Ospedale Maggiore di Bologna venne, quindi, eseguito un esame citologico del liquido che evidenziò la *"presenza di cellule neoplastiche compatibili con origine mesoteliale"*; la diagnosi di dimissione fu quindi quella di *"tumori maligni della pleura non specificati"*. Sempre nel mese di agosto del 2007, precisamente il 24.08.2004, NOBILI Angelo venne sottoposto ad un intervento di videotorascopia destra; la diagnosi formulata sulla base del referto dell'esame istologico ed immunoistochimico effettuato fu quella di *"mesotelioma maligno diffuso di tipo epitelioide"*. Ciò posto, nel caso di specie il dott. Bruno MURER ha rilevato come i preparati istologici disponibili fossero di qualità scadente, essendo comunque costituiti da *"tessuto fibroso infiltrato da elementi epiteliomorfi atipici sospetti per mesotelioma"*, laddove il quadro immunoistochimico è stato valutato al limite della positività; il predetto consulente non ha, quindi, formulato alcuna diagnosi in ragione del carattere non diagnostico del materiale disponibile. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi come la impossibilità per il dott. Bruno MURER di verificare la diagnosi operata dai sanitari che ebbero in cura la persona offesa nel caso di specie non si accompagna – come in altri casi, precedentemente esaminati, per i quali si è

ritenuto infatti di addivenire ad una pronuncia di assoluzione – ad una non compiuta certezza di tale ultima diagnosi; si è già visto, infatti, come nel caso di NOBILI Angelo la diagnosi di mesotelioma effettuata dai sanitari dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna si sia fondata su accertamenti istologici ed immunoistochimici, del tutto adeguati a fini diagnostici in relazione alla patologia di cui trattasi (come peraltro riconosciuto in via generale dallo stesso consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, come sopra già evidenziato), dovendosi, quindi, valutare la piena attendibilità della diagnosi stessa. Ciò premesso, deve, quindi, ritenersi che vi sia correlazione causale tra l'insorgenza e lo sviluppo della patologia che portò al decesso di NOBILI Angelo con la pregressa esposizione in Casaralta, in applicazione delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, avendo i consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI (che con riferimento alla diagnosi di mesotelioma si sono espressi in termini di mera possibilità solo in ragione della impossibilità per il dott. MURER di verificare la diagnosi effettuata dai sanitari che ebbero in cura il NOBILI, da ritenersi tuttavia attendibile per i motivi testé evidenziati) evidenziato come il periodo di induzione si sia verosimilmente concluso prima del 1997 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le prime manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2007). Anche in questo caso non possono ritenersi idonee ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 57 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria che, come sopra già ricostruito, rivestì la carica di consigliere di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di NOBILI Angelo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **PADIGLIONI Furio (caso n. 27)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libretto di lavoro, dal libro matricola e dalla testimonianza

dibattimentale della dott.ssa MARINILLI Pasqualina (cfr. pagg. 100 e 101 trascrizioni udienza del 09.12.2015). Gli elementi documentali sopra citati sono stati esaminati dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI.

Emerge dalle predette fonti che PADIGLIONI Furio – dopo avere svolto in gioventù attività quale saldatore e autista presso varie ditte, in relazione alle quali non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta quale saldatore dal 02.09.1971 sino al 31.12.1991, quindi sino al termine della carriera lavorativa. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di BELLINI Mario nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di PADIGLIONI Furio e al relativo decesso, avvenuto in data 12.04.2009, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso una neoplasia polmonare (causa iniziale), cachessia neoplastica (causa intermedia) e arresto cardiorespiratorio (causa terminale). Nella documentazione clinica in atti vi è un referto di esame istologico del 2004 effettuato a seguito di toracosopia da cui emerge *"tessuto fibroso infiltrato da neoplasia epitelioromorfa indifferenziata"*, con diagnosi di mesotelioma pleurico sinistro di tipo epitelioideo scarsamente differenziato. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia a cellule epiteliormorfe"* con quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI

hanno evidenziato come l'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER e gli elementi emersi da tutta la documentazione clinica disponibile evidenzino come la neoplasia che condusse PADIGLIONI Furio al decesso debba identificarsi in un mesotelioma pleurico e non già da un carcinoma polmonare come indicato nella scheda ISTAT. Detta valutazione deve ritenersi pienamente condivisibile proprio alla luce della coerenza emergente dagli atti e sopra evidenziata tra gli esami istologici e le diagnosi effettuate dai sanitari che ebbero in cura la persona offesa con quanto emerso dagli accertamenti del dott. MURER. Ciò premesso, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno valutato hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 190 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (33 anni) compatibile con quella scientificamente acclarata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1994 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2004). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 64 e 66 -71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento - quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) - e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di PADIGLIONI Furio all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **PIAZZI Angelo (caso n. 29)**, ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libretto di lavoro e dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi), documentazione esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Emerge dalle predette fonti che PIAZZI Angelo – dopo avere svolto in gioventù l'attività di apprendista collaudatore per una ditta in Bologna, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto – ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 16.09.1964 sino al 14.01.1967, per poi svolgere altre attività (disegnatore tecnico, autista di mezzi pubblici, gestore di bar ristorante e custode) in relazione alle quali parimenti non sono emerse esposizioni ad asbesto. Emerge dai documenti sopra citati che in Casaralta PIAZZI Angelo svolse le mansioni di operaio addetto al montaggio delle porte laterali dei rotabili nelle attività di costruzione. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di PIAZZI Angelo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di PIAZZI Angelo e al relativo decesso, avvenuto in data 31.05.2004, si

osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, viene indicata quale causa iniziale del decesso un mesotelioma pleurico. Dalla documentazione clinica in atti emerge che i primi sintomi della malattia iniziarono a manifestarsi nel febbraio 2003, quando una TAC del torace evidenziò un diffuso ispessimento della pleura con micronodulazioni; egli, ricoverato nel 2004 presso l'ospedale Bellaria di Bologna, venne sottoposto ad una toracotomia con prelievo biotico; in base al relativo referto istologico venne effettuata diagnosi di mesotelioma maligno pleurico destro. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia con componente a cellule epiteliomorfe e a cellule fusate con desmoplasia stromale"* con quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno bifasico della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 195 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (39 anni) compatibile con quella scientificamente accertata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1993 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le prime manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2003). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 60 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate su tesi scientifiche già

ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria che, come sopra già ricostruito, rivestì la carica di consigliere di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di PIAZZI Angelo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di VENTURI Oscar (caso n. 33), ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libretto di lavoro e dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi), documentazione esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Emerge dalle predette fonti che VENTURI Oscar svolse attività lavorativa in Casaralta dal 24.09.1964 sino al 16.12.1966 come lamieraio, per poi svolgere attività in altre ditte in relazione alle quali non sono emerse esposizioni ad asbesto. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione essenzialmente passiva di VENTURI Oscar nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa allo svolgimento delle mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto, in particolare la coibentazione oltre che la riparazione e la ristrutturazione, non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di VENTURI Oscar e al relativo decesso, avvenuto in data 28.04.2005, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, viene indicata quale causa iniziale del decesso un mesotelioma pleurico. Dalla documentazione clinica in atti emerge che i primi sintomi della malattia iniziarono a manifestarsi nell'agosto del 2003, quando vennero riscontrati a suo carico versamenti pleurici su cui vennero effettuati due esami citologici

"positivi per adenocarcinoma classe V". Ricoverato nel settembre 2003 presso l'ospedale Bellaria di Bologna, venne sottoposto a biopsia e talcaggio toracoscopico; in base al relativo referto istologico venne effettuata diagnosi di mesotelioma maligno pleurico sinistro. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di "*frustoli di pleura infiltrata da neoplasia a cellule epitelioide*" con quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 199 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (39 anni) compatibile con quella scientificamente acclarata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1993 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le prime manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2003). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 60 - 61 e 66 - 71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a

REGAZZONI Anna Maria che, come sopra già ricostruito, rivestì la carica di consigliere di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di PIAZZI Angelo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di BONTADINI Dante (caso n. 88), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite in primo luogo dal libretto di lavoro, dal questionario Re.Na.M. (Registro Nazionale Mesoteliomi) e dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, documentazione tutta esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno e del figlio BONTADINI Roberto.

Emerge dalle predette fonti che BONTADINI Dante – dopo avere svolto in gioventù attività di manovale presso altre due ditte, in relazione alla quale non sono emerse esposizioni ad asbesto - ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 15.10.1951 sino al 31.12.1986, quindi sino al termine della carriera lavorativa. L'INAIL in data 28.12.2011 ha riconosciuto a BONTADINI Dante una malattia professionale per mesotelioma pleurico con un grado di menomazione del 100%, avendo accertato una esposizione ad amianto dal 1951 al 1986 correlata alle mansioni svolte in Casaralta quale *"operaio addetto allo spostamento cassoni, carrellista, stoccaggio materiali vari, smaltimento rifiuti compresi i sacchi di amianto"*. Gli accertamenti INAIL sono coerenti con quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali rese da BETTI Bruno (cfr. pagg. 87 e 88 trascrizioni udienza del 10.09.2015) oltre che dal figlio BONTADINI Roberto (anch'egli, come si è visto, dipendente di Casaralta dal 1982 al 1985); in particolare dalla testimonianza di quest'ultimo è emerso come il padre svolgesse effettivamente la attività di carrellista, addetto altresì allo smaltimento dei rifiuti, accedendo in ragione di dette mansioni a tutti i reparti operativi dell'azienda (cfr. pagg. 4 e 5 trascrizioni udienza del 27.10.2015). In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di BELLINI Mario nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima alle mansioni svolte, che comportavano il trasporto di sacchi e rifiuti contenenti amianto e la seconda al continuo accesso, sempre in ragione dell'espletamento delle proprie mansioni, a tutti i reparti aziendali ove si svolgevano attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione, la riparazione e la ristrutturazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi

condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattito e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattito esposizioni professionali presso altre ditte né esposizioni extra professionali.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di BONTADINI Dante e al relativo decesso, avvenuto in data 25.10.2011, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause del decesso un mesotelioma pleurico, un versamento pleurico massivo ed una insufficienza respiratoria. Nella documentazione clinica in atti vi è un referto istologico del luglio 2011 relativo a un versamento pleurico riscontrato nella persona offesa, da cui emerge come il reperto esaminato veniva valutato *"sospetto per mesotelioma"*. Presso l'ospedale Bellaria di Bologna BONTADINI Dante veniva sottoposto a toracosopia per biopsie pleuriche il cui referto determinava la diagnosi di mesotelioma maligno epitelioide. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia a cellule epiteliomorfe con aspetti di crescita di tipo solida e tubulo-papillare"* con quadro immunoistochimico caratteristico; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno epitelioideo della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTO alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pag. 159 relazione scritta di consulenza tecnica cit., parte seconda). Nel caso di specie il mesotelioma pleurico che ha costituito la causa del decesso deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (51 anni) compatibile con quella scientificamente accertata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 2001 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2011). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali - per i motivi parimenti esposti nella

predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 62 - 63 e 66 -71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento - quali la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) - e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di BONTADINI Dante all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **MAZZETTI Franco Carlo (caso n. 78)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite in primo luogo dalla documentazione INAIL attinente il riconoscimento di malattia professionale, oltre che da comunicazione della Firema Trasporti s.p.a. del 27.04.1998 successivamente trasmessa all'INAIL e da due pareri CONTARP del 23.10.1996 e del 28.11.1997. Vengono, inoltre, in considerazione le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti da SIMONI Giacomino ed acquisite agli atti del presente procedimento, oltre che le testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco.

Emerge dalle predette fonti che MAZZETTI Franco Carlo ha svolto attività lavorativa in via esclusiva in Casaralta dal 20.06.1960 sino al 30.12.1994. L'INAIL in data 30.04.2002 - in data antecedente, come subito si vedrà, alle prime manifestazioni cliniche del mesotelioma - ha riconosciuto a MAZZETTI Franco Carlo i benefici previdenziali connessi ad una malattia

professionale costituita dalle placche pleuriche, valutando il danno al 6%, non risultando riconoscimenti successivi alla diagnosi neoplastica. Emerge comunque dalla documentazione INAIL e CONTARP (anch'essa antecedente alla diagnosi di mesotelioma) che in base agli accertamenti eseguiti – anche alla luce della documentazione aziendale sopra citata – che MAZZETTI Franco Carlo svolse le mansioni di impiantista, tubista ed elettricista, procedendo al montaggio e allo smontaggio degli impianti pneumatici ed elettrici sia nei rotabili in nuova costruzione che in quelli in riparazione e ristrutturazione. Gli accertamenti INAIL sono coerenti con quanto emerge dalle dichiarazioni di SIMONI Giacomino, il quale ha sottolineato l'intervento della persona offesa anche su rotabili contenenti amianto, oltre che dalle testimonianze di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 88 e 207 trascrizioni udienza del 10.09.2015), che lo hanno indicato quale tubista ed elettricista. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di MAZZETTI Franco Carlo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva che alla luce di detta ricostruzione devono altresì contestualizzarsi i pareri CONTARP espressi su MAZZETTI Franco Carlo e sopra citati in ordine ad una asserita esposizione all'amianto del lavoratore solo occasionale dopo il 1980, essendo gli stessi fondati su fonti aziendali relative alla assenza o comunque occasionalità in quel periodo della attività di ristrutturazione ed ammodernamento (comportante esposizione ad amianto) che, tuttavia, non possono ritenersi attendibili per tutti i motivi esposti nella prima parte della trattazione, cui nuovamente quindi si rimanda. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto.

Ciò posto in punto di esposizione ad asbesto del lavoratore, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di MAZZETTI Franco Carlo e al relativo decesso, avvenuto in data 15.10.2009, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate

quali cause del decesso un mesotelioma peritoneale e pleurico quale causa iniziale e carcinosi peritoneale e mesotelioma diffuso quale causa terminale. Dalla documentazione clinica in atti emerge che nel 2002 una TAC toracica evidenziò placche pleuriche bilaterali. Le prime manifestazioni cliniche della patologia neoplastica risalgono al 2009, quando una laparatomia esplorativa e successivo esame istologico del 09.10.2009 evidenziano un quadro morfologico compatibile con mesotelioma sarcomatoide. Di lì a qualche giorno si avrà il decesso. L'esame istologico ed immunoistochimico condotto dal dott. Bruno MURER ha evidenziato la presenza di *"frammenti di pleura infiltrata da neoplasia mista con componente a cellule epiteliomorfe e componente, prevalente, a cellule fusate"*; la diagnosi formulata dal predetto consulente tecnico è, quindi, quella di mesotelioma maligno bifasico della pleura, espressa in termini di certezza. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI, alla luce degli elementi testé evidenziati oltre che delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura dose dipendente del mesotelioma maligno e ai tempi di latenza convenzionale dei mesoteliomi, hanno osservato quanto segue (cfr. pagg. 177 e 178 relazione scritta di consulenza tecnica cit. , parte seconda). Nel caso di specie la causa del decesso – come emerge dagli accertamenti del dott. MURER – è un mesotelioma pleurico, seppure originato dal peritoneo. Detto mesotelioma deve ritenersi indotto dalla esposizione ad amianto subita dal lavoratore in Casaralta, avendo tutto il periodo di esposizione contribuito alla contrazione del periodo di latenza convenzionale della patologia neoplastica, di durata nel caso di specie (49 anni) compatibile con quella scientificamente acclarata dei mesoteliomi, essendosi il periodo di induzione verosimilmente concluso prima del 1999 (in relazione alla durata media della latenza propriamente detta dei mesoteliomi - pari a dieci anni - ed essendosi le manifestazioni cliniche della malattia verificate nel 2009). Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già richiamate nella parte generale relativa al nesso di causalità e alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire, in ordine alla natura multistadio della cancerogenesi oltre che alla natura dose dipendente del mesotelioma in rapporto alla esposizione, sia in riferimento all'insorgenza della patologia neoplastica che con riferimento alla accelerazione del periodo di latenza convenzionale. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 65 -71 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento – quali la cessazione della presenza di amianto nelle

lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione) – e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di MAZZETTI Franco Carlo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **BALBONI Luciano (caso n. 39)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale oltre che dalle testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno, SERVADEI Fosco e MARSIGLI Raffaele (cfr. pagg. 88, 149 e 207 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che BALBONI Luciano – dopo avere svolto in gioventù le attività di cameriere e di elettricista oltre che il servizio di leva, in relazione alle quali non sono emerse esposizioni ad asbesto – ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 21.04.1980 sino al 12.11.1982 quale elettricista. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di BALBONI Luciano nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento del lavoratore, in ragione delle mansioni, su parti dei rotabili ove il materiale coibente in amianto era ancora a vista e la seconda in ragione dello svolgimento della attività in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali, con particolare riferimento alle attività di ristrutturazione ed ammodernamento, anche nei primi anni ottanta del novecento in cui la persona offesa prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul

punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti (anamnesi ospedaliera del 18.04.2006) emerge come BALBONI Luciano fosse un fumatore, con una media di trenta sigarette al giorno, da epoca imprecisata sino al gennaio 2006.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di BALBONI Luciano e al relativo decesso, avvenuto in data 18.02.2007, si osserva quanto segue. Emerge dalla documentazione clinica in atti che in data 21.04.2006 BALBONI Luciano, a seguito di manifestazione clinica costituita da tosse secca, fu sottoposto a broncofibroscopia con due prelievi biotipici sottoposti a esame istologico, in base al quale veniva formulata diagnosi di *"carcinoma scarsamente differenziato nona piccole cellule, non necrotico (probabile carcinoma squamoso)"*. Dopo essere stato sottoposto nei mesi di maggio e giugno 2006 a trattamento chemioterapico (non portato a termine per complicanze cardiologiche) nel febbraio del 2007 BALBONI Luciano fu sottoposto a ricovero presso l'ospedale Bellaria di Bologna, nel corso del quale avvenne il decesso. La diagnosi formulata dai sanitari fu quella di *"insufficienza respiratoria acuta da occlusione del bronco principale destro e stenosi esofagea in paziente con neoplasia polmonare metastatizzata"*.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, con valutazione invero non posta in discussione dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE.

Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi

parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 52 – 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), nel caso di specie fondate su un elemento di fatto riscontrato negativamente dal dibattimento, quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976, ovvero in periodo antecedente all'ingresso in azienda di BALBONI Luciano (anche su questo punto si rimanda a quanto sopra già ampiamente ricostruito nella prima parte della trattazione).

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di BALBONI Luciano. A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla posizione di REGAZZONI Anna Maria, atteso che, come sopra evidenziato, l'imputata nel medesimo periodo non rivestiva alcuna carica sociale; ne consegue che in relazione all'omicidio colposo di cui trattasi REGAZZONI Anna Maria deve andare assolta per non aver commesso il fatto.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di CANOVA Guido (caso n. 43), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libretto di lavoro e dalla documentazione INAIL relativa al riconoscimento di malattia professionale, documentazione esaminata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero CALISTI e MANZI. Vengono, inoltre, in considerazione le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimenti penali da SIMONI Giacomino, acquisite agli atti del presente processo, oltre che la testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno (cfr. pag. 78 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che CANOVA Guido ha svolto l'intero suo percorso professionale in Casaralta, ove ha svolto attività lavorativa dal febbraio 1963 sino al febbraio 1998, svolgendo le mansioni di tracciatore. L'INAIL in data 07.02.2008 ha riconosciuto a CANOVA Guido una malattia professionale per "*adenocarcinoma mucinoso in asbestosico*" con un grado di menomazione del 100%.

In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione prevalentemente di tipo passivo di CANOVA Guido nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattito e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattito esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come CANOVA Guido fosse un fumatore, con una media da dieci a venti sigarette al giorno, da quanto aveva vent'anni (1968) sino al 2005.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di CANOVA Guido e al relativo decesso, avvenuto in data 08.08.2010, si osserva quanto segue. Nella scheda di morte ISTAT, in atti, vengono indicate quali cause del decesso carcinoma polmonare, cachessia neoplastica, edema polmonare acuto. Emerge dalla documentazione clinica in atti che nel 2005 alla persona offesa furono diagnosticate placche pleuriche e *"marcata fibrosi interstiziale"*, laddove nel 2007 CANOVA Guido fu sottoposto a broncofibroscopia con due prelievi biotipici sottoposti a esame istologico, in base al quale venne formulata diagnosi di *"adenocarcinoma ben differenziato del polmone con pattern bronchiolo alveolare mucinoso, in paziente con asbestosi polmonare" cellule, non necrotico (probabile carcinoma squamoso)"*. Dopo essere stato sottoposto a trattamento chemioterapico endovenoso non portato a termine per complicanze fu sottoposto a trattamenti per via orale.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, con valutazione invero non posta in discussione dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, che ha invece contestato la diagnosi di asbestosi formulata dai sanitari che ebbero in cura la persona offesa (con valutazione, invero, prima di rilievo nella valutazione del caso di specie, per essere a livello

scientifico ritenuta insussistente una correlazione necessaria tra asbestosi e tumore polmonare asbesto correlato, come già chiarito nella parte generale in ordine al tumore polmonare, cui si rimanda).

Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire. Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 52 – 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento – quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 – e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Sempre ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di CANOVA Guido all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **FABBIANI Sergio (caso n. 48)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libretto di lavoro oltre che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalla moglie FINELLI Maria Teresa, acquisite agli atti del presente processo. Emerge dalle predette fonti che FABBIANI Sergio – dopo avere svolto in gioventù attività di stradino presso il Comune di Granarolo dell'Emilia oltre che il servizio di leva - ha svolto attività lavorativa in Casaralta (dopo un periodo quale apprendista dal 1945 al 1950) dal 23.02.1954 al 19.06.1981, svolgendo le mansioni di montatore carpentiere, addetto a telaio, fiancate, imperiale e testate dei rotabili. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di FABBIANI Sergio nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento diretto su parti dei rotabili con coibente in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalle dichiarazioni della moglie sopra citate emerge come FABBIANI Sergio fosse un fumatore, con una media di sette od otto sigarette al giorno.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di FABBIANI Sergio e al relativo decesso, avvenuto in data 18.03.2004, si osserva quanto segue. Nella scheda di morte ISTAT, in atti, vengono indicate quali cause del decesso una neoplasia polmonare M3, meta linfonodali M3, arresto cardiaco. Emerge dalla documentazione clinica in atti che dopo essere stato sottoposto a laringectomia totale nel 2000 (con successiva diagnosi, all'esito dell'esame istologico del pezzo operatorio, di carcinoma epidermoidale scarsamente differenziato infiltrante), nel 2003 fu sottoposto ad una TAC toracica senza mezzo di contrasto che evidenziò una formazione nodulare del maggior diametro di cinque centimetri coinvolgente il bronco intermedio, il bronco lobare inferiore e la parete posteriore del bronco principale *"con adesione al piano pleurico posteriormente ed associato interessamento linfonodale"*. A

seguito di una successiva TAC con mezzo di contrasto che mostrò nel campo polmonare destro una *"massa perilare inferiore ... parzialmente colliquata"*, venne eseguita una broncofibroscopia con spazzolamento bronchiale: l'esame microscopico dello spazzolato portava a diagnosi di carcinoma adenosquamoso. Dopo essere stato sottoposto a trattamento chemioterapico decedeva in ospedale.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare. Sotto il profilo eziologico i predetti consulenti tecnici – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire.

Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 50 – 51 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto da ritenersi inconferenti con il caso di specie, ove agli imputati è contestato l'omicidio colposo di FABBIANI Sergio in relazione, appunto, alla patologia tumorale polmonare quale causa di morte, essendo invece le osservazioni svolte dal predetto consulente tecnico volte a contestare la diagnosi effettuata dai sanitari che ebbero in cura la persona offesa relativa al (precedente) tumore laringeo, nulla osservando sulla riconducibilità del decesso al tumore polmonare né sulla riconducibilità di quest'ultimo alla esposizione all'asbesto in sinergia con quella al fumo, così come osservato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per

ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di FABBIANI Sergio all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di MALAVOLTI Lorenzo (caso n. 55), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale e dalle testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 86 e 208 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che MALAVOLTI Lorenzo – dopo avere svolto in precedenza attività di falegname presso ditte bolognesi, in relazione alla quale non emergono elementi indicativi di esposizioni ad asbesto - svolse attività lavorativa in Casaralta dal 15.02.1971 al 19.04.1983, svolgendo le mansioni di verniciatore. Nella prima parte della trattazione si è proceduto a ricostruire in via generale la esposizione ad asbesto dei lavoratori di Casaralta, sia in termini di datazione (nel caso di specie compatibile con il periodo di lavoro di MALAVOLTI Lorenzo) che con riferimento alle mansioni svolte, osservandosi come – anche in base alle osservazioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI – deve ritenersi che i verniciatori quali il MALAVOLTI – per il quale non sono emersi elementi in senso contrario o elementi di diversità - abbiano avuto una esposizione ad asbesto essenzialmente di tipo passivo, correlata alla frequentazione di locali dove vi si svolgevano operazioni a rischio non adeguatamente separate. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione anamnestica del 24.03.2004 relativa a ricovero ospedaliero intrapreso in tale data emerge che MALAVOLTI Lorenzo fosse un fumatore, con una media di venti sigarette al giorno da periodo imprecisato sino a due mesi prima.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di MALAVOLTI Lorenzo e al relativo decesso, avvenuto in data 28.12.2004, si osserva quanto segue. Emerge dalla documentazione clinica in atti che nel 2004 MALAVOLTI Lorenzo fu sottoposto ad esame radiografico del torace che evidenziò oltre ad un quadro di broncopneumopatia cronica severa anche un disomogeneo addensamento parenchimale al lobo polmonare inferiore di sinistra. Una TAC toracica con mezzo di contrasto in data 05.04.2004 in corso di ricovero ospedaliero evidenziò che a livello dell'ilo polmonare sinistro vi era una massa di natura neoplastica che avvolgeva i bronchi lobari e l'arteria polmonare di sinistra, con associati grossolani pacchetti

linfonodali adenopatici in sede ilare sinistra e nella finestra aorto polmonare. Venne quindi eseguita in data 15.04.2004 una broncofibroscopia con prelievi biotici dalla massa di cui sopra: l'esame istologico ed immunoistochimico di detti prelievi portava a diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule (microcitoma). Dopo essere stato sottoposto a trattamento chemioterapico decedeva in ospedale, nel corso di un ricovero intrapreso il 15.12.2004, nel corso del quale si aveva il riscontro TAC grafico di una notevole estensione della massa neoplastica primaria con metastasi ossee (al rachide e al bacino) e cerebrali.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero Roberto CALISTI (cfr. relazione scritta integrativa, in atti) ha ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, la cui diagnosi, effettuata dai sanitari che ebbero in cura la persona offesa, è stata ritenuta affidabile in quanto basata non solo su una adeguata diagnostica per immagini ma anche dall'esame microscopico di materiale biotico.

Sotto il profilo eziologico il predetto consulente tecnico – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – ha ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta. Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire.

Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 51 – 52 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento - quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 - e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi altresì riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di MALAVOLTI Lorenzo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di PIOPPINI Giampaolo (caso n. 61), ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, dal libretto di lavoro e dalla testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno (cfr. pag. 90 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che PIOPPINI Giampaolo svolse attività lavorativa in Casaralta dal 03.06.1952 al 13.10.1966, svolgendo le mansioni di lamieraio e saldatore. Successivamente svolse attività lavorativa in aziende meccaniche, in relazione alla quale non sono emersi elementi indicativi di esposizione all'asbesto. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva di PIOPPINI Giampaolo nel periodo in cui egli prestò la sua attività lavorativa in Casaralta, connessa la prima all'intervento diretto su parti dei rotabili con coibente in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalle fonti di prova sopra indicate emerge come PIOPPINI Giampaolo fosse un forte fumatore, con una media di quaranta sigarette al giorno, per circa venti anni dal 1960 al 1980.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di PIOPPINI Giampaolo e al relativo decesso, avvenuto in data 13.08.2005, si osserva quanto segue. Nella scheda di morte ISTAT, in atti, vengono indicate quali cause del decesso una neoplasia polmonare, metastasi cerebrali, collasso cardiocircolatorio irreversibile. Emerge dalla documentazione clinica in atti che PIOPPINI Giampaolo nel 2003 fu sottoposto ad una TAC toracica che evidenziò a carico del lobo polmonare inferiore sinistro una lesione focale solida del maggior diametro di circa sei centimetri, in parte escavata. In data 22.04.2003 PIOPPINI Giampaolo fu sottoposto a intervento di lobectomia inferiore sinistra con associata linfadenectomia ilo – mediastinica; l'esame istologico del pezzo operatorio precisò la diagnosi di adenocarcinoma in filtrante scarsamente differenziato a crescita acinare e solida, con metastasi linfonodali (oltre che aree di fibrosi dei setti). Dopo essere stato sottoposto a trattamento chemioterapico e radioterapico e ad ultimo ricovero ospedaliero nell'estate del 2005 PIOPPINI Giampaolo decedeva presso il proprio domicilio.

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare. Sotto il profilo eziologico i predetti consulenti tecnici – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta. Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire. Il consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 47 – 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti) non ha sostanzialmente svolto osservazioni critiche in ordine a dette conclusioni, essendosi limitato ad osservare quanto alla posizione di PIOPPINI Giampaolo che in Casaralta la cessazione della esposizione dei lavoratori ad amianto cessò dal 1977; tale dato – oltre ad essere riscontrato

V.

negativamente dal complesso delle emergenze dibattimentali (per la cui ricostruzione si rimanda a quanto ricostruito nella prima parte della trattazione) – è del tutto inconferente in relazione al caso di specie, avendo terminato il lavoratore la propria attività in Casaralta nel 1966, come sopra evidenziato.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi altresì riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi alla imputata REGAZZONI Anna Maria, che ricoprì la carica di componente del consiglio di amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di PIOPPINI Giampaolo all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di SACCHETTI Rocco (caso n. 65), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale e dalla testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno (cfr. pagg. 78 e 79 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che SACCHETTI Rocco ha svolto l'intero suo percorso professionale in Casaralta, ove ha posto in essere attività lavorativa dal 23.01.1946 al 27.11.1981, svolgendo le mansioni di carpentiere saldatore. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta. Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come SACCHETTI Rocco fosse un fumatore, con una media di dieci sigarette al giorno, poi aumentate a venti o trenta, per quasi quarant'anni.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di SACCHETTI Rocco e al relativo decesso, avvenuto in data 21.04.2005, si osserva quanto segue. Emerge dalla documentazione clinica in atti che nel 2000 in preparazione di un intervento di by-pass coronarico SACCHETTI Rocco si sottopose ad una radiografia del torace con cui si evidenziò un'opacità rotondeggiante del polmone, del maggior diametro di circa 1,5 centimetri in sede parailare destra. Detto reperto fu confermato da una successiva TAC toracica, che documentò la presenza anche di altri due addensamenti, l'uno nel lobo superiore sinistro e l'altro in regione lingulare. Una PET toracica deponeva per la natura eteroplastica delle predette lesioni. Nel mese di luglio SACCHETTI Rocco fu sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione del lobo polmonare inferiore destro, ove vi era una neoformazione del maggior diametro valutato in due centimetri; l'esame istologico eseguito in corso di intervento evidenziò trattarsi di un "*carcinoma squamocellulare*", non essendo rinvenuto l'esito dell'esame istologico definitivo. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, la cui diagnosi è stata ritenuta precisa ed affidabile in quanto fondata non solo sulla diagnostica per immagini ma anche di un esame istologico seppure estemporaneo di materiale da intervento chirurgico. Di contrario avviso il consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, che ha contestato detta diagnosi in ragione della affermata assenza di esami istologici, (cfr. pag. 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti) non precisando tuttavia i motivi per cui il referto istologico che, come si è visto, è invero emergente dalla documentazione clinica come testè evidenziato, non dovrebbe ritenersi affidabile.

Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire. In ordine alle osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE si richiama quanto sopra già osservato.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di SACCHETTI Rocco all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di VIGNALI Romano (caso n. 67), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, dal libretto di lavoro e dalle testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pagg. 80 e 208 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che VIGNALI Romano – dopo avere svolto in gioventù attività in agricoltura oltre che avere svolto il servizio di leva, non essendo emersi elementi indicativi di esposizione ad amianto in tali sedi – ha effettuato l'intero suo percorso professionale in Casaralta, ove ha svolto attività lavorativa dal 09.09.1957 al 29.12.1987, svolgendo le mansioni di lamieraio e saldatore. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come VIGNALI Romano fosse un fumatore, per circa trent'anni, con una media di quindici sigarette al giorno nell'ultimo periodo.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di VIGNALI Romano e al relativo decesso, avvenuto in data 28.06.2006, si osserva quanto segue. Emerge dalla documentazione clinica in atti che nel 2003 VIGNALI Romano si sottopose ad una TAC dell'aorta addominale, che documentò la presenza di esiti pleurici alla base di sinistra, con calcificazioni della pleura stessa. A seguito della comparsa di disturbi visivi egli si sottopose nell'ottobre del 2004 ad una risonanza magnetica encefalica, che evidenziò una lesione iperintensa alla sede emisferica cerebellare sinistra. Una nuova TAC toracica del 2005 evidenziò la presenza di una neoformazione polmonare solida del maggior diametro di circa 3,7 centimetri adesa alla parete pleurica in corrispondenza del segmento apicale del lobo superiore di sinistra oltre che un irregolare ispessimento dell'interstizio sia centro lobulare che periferico. Nel febbraio del 2005 VIGNALI Romano fu sottoposto a biopsia TAC guidata della neoformazione sopra indicata, il cui esame istologico portò a diagnosi di "*carcinoma scarsamente differenziato a piccole cellule (microcitoma)*". Un esame radiografico al torace di controllo nel settembre del 2005 documentò la comparsa di un grossolano processo neo formato occupante il territorio dorsale del lobo inferiore di sinistra. Nulla risulta sulla evoluzione del quadro patologico evidenziato sino al decesso. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, la cui diagnosi è stata ritenuta precisa ed affidabile in quanto fondata non solo sulla diagnostica per immagini ma anche di un esame istologico. Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa

sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire.

Non possono ritenersi idonee, viceversa, ad incidere sulla predetta valutazione le osservazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE (pagg. 49 – 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in quanto fondate da un lato su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento - quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e perciò la cessazione della esposizione dei lavoratori dal 1976 - e dall'altro su tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda (in realtà il prof. VIOLANTE con riferimento a VIGNALI Romano ha contestato al diagnosi di asbestosi; non essendo tuttavia scientificamente accertata, come sopra evidenziato, una necessaria correlazione tra detta patologia e l'insorgenza di un tumore polmonare asbesto correlato dette osservazioni devono ritenersi sostanzialmente inconferenti in riferimento al caso di specie).

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di VIGNALI Romano all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di **DE BARTOLOMEO Antonio (caso n. 83)**, ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, dal libretto di lavoro, da comunicazione della ditta Firema Trasporti s.p.a. all'INAIL del dicembre 2009, dalle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e in dibattimento in altri procedimento da SIMONI Giacomino, acquisite al presente processo, nonché le testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno e MARSIGLI Raffaele (cfr. pagg. 80 e 150 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che DE BARTOLOMEO Antonio – dopo avere svolto negli anni precedenti attività di falegname presso varie ditte, non essendo emersi elementi indicativi di

esposizione ad amianto in tali sedi - ha effettuato il rimanente percorso professionale in Casaralta, ove ha svolto attività lavorativa dal 02.10.1963 al 29.12.1987, svolgendo le mansioni di arredatore e falegname. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come DE BARTOLOMEO Antonio fosse un fumatore, per circa trent'anni, con una media di un pacchetto di sigarette al giorno.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di DE BARTOLOMEO Antonio e al relativo decesso, avvenuto in data 01.07.2009, si osserva quanto segue. Nella scheda ISTAT di decesso, in atti, vengono indicate quali cause di morte una neoplasia polmonare maligna, metastasi linfonodali ed ossee, insufficienza respiratoria. Emerge dalla documentazione clinica in atti che a maggio del 2009 DE BARTOLOMEO Antonio si sottopose ad una radiografia toracica presso L'Ospedale Maggiore di Bologna in esito alla quale venne posto il sospetto di un tumore del polmone. Una TAC toracica eseguita nei giorni immediatamente successivi confermò detto sospetto diagnostico, in quanto documentò la presenza di una lesione a carattere espansivo a carico del lobo polmonare superiore destro, con coinvolgimento di aspetto metastatico dei linfonodi satelliti. Il 15.09.2009 DE BARTOLOMEO Antonio veniva ricoverato presso l'Hospice Bentivoglio di Bologna ove decedeva pochi giorni dopo. I consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTI hanno ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba, quindi, riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, la cui diagnosi è stata

ritenuta precisa ed affidabile pur in assenza di riscontro istologico dato il contesto clinico di elevata qualità in cui fu eseguita la diagnostica per immagini, osservando altresì come non emergano dagli atti concreti elementi positivi che il processo espansivo polmonare non fosse primitivo ma fosse riferibile a metastasi tardive di patologie neoplastiche renali vescicali o intestinali di cui emerge dagli atti che il lavoratore aveva sofferto nel 1992 e nel 1997. Il consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE ha contestato la affidabilità della diagnosi sopra indicata per l'assenza di esami istologici (pagg. 45 – 53 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), nulla osservando tuttavia sui motivi per cui dovrebbero ritenersi non sufficientemente attendibili gli esiti della diagnostica per immagini sopra riepilogati.

Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda - questo Giudice ha ritenuto di aderire. Le osservazioni critiche del consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE si sono limitate con riferimento al caso di specie a quanto sopra indicato.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di DE BARTOLOMEO Antonio all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di BIANCHI Gianfranco (caso n. 71), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, da denuncia di malattia professionale della ditta Firema Trasporti s.p.a. all'INAIL del 21.10.1997, dalla documentazione INAIL relativa all'avvenuto riconoscimento di inabilità permanente parziale dell'11 %, poi incrementata nel 2010 al 45% (per il riconoscimento di una fibrosi polmonare asbestosica associata a versamento pleurico bilaterale), dalle testimonianze dibattimentali di BETTI Bruno (cfr. pagg. 81 e 82 trascrizioni udienza del 10.09.2015), TEDESCHI Nello e LO GRANDE Michele (cfr. pagg. 47 e 123 trascrizioni udienza del 27.10.2015). Emerge dalle predette fonti che BIANCHI Gianfranco – dopo avere svolto negli anni precedenti attività di marmista oltre che il servizio di leva, non essendo emersi elementi indicativi di esposizione ad amianto in tali sedi - ha effettuato il rimanente percorso professionale in Casaralta, ove ha svolto attività lavorativa dal 19.05.1967 al 04.12.1979, svolgendo le mansioni di manovale e magazziniere. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come BIANCHI Gianfranco fosse un fumatore, da data non precisata e sino al 1980, con una media di dieci o quindici sigarette al giorno.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di BIANCHI Gianfranco e al relativo decesso, avvenuto in data 22.03.2013, si osserva quanto segue.

Emerge dalla documentazione clinica in atti che a BIANCHI Gianfranco furono diagnosticate nel 1997 placche pleuriche e nel 2011 asbestosi. Dette diagnosi sono state valutate come affidabili dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero in quanto il quadro clinico è stato definito in modo preciso mediante adeguata diagnostica per immagini. È stata inoltre prodotta in atti dalla Parte Civile la documentazione clinica relativa al ricovero subito dalla persona offesa presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna durante il quale avvenne il decesso, da cui si evince diagnosi di insufficienza respiratoria in paziente con focolai bronco-pneumatici multipli, asbestosi, neoplasia vescicale sottoposta ad intervento chirurgico, crisi convulsiva e cardiopatia ischemica sottoposta a by-pass coronarico con scompenso cardiaco nonché un documento del 02.04.2013 a firma della dott.ssa Vincenza PERLANGERI della AUSL di Bologna attestante le cause di morte, individuate in neoplasia vescicale operata ed asbestosi polmonare. Detta documentazione corrobora la valutazione espressa dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero oltre che dal consulente tecnico della Difesa di Parte Civile dott. Franco FALCONE relativa alla riconducibilità eziologica del decesso di BIANCHI Gianfranco alle patologie asbesto correlate sopra indicate e, conseguentemente, alla esposizione ad asbesto subita durante l'attività lavorativa in Casaralta. Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità in relazione alle patologie di cui trattasi, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire. Il consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE ha criticato dette conclusioni sostanzialmente contestando in primo luogo la affidabilità della diagnosi sopra indicata per l'assenza di esami istologici (cfr. pagg. 40 e 43 – 44 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), nulla osservando tuttavia sui motivi per cui dovrebbero ritenersi non sufficientemente attendibili gli esiti della diagnostica per immagini che hanno portato alla diagnosi di placche pleuriche ed asbestosi; le osservazioni del consulente tecnico della Difesa degli imputati si fondano, inoltre, su elementi di fatto riscontrati negativamente dal dibattimento, quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e della esposizione dei lavoratori già dal 1977.

Premesso quanto sopra, ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria e REGAZZONI Carlo, che rivestirono la carica consiglieri di amministrazione succedendo l'uno all'altro con parziale sovrapposizione nel

periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di BIANCHI Gianfranco all'interno dell'azienda. A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento a ZUCCHINI Carlo Filippo, il cui ingresso nel consiglio di amministrazione coincide sostanzialmente a livello temporale con la cessazione da parte di BIANCHI Gianfranco della attività lavorativa in Casaralta; l'imputato, quindi, deve andare assolto dal delitto di omicidio colposo aggravato in danno della predetta persona offesa per non aver commesso il fatto.

Per quanto attiene al delitto commesso in danno di MANZINI Piero (caso n. 75), ascritto a REGAZZONI Anna Maria, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, dal libretto di lavoro e dalla testimonianza dibattimentale di MARINILLI Pasqualina. Emerge dalle predette fonti che MANZINI Piero – dopo avere lavorato in gioventù nella costruzione strade, non essendo emersi elementi indicativi di esposizione ad amianto in tale sede – ha svolto attività lavorativa in Casaralta dal 19.12.1957 al 31.07.1967, svolgendo le mansioni di manovale e falegname oltre che di verniciatore. Successivamente ha lavorato presso altre ditte come autista, non essendo emersi elementi indicativi di esposizione ad amianto in tali sedi. In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni di falegname su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come MANZINI Piero fosse un fumatore, per circa quarant'anni, con una media di circa dieci sigarette al giorno.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di MANZINI Piero e al relativo decesso, avvenuto in data 16.08.2013, si osserva quanto segue. Emerge dalla documentazione

clinica in atti che nel febbraio del 2011 MANZINI Piero si sottopose ad una TAC toracica, ad una PET e ad una broncofibroscopia con lavaggio bronchiale nonché ad un ago aspirato transcutaneo TAC guidato, con diagnosi conseguentemente formulata di adenocarcinoma. La persona offesa venne sottoposta a chemioterapia cui seguiva solo una lieve riduzione della massa neoplastica. Detta diagnosi è stata ritenuta affidabile dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero TERRACINI e CALISTO, in quanto supportata non solo da una adeguata diagnostica per immagini ma anche dall'esame microscopico di materiale da bronco lavaggio e da ago aspirato transcutaneo. I predetti consulenti tecnici hanno quindi ritenuto che sulla base della predetta documentazione clinica la causa del decesso debba riscontrarsi nella citata neoplasia polmonare, con valutazione non contestata dal consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE. Sotto il profilo eziologico i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – in ragione degli elementi sopra evidenziati in ordine alla avvenuta esposizione ad asbesto del lavoratore e tenendo conto della esposizione altresì a fumo di tabacco nonché delle considerazioni generali sopra già ricostruite in ordine alla natura di agente cancerogeno dell'amianto in relazione a tale patologia, alla eziologia multifattoriale del tumore polmonare, alla ritenuta interazione sinergica secondo un modello moltiplicativo tra le esposizioni ad asbesto e al fumo di tabacco nonché, infine, alla natura dose dipendente del tumore polmonare – hanno ritenuto che nel caso di specie la insorgenza e lo sviluppo del carcinoma polmonare che ha costituito la causa di decesso della persona offesa sia riconducibile all'effetto sinergico tra la esposizione al fumo di tabacco e alla esposizione ad amianto subita in Casaralta.

Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità e sopra richiamate, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire. Le osservazioni del consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. VIOLANTE, al contrario, non possono ritenersi condivisibili in quanto si fondano su un elemento di fatto riscontrato negativamente dal dibattimento, quale la cessazione della presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali e della esposizione dei lavoratori già dal 1977 (cfr. pagg. 46 - 47 e 53 relazione scritta di consulenza tecnica in atti).

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a REGAZZONI Anna Maria che, come sopra già ricostruito, rivestì la carica di consigliere di

amministrazione nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di MANZINI Piero all'interno dell'azienda.

Per quanto attiene, infine, al delitto commesso in danno di MANTOVANI Alberto (caso n. 76), ascritto a tutti e tre gli imputati, si osserva quanto segue.

Per la ricostruzione della storia lavorativa della predetta persona offesa le fonti di prova disponibili sono costituite dal libro matricola aziendale, dal libretto di lavoro, da documentazione INAIL e dalla testimonianza dibattimentale di BETTI Bruno e SERVADEI Fosco (cfr. pag. 80 trascrizioni udienza del 10.09.2015). Emerge dalle predette fonti che MANTOVANI Alberto – dopo avere svolto in gioventù attività di apprendista imbianchino, non essendo emersi elementi indicativi di esposizione ad amianto in tale sede - ha effettuato il rimanente percorso professionale in Casaralta, ove ha svolto attività lavorativa dal 03.04.1946 al 31.12.1986, svolgendo le mansioni di carpentiere.

In base a dette informazioni i consulenti tecnici del Pubblico Ministero SILVESTRI e MANZI hanno valutato la sussistenza di una esposizione sia attiva che passiva, ricollegabile la prima all'intervento diretto in ragione nell'espletamento delle mansioni su parti di rotabili con coibentazione in amianto ancora a vista e la seconda allo svolgimento delle proprie mansioni in locali ove avvenivano in contemporanea attività comportanti la dispersione di polveri di amianto (quali la coibentazione) non adeguatamente separate. Si osserva che tale valutazione deve ritenersi condivisibile, quantomeno in relazione al periodo sino alla prima metà degli anni ottanta del novecento, in quanto del tutto coerente con quanto emerso dal dibattimento e sopra ricostruito sulla presenza di amianto nelle lavorazioni aziendali nonché in ordine alle condizioni in cui si svolgevano in Casaralta le lavorazioni comportanti la dispersione di polveri di amianto, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori; sul punto si rimanda, quindi, alla ricostruzione già sopra svolta.

Si osserva, inoltre, che non sono emerse dal dibattimento esposizioni extra professionali ad asbesto del lavoratore.

Si rileva sin d'ora che dalla documentazione clinica in atti emerge come MANTOVANI Alberto fosse un fumatore per circa trent'anni, dal 1946 al 1975, per i primi quindici anni fumando due o tre sigarette al giorno, poi aumentate a circa quindici.

Ciò posto, con riferimento alla patologia riscontrata a carico di MANTOVANI Alberto e al relativo decesso, avvenuto in data 09.02.2009, si osserva quanto segue.

Nel 2005 l'INAIL riconobbe a MANTOVANI Alberto una inabilità permanente parziale del 6% per placche pleuriche, di seguito riconoscendo quale malattia professionale da amianto l'intero

quadro respiratorio sofferto dal MANTOVANI, finanche al suo esito mortale, categorizzando la situazione nei seguenti termini: *"pleuriti recidivanti con insufficienza respiratoria ingravescente fino all'exitus"*.

Dalla scheda ISTAT di decesso, in atti, sono indicate quali cause di morte asbestosi con placche pleuriche, insufficienza respiratoria e insufficienza cardiorespiratoria.

Emerge dalla documentazione clinica in atti che a MANTOVANI Alberto furono diagnosticate nel 2002 asbestosi e placche pleuriche mediante diagnostica per immagini (esame radiografico e TAC); nel febbraio del predetto anno egli fu sottoposto a broncofibroscopia con lavaggio bronco alveolare, laddove il relativo esame microscopico risultò positivo per la presenza di corpuscoli tipici dell'asbesto. Prove di funzionalità respiratoria eseguite nel 2004 mostravano un quadro di insufficienza ventilatoria restrittiva di modesta entità, laddove nel 2008 per un peggioramento delle condizioni cliniche fu eseguita una TAC toracica che evidenziò un versamento pleurico destro con atelettosia secondaria dei settori basali del lobo inferiore e multiple placche pleuriche fibrocalcifiche a destra non modificate dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Sempre nel 2008 fu sottoposto a videotorascopia destra con prelievo di materiale biotico pleurico; l'esame istologico mostrò aspetti di iperplasia mesoteliale reattiva, senza segni di processi neoplastici. Prove di funzionalità respiratoria eseguite nel 2008 mostravano un quadro di insufficienza ventilatoria restrittiva di grave entità. Risultati identici diede l'esame istologico di materiale biotico pleurico prelevato nel corso di una seconda videotorascopia destra, che mostrò un quadro di "diffuso ispessimento pleurico biancastro, tipo placche, su tutta la pleura parietale e viscerale". A seguito di una ingravescenza delle difficoltà respiratorie, MANTOVANI Alberto morì presso il proprio domicilio. Le diagnosi sia dell'asbestosi che delle placche pleuriche eseguita dai sanitari che ebbero in cura il MANTOVANI sono state valutate come affidabili dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero in quanto il quadro clinico è stato definito in modo preciso mediante adeguata diagnostica per immagini ed esame istologico per le placche pleuriche. Sotto il profilo i consulenti tecnici del Pubblico Ministero si sono espressi nel senso della riconducibilità del decesso di MANTOVANI Alberto al quadro respiratorio di asbestosi e placche pleuriche sopra delineato, a carattere particolarmente evolutivo che nelle fasi terminali era giunto a un a situazione di ispessimento pleurico diffuso sia parietale che viscerale con associato importante versamento pleurico a rapida riformazione. Secondo la valutazione dei predetti consulenti tecnici dette patologie trovano la propria fonte eziologica esclusiva nella esposizione ad asbesto subita da MANTOVANI Alberto durante l'attività lavorativa in

Casaralta, seppure un contributo al peggioramento della situazione respiratoria della persona offesa sia derivato dalla abitudine al fumo seppure non massiccia. Dette osservazioni devono ritenersi condivisibili, in quanto coerenti con le tesi già illustrate nella parte generale relativa al nesso di causalità in relazione alle patologie di cui trattasi, alle quali – per i motivi parimenti esposti nella predetta parte della trattazione, cui si rimanda – questo Giudice ha ritenuto di aderire. Al contrario non possono considerarsi condivisibili le osservazioni del consulente tecnico della Difesa degli imputati prof. Francesco Saverio VIOLANTE, ha criticato dette conclusioni sostanzialmente contestando in primo luogo la affidabilità delle diagnosi sopra indicate (cfr. pagg. 41 e 43 – 44 relazione scritta di consulenza tecnica, in atti), in base tuttavia a tesi scientifiche già ritenute non condivisibili per i motivi parimenti già esposti in precedente parte della trattazione, cui si rimanda.

Ai principi già esposti nelle parti della trattazione relative alla valutazione del nesso di causalità oltre che in materia di posizioni di garanzia e di colpa deve farsi riferimento per ritenere ascrivibile la responsabilità dell'omicidio colposo aggravato di cui trattasi a tutti e tre gli imputati che, come sopra già ricostruito, hanno rivestito la carica di consiglieri di amministrazione, in parte succedendo l'uno all'altro e in parte in contemporanea, nel periodo in cui si è verificata la esposizione ad asbesto di MANTOVANI Alberto all'interno dell'azienda.

Con riferimento ai delitti per i quali deve ritenersi riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, come sopra per ciascuno individuati, deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, come in dispositivo.

La gravità dei fatti delittuosi come sopra ricostruiti (connessi, come si è visto, ad un modo di "fare impresa" in cui la pur legittima logica di profitto non è stata in alcun modo associata ai più elementari doveri di solidarietà sociale), il loro perdurare nel tempo, il numero elevato di vittime, la circostanza che da parte degli imputati non sia giunta manifestazione alcuna di una qualche effettiva presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte (la stessa scelta di non presenziare al dibattimento, pure anch'essa certamente legittima, ha costituito una sostanziale presa di distanza da parte degli imputati dalla vicenda processuale che non ha consentito di apprezzare in loro favore alcuna positiva evidenza nel senso sopra indicato), la assenza altresì di condotte riparatorie o risarcitorie sono tutti elementi in base ai quali non possono ritenersi concedibili le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p., assumendo anche

l'incensuratezza e, per REGAZZONI Anna Maria, l'età avanzata un valore necessariamente recessivo.

Versandosi nell'ipotesi di morte di più persone, i delitti per cui è condanna devono essere unificati fra loro in concorso formale (*quoad poenam*), ricorrendo la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 589 c.p. . La violazione più grave deve considerarsi per tutti gli imputati, in relazione all'entità e alla durata dell'esposizione subita dalla persona offesa, il delitto di omicidio colposo in danno di FABBIANI Sergio.

Considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p. si stima, quindi, equo determinare in concreto la pena applicabile in anni tre di reclusione per REGAZZONI Anna Maria e anni due di reclusione per REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo, trovando ragione detta distinzione del trattamento sanzionatorio nel maggior numero di eventi delittuosi ascrivibili a REGAZZONI Anna Maria, anche correlato alla sua più duratura permanenza nel consiglio di amministrazione aziendale nel periodo di interesse nel presente procedimento .

Nella determinazione della pena, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2 co. 4 c.p. , si è tenuto conto del trattamento sanzionatorio più favorevole agli imputati previsto dalla norma penale incriminatrice nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

Segue ex art. 535 c.p.p. la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

La già citata assenza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza da parte degli imputati non consente di formulare prognosi positiva circa il loro comportamento futuro, non potendosi quindi concedere a REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p. .

A seguito della condanna deve disporsi la confisca ex art. 240 c.p. in quanto cose pertinenti al reato dei documenti e di quant'altro sottoposto a sequestro probatorio nel presente procedimento, con acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Gli imputati, infine, devono essere condannati al risarcimento del danno in favore delle Parti Civili costituite in relazione ai delitti per cui è condanna, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio delle Parti Civili stesse che, sulla base delle note spese depositate, si liquidano come in dispositivo.

In favore della Parte Civile ALBEA – Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto si stima equo liquidare il danno da risarcire, correlato alla frustrazione degli scopi statutari, in € 50.000,00, laddove per le ulteriori Parti Civili la liquidazione del danno deve essere demandata al Giudice civile, non essendo emersa dal dibattimento prova sufficiente in tal senso.

A queste ultime Parti Civili, che ne hanno fatto richiesta, deve essere tuttavia riconosciuta una provvisoria immediatamente esecutiva, da liquidarsi in € 150.000,00 per ciascuna, così dovendosi quantificare il danno non patrimoniale da perdita da congiunto (tutte le Parti Civili cui viene riconosciuta la provvisoria erano legate da rapporti familiari con i deceduti) in base alle Tabelle del Tribunale di Milano nell'ultimo aggiornamento (tenuto conto dell'età dei deceduti e di quella dei prossimi congiunti che hanno sofferto la perdita, della prossimità della parentela, della sofferenza patita anche in considerazione della particolare aggressività e letalità delle patologie alla base dei decessi).

P.Q.M.

Visto l' art. 530 c.p.p.

assolve REGAZZONI Carlo dai reati ascrittigli come commessi nei confronti di ARBIZZANI Giuseppe , GRANATA Carmine, GUIDI Gastone, RUGGERI Adriano, CONTI Renato CARDINALI Gianni perché il fatto non sussiste;

assolve ZUCCHINI Carlo Filippo dai reati ascrittigli come commessi in danno di GRANATA Carmine, GUIDI Gastone, RUGGERI Adriano, CARDINALI Gianni perché il fatto non sussiste e dai reati ascrittigli come commessi nei confronti di BIGNAMI Massimo e BIANCHI Gianfranco per non aver commesso il fatto;

assolve REGAZZONI Anna Maria dai reati ascritte come commessi in danno di BENFENATI Franco, BEROZZI Fernando, CALANCA Roberto, ORTOLAN Franco, PATUELLI Augusto, GIULIANI Eliseo, ARBIZZANI Giuseppe, GRANATA Carmine, GUIDI Gastone, NAFFI Giordano, OCCHIALI Eole, PALLADINO Francesco, RUGGERI Adriano, CONTI Renato, CARDINALI Gianni perché il fatto non sussiste e dal reato ascritte nei confronti di BALBONI Luciano per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 157 e ss. c.p. e 531 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di REGAZZONI Anna Maria, REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo per i reati loro ascritti come commessi nei confronti di LO GRANDE Michele, MARSIGLI Raffaele, ROSSI Cipriano, SERVADEI Fosco e TEDESCHI Nello per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;

dichiara non doversi procedere nei confronti di REGAZZONI Anna Maria per il reato ascrittale come commesso in danno di CAPPI Gianni per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara REGAZZONI Carlo responsabile dei reati ascrittigli come commessi nei confronti di BELLINI Mario, BIGNAMI Massimo, DALLE OLLE Gianfranco, GENTILINI Paolo, PADIGLIONI Furio, BONTADINI Dante, MAZZETTI Franco Carlo, BALBONI Luciano, CANOVA Guido, FABBIANI Sergio, MALAVOLTI Lorenzo, SACCHETTI Rocco, VIGNALI Romano, DE BARTOLOMEO Antonio, BIANCHI Gianfranco e MANTOVANI Alberto;

dichiara ZUCCHINI Carlo Filippo responsabile dei reati ascrittigli come commessi nei confronti di BELLINI Mario, DALLE OLLE Gianfranco, GENTILINI Paolo, PADIGLIONI Furio, BONTADINI Dante, MAZZETTI Franco Carlo, BALBONI Luciano, CANOVA Guido, FABBIANI Sergio, MALAVOLTI Lorenzo, SACCHETTI Rocco, VIGNALI Romano, DE BARTOLOMEO Antonio e MANTOVANI Alberto;

dichiara REGAZZONI Anna Maria responsabile dei reati ascrittile come commessi nei confronti di BELLINI Mario, BIGNAMI Massimo, DALLE OLLE Gianfranco, GENTILINI Paolo, GUERRA Bruno, NOBILI Angelo, PADIGLIONI Furio, PIAZZI Angelo, VENTURI Oscar, BONTADINI Dante, MAZZETTI Franco Carlo, CANOVA Guido, FABBIANI Sergio, MALAVOLTI Lorenzo, PIOPPINI Giampaolo, SACCHETTI Rocco, VIGNALI Romano, DE BARTOLOMEO Antonio, BIANCHI Gianfranco, MANZINI Piero e MANTOVANI Alberto;

e, per l' effetto, condanna REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo alla pena di anni due di reclusione e REGAZZONI Anna Maria alla pena di anni tre di reclusione; condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna REGAZZONI Carlo, ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Anna Maria al risarcimento dei danni nei confronti della Parte Civile costituita ALBEA - Associazione Lavoratori Bolognesi Esposti Amianto, che liquida in € 50.000,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore della predetta Parte Civile che liquida in € 4.500,00;

condanna REGAZZONI Carlo, ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Anna Maria al risarcimento dei danni nei confronti delle Parti Civili costituite QUADALTI Orlanda, BELLINI Claudio, BELLINI Valeria, DALLE OLLE Angela e LIPPI Alba, GENTILINI Antonella in proprio e quale erede di CAPORALE Giuseppa Vincenza, BABBINI Gian Franca, BONTADINI Roberto, SERRANTONI Nives, CANOVA Emiliano, MALAVOLTI Silvia, TRONCONI Annunziata, FIORINI Luciana, SACCHETTI Mirella, VIGNALI Roberta, DE BARTOLOMEO Emanuele Bernardino, DE BARTOLOMEO Gaetano, DE BARTOLOMEO Maria Carmela, MANTOVANI Stefano, SOVERINI Laura, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 4.500,00 per ciascuna;

condanna REGAZZONI Carlo, ZUCCHINI Carlo Filippo e REGAZZONI Anna Maria al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 150.000,00 per ciascuna;

condanna REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita BALBONI Gianluca, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore della predetta Parte Civile che liquida in € 4.500,00;

condanna REGAZZONI Carlo e ZUCCHINI Carlo Filippo al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore di BALBONI Gianluca che liquida in € 150.000,00;

condanna REGAZZONI Carlo e REGAZZONI Anna Maria al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite COMANI Anna Maria, BIGNAMI Barbara, BIGNAMI Tiziana e FOGLIA Stefania, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 4.500,00 per ciascuna;

condanna REGAZZONI Carlo e REGAZZONI Anna Maria al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 150.000,00 per ciascuna;

h.

condanna REGAZZONI Anna Maria al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili costituite CARAPIA Umbertina, NOBILI Nello, MANZINI Silvia e NACCI Emilia, per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al Giudice Civile; condanna l' imputata alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 4.500,00 per ciascuna;

condanna REGAZZONI Anna Maria al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle predette Parti Civili che liquida in € 150.000,00 per ciascuna.

Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca di quanto sottoposto a sequestro probatorio nel presente procedimento, con acquisizione al fascicolo del dibattimento.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Bologna, 13/03/2017

Il Giudice
Manuela Melloni



Deposito in Cancelleria
il 09/09/2017
Il Canc. di Tribunale
D. M. G. G. G.